



Giunte e Commissioni

**RESOCONTO SOMMARIO**

Resoconti

Allegati

n. 287  
Supplemento

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di mercoledì 11 dicembre 2019

**INDICE****Commissioni permanenti**5<sup>a</sup> - Bilancio:*Plenaria (notturna)* . . . . . Pag. 3

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.*

## **BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Mercoledì 11 dicembre 2019

### **Plenaria**

**237<sup>a</sup> Seduta (notturna)**

*Presidenza del Presidente*  
**PESCO**

*Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento D'Incà e i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli, Misiani e Villarosa, alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi e Castaldi, per la salute Sileri e per il lavoro e le politiche sociali Francesca Puglisi.*

*La seduta inizia alle ore 21,45.*

#### **SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il presidente PESCO comunica che la senatrice Ferrero, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

#### **IN SEDE REFERENTE**

**(1586) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022**

– **(Tab. 1)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022 *(limitatamente alle parti di competenza)*

- (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022 (*limitatamente alle parti di competenza*)  
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE dichiara inammissibili per materia i subemendamenti relativi agli emendamenti dei relatori 8.2002/4 (testo 2), 11.2000/6, 11.2000/7, 17.1000/2000/5, 17.1000/2000/15, 25.2000 (testo 2)/20, 25.2000 (testo 2)/21, 25.2000 (testo 2)/29, 28.2001/1, 32.0.2000/2, 32.0.2000/3, 32.0.2000/4, 32.0.2000/8, 32.0.2000/12, 32.0.2000/13, 40.2000/10, 44.2001/2, 44.2001/7, 44.2001/8, 91.0.2001/7 e 91.0.2002/3.

Dichiara poi inammissibili per inidoneità della copertura i subemendamenti relativi agli emendamenti dei relatori 6.2000/1, 11.2000/1, 17.1000/2000/2, 17.1000/2000/3, 25.2000 (testo 2)/1, 25.2000 (testo 2)/3, 25.2000 (testo 2)/5, 25.2000 (testo 2)/6, 25.2000 (testo 2)/7, 25.2000 (testo 2)/9, 25.2000 (testo 2)/12, 25.2000 (testo 2)/13, 25.2000 (testo 2)/17, 25.2000 (testo 2)/18, 25.2000 (testo 2)/19, 25.2000 (testo 2)/23, 25.2000 (testo 2)/25, 25.2000 (testo 2)/27, 25.2000 (testo 2)/28, 25.2000 (testo 2)/30, 25.2000 (testo 2)/35, 28.2001/8, 28.2001/13, 28.2001/14, 28.2001/15, 32.0.2000/16, 40.2000/4, 40.2000/6, 40.2000/11, 40.2000/12, 47.2000/1, 47.2000/2, 47.2000/5, 47.2000/6, 58.0.2001/6, 58.0.2001/9, 58.0.2001/17, 58.0.2002/3, 58.0.2002/4, 58.0.2002/5, 58.0.2002/13, 58.0.2002/14, 58.0.2002/18, 58.0.2002/19, 58.0.2002/23, 58.0.2002/27, 91.0.2000/2, 91.0.2000/4, 91.0.2000/8, 91.0.2001/3, 91.0.2002/4, 91.0.2002/5 e 91.0.2002.

Informa poi che sono stati presentati gli ulteriori emendamenti 8.2002/4 (testo 2), 28.2000/9 (testo 2), 28.2000/14 (testo 2), 28.2000/15 (testo 2), 47.2000/5 (testo 2), 55.0.3 (testo 2), 58.0.2001/6 (testo 2), 58.0.2002/9 (testo 2) e 58.0.2001/18 (testo 2) (*pubblicati in allegato*).

Il presidente PESCO comunica che sono in distribuzione i seguenti emendamenti, conseguenti ad altrettante riformulazioni: 26.0.15 (testo 3), 43.0.13 (testo 2), 89.15 (testo 3) e 94.10 (testo 3) (*pubblicati in allegato*). Comunica inoltre la presentazione dell'ordine del giorno G/1586/138/5, derivante dalla trasformazione del subemendamento 44.1000/2, ritirato in precedente seduta e dell'ordine del giorno G/1586/153/5 (*pubblicati in allegato*).

Il relatore STEFANO (PD) ritira l'emendamento 7.2000 e deposita il subemendamento 95.2000/14 (*pubblicato in allegato*).

Il proponente ritira quindi il subemendamento 7.2000/4 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/1586/154/5 (*pubblicato in allegato*).

La senatrice ROSSOMANDO (PD) ritira il subemendamento 47.2000/2 e ne preannuncia la trasformazione in un ordine del giorno.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) deposita l'emendamento 55.0.36 (testo 2), conseguente ad una riformulazione (*pubblicato in allegato*).

Il senatore CALANDRINI (*FdI*) interviene in riferimento all'emendamento 47.9 (testo 3), approvato nella seduta di ieri. Fa presente infatti che al comma 3 l'aliquota è stata erroneamente indicata allo 0,4 per cento mentre, più correttamente, doveva essere pari allo 0,04 per cento. Trattandosi di un mero errore formale, chiede come sia possibile eliminare tale inesattezza.

Dopo una breve richiesta di chiarimenti della senatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*), il relatore STEFANO (*PD*) propone di riprendere l'esame con la votazione degli emendamenti temporaneamente accantonati, inclusa la proposta 7.47 (testo 3) (*già* 99.5 (testo 2) della senatrice Faggi.

La senatrice CONZATTI (*IV-PSI*) deposita gli ordini del giorno G/1586/122/5, G/1586/123/5, G/1586/124/5, G/1586/125/5, G/1586/126/5 e G/1586/127/5 (*pubblicati in allegato*), derivanti rispettivamente dalla trasformazione degli emendamenti 17.0.10 (testo 2), 18.21, 32.0.49, 40.0.1 (testo 2) e 46.2.

Il senatore TARICCO (*PD*) deposita l'ordine del giorno G/1586/128/5 (*pubblicato in allegato*), derivante dalla trasformazione dell'emendamento 60.0.159.

Si passa alla votazione dell'emendamento 47.0.21 (testo 4) (*pubblicato in allegato*), sul quale il relatore STEFANO (*PD*) e il sottosegretario MISIANI si sono già espressi in senso favorevole.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) manifesta perplessità sulla ammissibilità dell'emendamento, in quanto non risulta chiaro l'importo della spesa che si intende impegnare. Non reputa oltretutto credibile che l'emendamento possa essere considerato privo di oneri. Ribadisce pertanto la piena contrarietà del proprio Gruppo a tale proposta emendativa, tanto nel merito quanto sotto l'aspetto finanziario.

Il senatore Marco PELLEGRINI (*M5S*) fa presente che il ricorso ad un fondo per il finanziamento di una pluralità di interventi è prassi usuale nella manovra di bilancio.

Il senatore PICETTO FRATIN (*FI-BP*) sottolinea come fosse convintamente deciso a votare l'emendamento, almeno come inizialmente formulato, ritenendo che la storia del Partito comunista italiano debba essere considerata come una parte integrante della storia del Paese. Esprime viceversa perplessità sulle modalità scelte per l'erogazione del contributo, in quanto tale l'importo dovrebbe essere chiaramente quantificato, senza fare ricorso a formulazioni poco trasparenti.

Verificata la presenza del numero legale, l'emendamento 47.0.21 (testo 4) viene posto in votazione ed approvato.

La relatrice ACCOTO (*M5S*) esprime parere favorevole sull'emendamento 89.15 (testo 3).

Concorda il sottosegretario Laura CASTELLI, ricordando che l'emendamento è diretto a finanziare la continuità territoriale nel biennio 2021-2022.

L'emendamento è quindi posto in votazione ed approvato.

La relatrice ACCOTO (*M5S*) formula parere favorevole sull'emendamento 26.0.15 (testo 3).

Concorda il sottosegretario MISIANI.

Il presidente PESCO (*M5S*) auspica l'approvazione dell'emendamento, esprimendo soddisfazione per l'introduzione nell'ordinamento italiano della cambiale digitale, un nuovo strumento finanziario di particolare utilità.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*FI-BP*) preannuncia il proprio voto favorevole, esprimendo tuttavia rammarico per il fatto che anche le cambiali digitali debbano essere soggette all'imposta di bollo.

Il senatore ZULIANI (*L-SP-PSd'Az*) manifesta invece la propria contrarietà alla proposta emendativa, ritenendo che introduca uno strumento assolutamente non necessario. La cambiale digitale, a suo parere, non tutela il soggetto che la riceve, mentre al tempo stesso potrebbe aggravare gli oneri posti a carico dei cittadini che la utilizzano.

Il senatore FANTETTI (*FI-BP*) plaude all'introduzione di tale strumento e ricorda che già esiste in ambito internazionale uno *standard* di riferimento a cui sarebbe bene che anche l'Italia si adeguasse.

L'emendamento 26.0.15 (testo 3), posto in votazione, risulta approvato.

Il relatore STEFANO (*PD*) formula parere favorevole sull'emendamento 55.0.29 (testo 2); concorda il sottosegretario MISIANI.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*FI-BP*) preannuncia il proprio voto favorevole e aggiunge all'emendamento la firma dei componenti in Commissione del suo Gruppo.

Anche la senatrice PIRRO (*M5S*) preannuncia il voto favorevole e aggiunge alla proposta la firma dei componenti in Commissione del proprio Gruppo.

Il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) sottoscrive l'emendamento.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) fa presente che l'emendamento, mentre inizialmente fa riferimento sia ai medici di base che ai pediatri, in un passaggio successivo cita soltanto i medici di base. Chiede inoltre chiarimenti in merito alle modalità di copertura della norma, in particolare al fine di verificare se l'onere sia alla fine posto a carico del Servizio sanitario nazionale. Manifesta infine perplessità sul riferimento fatto nella proposta ai pazienti cronici, che sarebbe stato meglio indicare come pazienti sottoposti a tutela. In conclusione paventa il rischio che norme siffatte, concepite ed approvate senza il dovuto approfondimento, possano contenere delle imprecisioni tali da richiedere successivi aggiustamenti.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*), per quanto concerne la copertura dell'emendamento, fa presente che il sistema individuato è già oggetto di sperimentazione in alcune Regioni ed è pertanto a tali specifici fondi che si andrà ad attingere. Concorda peraltro con le altre osservazioni avanzate dal senatore Tosato e riformula pertanto l'emendamento nella proposta 55.0.29 (testo 3) (*pubblicata in allegato*).

L'emendamento così riformulato viene pertanto posto in votazione ed approvato.

Il relatore STEFANO (*PD*) esprime parere favorevole sull'emendamento 27.0.7. Si conforma a tale avviso il sottosegretario Laura CASTELLI.

L'emendamento viene pertanto posto in votazione ed approvato.

Il relatore STEFANO (*PD*) si pronuncia favorevolmente sull'emendamento 27.0.8. Concorda il sottosegretario MISIANI.

L'emendamento, posto in votazione viene approvato.

Il relatore STEFANO (*PD*) esprime parere favorevole sull'emendamento 27.0.2 e sul 7.47 (testo 3), già 99.5 (testo 2).

Il sottosegretario MISIANI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore COMINCINI (*IV-PSI*) aggiunge la propria firma all'emendamento 7.47 (testo 3), già 99.5 (testo 2).

Con distinte e separate votazioni, la Commissione approva gli emendamenti 27.0.2 e 7.47 (testo 3), già 99.5 (testo 2).

Il relatore STEFANO (*PD*) esprime parere favorevole sull'emendamento 28.0.37 (testo 2).

Concorda il sottosegretario MISIANI.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*FI-BP*) preannuncia il voto favorevole e aggiunge la firma dei componenti in Commissione del suo Gruppo.

Anche la senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) preannuncia il voto favorevole e aggiunge la firma dei componenti in Commissione del suo Gruppo.

La senatrice CONZATTI (*IV-PSI*) dichiara il voto favorevole e aggiunge la firma dei componenti in Commissione del proprio Gruppo.

Il senatore MANCA (*PD*) annuncia il voto favorevole e aggiunge la firma dei componenti in Commissione del suo Gruppo.

L'emendamento viene pertanto posto in votazione ed approvato.

La relatrice ACCOTO (*M5S*) esprime parere favorevole sull'emendamento 47.0.14 (testo 2), a condizione che sia riformulato in un testo 3, che illustra.

Il sottosegretario MISIANI si esprime in maniera conforme.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*) accetta la riformulazione proposta.

Il senatore FERRARI (*PD*) chiede delucidazioni in merito al contenuto dell'emendamento, a cui replica il sottosegretario Laura CASTELLI, segnalando che il testo proposto è il risultato finale di un complesso lavoro di elaborazione e che dalla piattaforma per le notifiche digitali introdotta dall'emendamento potranno derivare anche risparmi di spesa.

Il senatore FANTETTI (*FI-BP*) chiede delucidazioni su quali siano specificamente i soggetti destinatari delle notifiche digitali.

Il PRESIDENTE, al fine di consentire alcuni approfondimenti, dispone una breve sospensione della seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 23, riprende alle ore 23,05.*

Con il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo, l'emendamento 47.0.14 (testo 3) (*pubblicato in allegato*), viene posto in votazione ed approvato.



Il relatore STEFANO (*PD*) esprime parere favorevole sull'emendamento 55.1, a condizione che sia riformulato in un testo 2, che illustra.

Il sottosegretario MISIANI si esprime in maniera conforme.

La senatrice CASTELLONE (*M5S*) accetta la riformulazione proposta.

L'emendamento 55.1 (testo 2) (*pubblicato in allegato*), è quindi posto ai voti ed approvato.

Risulta conseguentemente assorbito l'emendamento 55.6.

Il relatore STEFANO (*PD*) esprime parere favorevole sull'emendamento 55.0.36, a condizione che sia riformulato in un testo 2, che illustra.

Il sottosegretario MISIANI si esprime in maniera conforme.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) accetta la riformulazione proposta.

Il senatore DAMIANI (*FI-BP*) preannuncia voto favorevole e aggiunge la firma dei componenti in Commissione del proprio Gruppo.

Il senatore CALANDRINI (*FdI*) e la senatrice BOTTICI (*M5S*) aggiungono la propria firma.

L'emendamento 55.0.36 (testo 2) (*pubblicato in allegato*), viene quindi posto ai voti ed approvato.

La relatrice ACCOTO (*M5S*) esprime parere favorevole sull'emendamento 44.24, a condizione che sia riformulato in un testo 2, che illustra.

Il sottosegretario MISIANI si esprime in maniera conforme.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) accetta la riformulazione proposta.

I senatori COMINCINI (*IV-PSI*) e STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) e la senatrice CONZATTI (*IV-PSI*) aggiungono la propria firma.

Il senatore DAMIANI (*FI-BP*) aggiunge la firma dei componenti in Commissione del proprio Gruppo.

L'emendamento 44.24 (testo 2) (*pubblicato in allegato*), viene posto ai voti ed approvato.

Favorevoli la relatrice ACCOTO (*M5S*) e il sottosegretario MISIANI, l'emendamento 96.23, posto ai voti, risulta approvato.

Il relatore STEFANO (PD) esprime parere favorevole sull'emendamento 101.1 (testo 2), a condizione che sia riformulato in un testo 3, che illustra.

Concorda il sottosegretario MISIANI.

Il senatore FERRARI (PD) sottoscrive l'emendamento ed accetta la riformulazione proposta.

L'emendamento 101.1 (testo 3) (*pubblicato in allegato*), viene quindi posto in votazione ed approvato.

Il relatore STEFANO (PD) esprime parere favorevole sull'emendamento 101.0.37, a condizione che sia riformulato in un testo 2, che illustra.

Concorda il sottosegretario MISIANI.

Il senatore TOSATO (L-SP-PSd'Az) accetta la riformulazione proposta.

L'emendamento 101.0.37 (testo 2) (*pubblicato in allegato*), viene quindi posto in votazione ed approvato.

La Commissione approva altresì l'emendamento 114.Tab.13.6.5, sul quale hanno espresso avviso favorevole la relatrice ACCOTO (M5S) e il sottosegretario MISIANI.

Il relatore STEFANO (PD) esprime parere favorevole sull'emendamento 58.0.47 (testo 2), a condizione che sia riformulato in un testo 3, che illustra.

Il sottosegretario MISIANI si pronuncia in maniera conforme.

Il senatore SANTILLO (M5S) accetta la riformulazione proposta.

L'emendamento 58.0.47 (testo 3) (*pubblicato in allegato*), viene quindi posto in votazione ed approvato.

Il relatore STEFANO (PD), per un'ordinata prosecuzione dei lavori della Commissione, propone di passare ad esaminare l'emendamento del Governo 17.1000 con i relativi subemendamenti.

Il senatore TOSATO (L-SP-PSd'Az) ritiene che prima di votare gli emendamenti del Governo debbano essere preliminarmente esaminati gli altri emendamenti segnalati.

Il relatore STEFANO (*PD*) ritiene invece preferibile porre ai voti anzitutto l'emendamento 17.1000, la cui approvazione consentirebbe di fornire adeguata copertura finanziaria sia ad alcuni interventi già oggetto di votazione sia ad altre proposte ancora da esaminare.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*), nel prendere atto della precisazione del relatore, chiede comunque garanzia che tutti gli altri emendamenti segnalati dai Gruppi e non ancora votati possano essere oggetto di una successiva trattazione.

Si passa all'esame dell'emendamento 17.1000 e dei relativi subemendamenti.

Il relatore STEFANO (*PD*) esprime parere favorevole sui subemendamenti 17.1000/1, 17.1000/8, 17.1000/13, 17.1000/14, 17.1000/47, 17.1000/48, 17.1000/89, 17.1000/90 e 17.1000/2000/11, nonché sull'emendamento 17.1000 del Governo. Sui restanti emendamenti il parere è contrario.

Il sottosegretario MISIANI esprime parere conforme a quello dei relatori. Formula inoltre parere favorevole sul subemendamento dei relatori 17.1000/2000, a condizione che sia riformulato.

Il relatore STEFANO (*PD*), accogliendo la proposta del Governo, riformula il subemendamento 17.1000/2000 in un testo 2 (*pubblicato in allegato*).

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) chiede chiarimenti sulla copertura prevista dal subemendamento dei relatori 17.1000/2000 (testo 2), in quanto le entrate risultano rettifiche rispetto a quelle individuate nel Documento di economia e finanza. Ritiene che una tale evenienza non si sia mai verificata in passato e che sarebbe grave se l'emendamento fosse stato validato dall'Ufficio parlamentare di bilancio. In tal caso, a suo avviso, si potrebbe configurare l'illegittimità dell'intero disegno di legge di bilancio.

Il sottosegretario MISIANI conferma che la proroga dei versamenti delle imposte non ha consentito di tenere conto, in sede di predisposizione della NADEF, del gettito effettivo. Con l'aggiornamento della stima, invece, è risultato un extragettilo rispetto alle previsioni iniziali.

Precisa, inoltre, che l'Ufficio parlamentare di bilancio verifica le previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica del Governo, ma tra i suoi compiti non rientra anche l'esame dei singoli emendamenti.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che, in ogni caso, si tratti di una forzatura contabile inaccettabile e senza precedenti.

Si passa alla votazione.

Posto ai voti con il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo, il subemendamento 17.1000/1 è approvato.

Posto ai voti, previo parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, è invece respinto il subemendamento 17.1000/2.

Il senatore CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*) interviene in dichiarazione di voto sul subemendamento 17.1000/3, volto a equiparare effettivamente il trattamento economico e previdenziale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a quello delle Forze di polizia, mentre – a suo avviso – l'emendamento 17.1000 del Governo si limita a introdurre meri correttivi, che risultano insufficienti.

Posto ai voti, con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, il subemendamento 17.1000/3 è respinto.

Il subemendamento 17.1000/4 è ritirato.

La senatrice PIRRO (*M5S*) ritira il subemendamento 17.1000/5, riservandosi di trasformarlo in un ordine del giorno.

Il senatore CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*), intervenendo in dichiarazione di voto, sottolinea che il subemendamento 17.1000/6 prevede un incremento scaglionato della dotazione organica dei Vigili del fuoco, al fine di tenere conto della capacità del Corpo di provvedere alla formazione delle nuove unità di personale. A suo avviso, il parere contrario del Governo è motivato da ragioni politiche e non tecniche.

Posto ai voti, con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, il subemendamento 17.1000/6 è respinto.

Il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) ritira il subemendamento 17.1000/7.

Con il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo, è posto ai voti il subemendamento 17.1000/8, che risulta approvato.

I subemendamenti 17.1000/9, 17.1000/10, 17.1000/11 e 17.1000/12 sono ritirati.

Posti congiuntamente ai voti, con il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo, i subemendamenti sostanzialmente identici 17.1000/13 e 17.1000/47 sono approvati.

È quindi posto ai voti, con il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo, il subemendamento 17.1000/14, che risulta approvato.

Il PRESIDENTE ricorda che il subemendamento 17.1000/15 è inammissibile.

I subemendamenti 17.1000/16, 17.1000/17 e 17.1000/18 sono ritirati.

Posto ai voti, con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, il subemendamento 17.1000/19 è respinto.

I subemendamenti 17.1000/20 e 17.1000/21 sono ritirati.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, sono respinti i subemendamenti 17.1000/22 e 17.1000/23.

Il subemendamento 17.1000/24 è ritirato.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, sono respinti i subemendamenti 17.1000/25 e 17.1000/26.

Il subemendamento 17.1000/26-*bis* è ritirato.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, sono respinti i subemendamenti 17.1000/27 e 17.1000/28.

Il subemendamento 17.1000/29 è ritirato.

Posto ai voti, con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, il subemendamento 17.1000/30 è respinto.

Il subemendamento 17.1000/31 è ritirato.

Posto ai voti, con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, il subemendamento 17.1000/32 è respinto.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) fa propri i subemendamenti 17.1000/33 e 17.1000/34 e li ritira.

Si passa alla votazione del subemendamento 17.1000/2000/1.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*), a nome del Gruppo, dichiara il proprio voto favorevole, precisando che la proposta di modifica intende utilizzare le presunte maggiori entrate individuate dal Governo per sterilizzare le nuove imposte inserite nella manovra. Al contrario, l'Esecutivo – nonostante l'ampio confronto al proprio interno su questa materia – non è riuscito a trovare altra soluzione che ridurre in maniera simbolica o differire l'applicazione di questi prelievi fiscali.

Posto ai voti, con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, il subemendamento 17.1000/2000/1 è respinto.

I subemendamenti 17.1000/2000/2 e 17.1000/2000/3 sono ritirati.

Posto ai voti, con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, il subemendamento 17.1000/2000/4 è respinto.

I subemendamenti 17.1000/2000/5 e 17.1000/2000/6 sono ritirati.

Il senatore PICETTO FRATIN (*FIBP-UDC*) sottolinea che si sarebbe atteso una modifica del parere sul subemendamento 17.1000/2000/7, dopo l'interlocuzione avuta su questo tema con il Governo.

Su sollecitazione del sottosegretario MISIANI, il relatore STEFANO (*PD*) modifica il parere precedentemente espresso sul subemendamento 17.1000/2000/7 ed esprime un avviso favorevole.

Il sottosegretario MISIANI esprime parere conforme.

I senatori Marco PELLEGRINI (*M5S*), GALLICCHIO (*M5S*), DELL'OLIO (*M5S*), CALANDRINI (*FdI*), DAMIANI (*FIBP-UDC*), FERRO (*FIBP-UDC*) e FANTETTI (*FIBP-UDC*) aggiungono la propria firma al subemendamento in esame.

Posto ai voti con il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo, il subemendamento 17.1000/2000/7 è quindi approvato.

Posto ai voti, con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, il subemendamento 17.1000/2000/8 è respinto.

Il senatore FERRARI (*PD*) fa proprio il subemendamento 17.1000/2000/8 e lo ritira.

Il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) ritira il subemendamento 17.1000/2000/10, e lo trasforma nell'ordine del giorno G/1586/134/5 (*pubblicato in allegato*).

La senatrice BOTTICI (*M5S*) aggiunge la propria firma al subemendamento 17.1000/2000/11.

Posto ai voti con il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo, il subemendamento 17.1000/2000/11 è approvato.

Il subemendamento 17.1000/2000/12 è ritirato.

In assenza del proponente, il subemendamento 17.1000/2000/13 è dichiarato decaduto.

I subemendamenti 17.1000/2000/14, 17.1000/2000/15, 17.1000/2000/16, 17.1000/2000/17, 17.1000/2000/18, 17.1000/2000/19 e 17.1000/2000/20 sono ritirati.

Si apre un breve dibattito sul subemendamento dei relatori 17.1000/2000 (testo 2).

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) esprime perplessità sulla copertura della proposta di modifica in esame.

Il senatore ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che la modifica richiesta dal Governo ha un carattere sostanziale, rispetto al testo originario del subemendamento dei relatori. A suo avviso, la nuova imposta procurerà un gettito consistente, probabilmente pari a circa 100 milioni di euro.

Si associa a tali considerazioni il senatore CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*).

Il sottosegretario MISIANI precisa che l'impatto dell'imposta, in termini di incasso netto, è neutro: infatti, il *tetrapak* viene incluso tra i materiali soggetti all'imposta di 45 centesimi al chilogrammo, mentre sono esclusi i prodotti in plastica riciclata. Si tratta di correzioni marginali, rispetto al testo del subemendamento dei relatori, con uno spostamento di gettito che si autocompensa.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*FIBP-UDC*), intervenendo in dichiarazione di voto, esprime il proprio orientamento contrario su qualsiasi ipotesi di tassazione sulla plastica. A suo avviso, peraltro, dopo la riformulazione del subemendamento, da un lato, si avrà un aumento di gettito irrilevante per il bilancio statale e, dall'altro, si finirà per penalizzare le aziende di alcuni settori produttivi, diminuendone la capacità competitiva. Inoltre, segnala che la distinzione dei materiali plastici risulterà molto difficile.

Posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, il subemendamento 17.1000/2000 (testo 2) è approvato.

Risultano pertanto preclusi i subemendamenti 17.1000/45, 17.1000/49, 17.1000/50, 17.1000/51, 17.1000/52, 17.1000/53, 17.1000/54, 17.1000/56, 17.1000/57, 17.1000/59, 17.1000/60, 17.1000/61, 17.1000/71 (testo 2), 17.1000/72 (testo 2), 17.1000/73, 17.1000/76, 17.1000/77, 17.1000/78, 17.1000/79, 17.1000/80, 17.1000/81, 17.1000/82, 17.1000/83, 17.1000/84, 17.1000/85 e 17.1000/92.

Il PRESIDENTE ricorda che sono inammissibili i subemendamenti 17.1000/35, 17.1000/40, 17.1000/42, 17.1000/44, 17.1000/55, 17.1000/58, 17.1000/64, 17.1000/70, 17.1000/74 e 17.1000/91.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, sono respinti i subemendamenti 17.1000/36 e 17.1000/37.

I subemendamenti 17.1000/38, 17.1000/39, 17.1000/41, 17.1000/43, 17.1000/62, 17.1000/63, 17.1000/65, 17.1000/66, 17.1000/67, 17.1000/68, 17.1000/69, 17.1000/75 (testo 2), 17.1000/86 e 17.1000/87 sono ritirati.

Posto ai voti, con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, il subemendamento 17.1000/46 è respinto.

Con il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo, è posto ai voti il subemendamento 17.1000/48, che risulta approvato.

Il senatore FERRARI (*PD*) fa proprio il subemendamento 17.1000/88 e lo ritira.

Con il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo, è posto ai voti e approvato il subemendamento 17.1000/89, cui aggiungono la propria firma i senatori DELL'OLIO (*M5S*), COMINCINI (*IV-PSI*) e BOTTICI (*M5S*).

Con il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo, è quindi posto ai voti e approvato il subemendamento 17.1000/90, che viene sottoscritto dai senatori COMINCINI (*IV-PSI*) e Marco PELLEGRINI (*M5S*).

Posto ai voti, con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, il subemendamento 17.1000/93 è invece respinto.

Si apre un breve dibattito sull'emendamento del Governo 17.1000.

Il senatore ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*), replicando al sottosegretario Misiani, obietta che, tassando i prodotti la cui plastica deriva da processi di riciclo, si finisce per penalizzare l'economia circolare. Chiede pertanto un'ulteriore verifica sulla *plastic tax*.

La senatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*) rileva che la maggiorazione di 3,5 punti percentuali dell'aliquota IRES applicata ai concessionari autostradali, portuali, ferroviari, di gestione aeroportuale, di frequenze radiofoniche, radiotelevisive e delle comunicazioni, per lo sfruttamento delle acque minerali, per la produzione o distribuzione di energia elettrica non comporterà – come nelle intenzioni del Governo – un miglioramento delle infrastrutture, ma solo un aumento delle tariffe a carico degli utenti.



Il senatore FERRO (*FIBP-UDC*) ritiene che sarebbe più opportuno includere nella platea dei destinatari della norma anche i concessionari per il trasporto e lo stoccaggio di gas naturale, in modo da contenere l'aumento dell'aliquota a un più sostenibile 1,5 per cento, evitando così il rischio di aumento delle tariffe sui consumatori.

Il sottosegretario MISIANI precisa che la plastica riciclata resta esclusa dall'applicazione dell'imposta e che, a seguito delle modifiche apportate, si determinerà una riduzione di gettito superiore al 70 per cento, rispetto alle previsioni originarie.

In secondo luogo, ricorda che in passato l'addizionale IRES era già pari al 27,5 per cento, poi progressivamente ridotta al 24 per cento, fino al 2016. Si è deciso quindi di aumentarla nuovamente, ma solo per un periodo limitato di tre anni e per una platea ridotta di soggetti, cioè i concessionari autostradali, portuali, aeroportuali e ferroviari; inoltre, occorre considerare che i soggetti a cui è applicata tale imposta ricavano utili molto elevati dalla loro attività.

Posto ai voti con il parere favorevole dei relatori, l'emendamento 17.1000 del Governo, come subemendato, risulta approvato.

Il senatore TARICCO (*PD*) segnala un refuso nel testo dell'emendamento 60.0.121, dal quale occorre espungere il comma 4, su cui peraltro la relazione tecnica aveva rilevato alcune criticità.

Il senatore CALANDRINI (*FdI*) interviene sull'ordine dei lavori, chiedendo che si proceda innanzitutto all'esame degli emendamenti segnalati.

Il relatore STEFANO (*PD*), nel rimettersi al Presidente sull'ordine di priorità da seguire, ritiene preferibile riprendere l'esame a partire dall'emendamento 8.2000 e relativi subemendamenti, con l'espressione dei pareri.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*), nel concordare con le considerazioni del senatore Calandrini, ritiene opportuno procedere all'esame degli emendamenti che hanno una maggiore valenza politica per le opposizioni.

Il senatore PICETTO FRATIN (*FIBP-UDC*) concorda con i senatori Calandrini e Tosato. Ritiene importante assicurare uno svolgimento più ordinato dei lavori, riconoscendo priorità agli emendamenti politicamente più rilevanti, anche per evitare che possano essere dichiarati preclusi a seguito di riformulazioni degli emendamenti dei relatori, come accaduto con l'approvazione del subemendamento 17.1000/2000 (testo 2).

Dichiara comunque la disponibilità del suo Gruppo ad accelerare i lavori, eventualmente anche attraverso la bocciatura tecnica degli emendamenti.

Il PRESIDENTE fa osservare che, essendo ormai imminente il termine entro il quale la Commissione deve completare l'esame in sede referente del disegno di legge, si rende necessario proseguire speditamente i lavori, che comunque – assicura – si stanno svolgendo in modo regolare e ordinato, nonostante la complessità della materia. Sottolinea, inoltre, che sarà possibile esaminare tutte le proposte di modifica, in quanto non sono molti gli emendamenti dei relatori riformulati che potrebbero causare la preclusione dei relativi subemendamenti.

Il sottosegretario Laura CASTELLI, in riferimento al subemendamento 17.1000/2000 (testo 2), segnala l'opportunità di una correzione formale alla lettera *d*).

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) osserva che non è possibile modificare un testo già votato.

Il relatore STEFANO (*PD*) ribadisce la proposta di esprimere i pareri a partire dall'emendamento 8.2000 e relativi subemendamenti, per poi sospendere brevemente i lavori in modo che il Governo possa svolgere i necessari approfondimenti.

Non essendovi altre osservazioni, così resta stabilito.

Il relatore STEFANO (*PD*) esprime parere favorevole sui subemendamenti 8.2000/1, 8.2000/11, 12.2000/7, 12.2000/8, 12.2000/9, 12.2000/10, 17.0.2001/1, 18.2001/1 (testo 2), 18.2001/6, 18.0.2002/2, 28.2000/6, 28.2000/7, 28.2000/8, 28.2000/9, 28.2000/14, 28.2000/15, 34.2000/6, 34.2000/8, 34.2000/10, 44.2000/8, 44.2000/9, 44.2000/11, 44.2000/17, 44.2000/18, 44.2000/19, 44.2000/20, 47.0.2000/3, 47.0.2000/8, 49.0.2000/4, 49.0.2001/3, 55.0.2000/4, 55.0.2000/6, 55.0.2000/11, 55.0.2000/16 (testo 2), 55.0.2000/17, 58.0.2000/2 (testo 2), 58.0.2000/4, 73.0.2000/1 e 73.0.2000/2 (testo 2). Sui restanti subemendamenti relativi agli emendamenti dei relatori presentati il 7 dicembre, il parere è contrario.

La relatrice ACCOTO (*M5S*) esprime parere favorevole sui subemendamenti 6.2000/1, 8.2002/4, 8.2003/3, 11.2000/13, 11.2000/16, 11.2000/17, 11.2000/18, 25.2000 (testo 2)/2, 28.2001/5, 28.2001/12, 28.2001/16, 39.2000/4, 40.2000/8, 40.2000/11, 47.2000/4, 47.2000/7, 58.0.2002/3, 63.2000/8, 91.0.2000/2, 91.0.2000/6 e 91.0.2000/7.

Al fine di consentire un'adeguata presa d'atto di tali pareri, il Presidente dispone una sospensione della seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 1,50, riprende alle ore 2,55.*

Il PRESIDENTE annuncia l'inammissibilità dell'emendamento 8.2002/4 (testo 2) e informa di aver revocato la dichiarazione di inammissibilità degli emendamenti 6.2000/1, 40.2000/10, 40.2000/11 e 91.0.2000/2.

Comunica poi che è stato presentato l'ulteriore emendamento 58.0.2002/9 (testo 2) (*pubblicato in allegato*).

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 43.0.13 (testo 2), sul quale la RELATRICE e il rappresentante del GOVERNO hanno espresso parere favorevole.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*), pur apprezzando la finalità della proposta, volta ad aumentare le detrazioni fiscali per spese veterinarie, contesta la mancata espressione di un parere altrettanto favorevole da parte di relatori e Governo su emendamenti che riguardavano temi più rilevanti legati alle persone, come le cure sanitarie, le crisi aziendali e la diminuzione dei livelli occupazionali. Invita quindi la maggioranza, alla quale comunque riconosce il merito di aver proposto alcuni emendamenti condivisibili, a non perdere di vista le priorità e a offrire soluzioni concrete ai numerosi problemi che riguardano i cittadini. Infine, annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*FIBP-UDC*) ricorda che il suo Gruppo ha presentato alcuni emendamenti in tema di spese veterinarie, attualmente accantonati. In particolare, l'emendamento 85.0.3 prevede che le detrazioni fiscali riguardino solo le persone di età superiore ai 65 anni. A suo parere per l'emendamento 43.0.13 (testo 2) sarebbe stata preferibile una formulazione che prevedesse anche un riferimento al reddito dell'interessato, così da attribuire il beneficio solo ai meno abbienti, e anche una più precisa definizione di «animale». In conclusione, sottoscrive e riformula in un testo 2 gli emendamenti 2.0.2, 2.0.3 e 85.0.3 (*pubblicati in allegato*).

La senatrice ANGRISANI (*M5S*) riformula l'emendamento 75.0.9 in un testo 2 (*pubblicato in allegato*).

Messi ai voti congiuntamente, gli emendamenti 2.0.2 (testo 2), 2.0.3 (testo 2), 43.0.13 (testo 2), 75.0.9 (testo 2) e 85.0.3 (testo 2) sono approvati.

Si passa all'esame dell'emendamento 94.10 (testo 2), sul quale il rappresentante del Governo esprime parere favorevole, a condizione che venga riformulato in un nuovo testo di cui dà lettura.

Il senatore COLLINA (*PD*) accetta la proposta del rappresentante del Governo e riformula l'emendamento 94.10 (testo 2) in un testo 3 (*pubblicato in allegato*).

Prende la parola per dichiarazione di voto favorevole il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*), che segnala tuttavia la necessità di maggiori approfondimenti su diversi emendamenti in esame, che avrebbero altresì bisogno delle relazioni tecniche.

Con il parere favorevole anche del relatore STEFANO (*PD*), l'emendamento 94.10 (testo 3), posto in votazione, risulta accolto.

Si passa all'esame dell'emendamento 31.0.1 (testo 2), sul quale il rappresentante del Governo esprime un parere favorevole condizionato a una riformulazione di cui dà lettura.

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) accoglie la proposta di riformulazione e trasforma l'emendamento 31.0.1 (testo 2) nell'emendamento 31.0.1 (testo 3) (*pubblicato in allegato*). Interviene poi in dichiarazione di voto favorevole, ricordando la rilevanza artistica dei palazzi di Erba e Rivoli interessati dall'intervento.

Con il parere favorevole anche del relatore STEFANO (*PD*), l'emendamento 31.0.1 (testo 3), messo ai voti, è approvato.

Con il parere favorevole del relatore STEFANO (*PD*) e del rappresentante del Governo, viene posto ai voti e approvato l'emendamento 44.36 (testo 2) (*pubblicato in allegato*).

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 58.0.2002 e dei relativi subemendamenti.

Il relatore STEFANO (*PD*) esprime parere favorevole sui subemendamenti 58.0.2002/8 e 58.0.2002/9 e contrario sulle rimanenti proposte.

Si associa il rappresentante del GOVERNO, che esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 58.0.2002.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) ritira il subemendamento 58.0.2002/9 (testo 2) a favore del subemendamento 58.0.2002/9, che viene sottoscritto dai senatori dei Gruppi Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e Italia Viva. Ritira altresì il subemendamento 58.0.2002/13, nonché tutti i subemendamenti agli emendamenti 6.2000 e 8.2000, ad eccezione della proposta 8.2000/7. Trasforma inoltre negli ordini del giorno G/1586/141/5 e G/1586/149/5 (*pubblicati in allegato*), i subemendamenti 47.0.2000/7 e 95.2000/4.

La senatrice CONZATTI (*IV-PSI*) ritira i subemendamenti 58.0.2002/4, 58.0.2002/18, 58.0.2002/19, 58.0.2002/21 e 58.0.2002/23.

Ritira inoltre il subemendamento 58.0.2002/20 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/1586/145/5 (*pubblicato in allegato*).

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) ritira i subemendamenti 58.0.2002/11 e 58.0.2002/12.

Il senatore FERRARI (*PD*) sottoscrive e ritira il subemendamento 58.0.2002/14.

La senatrice PIRRO (*M5S*) ritira i subemendamenti 58.0.2002/15 e 58.0.2002/16.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) sottoscrive e ritira i subemendamenti 58.0.2002/24, 58.0.2002/25 e 58.0.2002/27.

Posti separatamente ai voti, i subemendamenti 58.0.2002/1, 58.0.2002/2 e 58.0.2002/5 sono respinti.

Il senatore MANCA (*PD*) riformula il subemendamento 58.0.2002/7 in un testo 2, pubblicato in allegato, e ritira il subemendamento 58.0.2002/22.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti 58.0.2002/7 (testo 2), 58.0.2002/8 e 58.0.2002/9 sono approvati.

Messi separatamente in votazione, vengono quindi respinti i subemendamenti 58.0.2002/17 e 58.0.2002/26.

Infine, l'emendamento 58.0.2002, come modificato, risulta accolto.

Il RELATORE esprime parere favorevole sugli emendamenti 45.14, 69.0.23, 101.15 e 92.2, a condizione che vengano rispettivamente riformulati in testi di cui dà lettura.

Si associa il rappresentante del GOVERNO.

Il senatore FANTETTI (*FIBP-UDC*) accetta la proposta del relatore e riformula l'emendamento 45.14 in un testo 2 (*pubblicato in allegato*).

Posto ai voti, l'emendamento 45.14 (testo 2) è approvato.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*FIBP-UDC*) sottoscrive e riformula, accogliendo la richiesta del relatore, l'emendamento 69.0.23 in un testo 2 (*pubblicato in allegato*).

Messo in votazione, l'emendamento 69.0.23 (testo 2) è accolto.

Il senatore CALANDRINI (*FdI*) riformula l'emendamento 101.15 in un testo 2 (*pubblicato in allegato*), secondo l'indicazione del relatore.

L'emendamento 101.15 (testo 2), posto ai voti, è approvato.

Il senatore accetta la proposta del relatore e riformula l'emendamento 92.2 in ENDRIZZI (*M5S*) un testo 2 (*pubblicato in allegato*).

Posto ai voti, l'emendamento 92.2 (testo 2) è approvato.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 8.2000 e dei relativi subemendamenti.

Il RELATORE esprime parere favorevole sui subemendamenti 8.2000/1, 8.2000/7, se riformulato in un testo di cui dà lettura, e 8.2000/1 e contrario sulle rimanenti proposte.

Si associa il rappresentante del Governo, che esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 8.2000.

La senatrice CONZATTI (*IV-PSI*) ritira i subemendamenti 8.2000/3 e 8.2000/4, trasformando questa seconda proposta nell'ordine del giorno G/1586/129/5 (*pubblicato in allegato*).

La senatrice BOTTICI (*M5S*) sottoscrive e ritira il subemendamento 8.2000/6.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) accoglie la proposta del relatore e riformula l'emendamento 8.2000/7 in un testo 2 (*pubblicato in allegato*).

Posti separatamente ai voti, i subemendamenti 8.2000/1, 8.2000/7 (testo 2) e 8.2000/11 (testo 2) sono approvati.

La Commissione approva quindi l'emendamento 8.2000, come modificato.

Si passa all'esame dell'emendamento 55.0.43, che, con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del Governo, viene posto ai voti e accolto.

Si passa poi all'esame dell'emendamento 28.0.68, che, con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del Governo, viene posto ai voti e accolto.

Il senatore PICETTO FRATIN (*FIBP-UDC*) ritira e trasforma negli ordini del giorno G/1586/133/5 e G/1586/148/5 (*pubblicato in allegato*), le proposte 8.2003/5 e 84.2.

Si passa all'esame dell'emendamento 17.0.10 (testo 3) (*pubblicato in allegato*), che viene sottoscritto dai senatori dei Gruppi Forza Italia e Fratelli d'Italia, sul quale il RELATORE e il rappresentante del Governo esprimono parere favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento 17.0.10 (testo 3) è accolto.

Risulta pertanto assorbito il subemendamento 58.0.2001/16.

Il PRESIDENTE dispone quindi una breve sospensione della seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 4,45, è ripresa alle ore 4,55.*

Il RELATORE propone di passare all'esame dell'emendamento 8.2002 e relativi subemendamenti. Esprime pertanto parere favorevole sul subemendamento 8.2002/4 (testo 2), a condizione che sia riformulato in un testo 3, che illustra. Il parere è invece contrario su tutti i restanti subemendamenti. Raccomanda infine l'approvazione dell'emendamento 8.2002.

Il sottosegretario MISIANI si esprime in maniera conforme.

Il senatore MANCA (*PD*) ritira il subemendamento 8.2002/1.

La senatrice PIRRO (*M5S*) ritira il subemendamento 8.2002/2.

Il senatore COLLINA (*PD*) ritira il subemendamento 8.2002/3.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) accetta la riformulazione proposta dal relatore.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*FIBP-UDC*) preannuncia il proprio voto favorevole.

Il subemendamento 8.2002/4 (testo 3) (*pubblicato in allegato*), viene posto in votazione e approvato.

Il RELATORE riformula l'emendamento 8.2002, come subemendato, in modo tale che abbia lo stesso testo dell'emendamento 8.23 (testo 2), del quale a sua volta propone una riformulazione in un testo 3.

Gli emendamenti 8.2002 (testo 2), congiuntamente all'emendamento 8.23 (testo 3) (*pubblicati in allegato*), vengono posti in votazione e approvati.

Si passa all'emendamento 8.2003.

Il RELATORE esprime parere favorevole sul subemendamento 8.2003/3. Il parere è contrario su tutti i restanti subemendamenti. Raccomanda infine l'approvazione dell'emendamento 8.2003.

Il sottosegretario MISIANI si esprime in maniera conforme.

Il senatore MOLLAME (M5S) ritira il subemendamento 8.2003/1 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/1586/132/5 (*pubblicato in allegato*).

Il subemendamento 8.2003/2 viene posto in votazione e respinto.

È invece approvato il subemendamento 8.2003/3.

Il senatore MOLLAME (M5S) ritira il subemendamento 8.2003/4.

Il senatore MANCA (PD) ritira il subemendamento 8.2003/6.

La senatrice PIRRO (M5S) ritira il subemendamento 8.2003/7 e sottoscrive e ritira i subemendamenti 8.2003/8 e 8.2003/9.

Viene quindi posto in votazione e approvato l'emendamento 8.2003 come subemendato.

La senatrice BOLDRINI (PD) ritira l'emendamento 54.0.7 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/1586/143/5 (*pubblicato in allegato*).

La senatrice PIRRO (M5S) ritira gli emendamenti 55.0.112 e 101.0.27 (testo 2) e li trasforma negli ordini del giorno G/1586/144/5 e G/1586/150/5 (*pubblicati in allegato*).

La senatrice RIVOLTA (L-SP-PSd'Az) si sofferma sugli emendamenti segnalati dal proprio Gruppo che si intendono porre in votazione. Segnala in particolare gli emendamenti 17.1, 32.0.2, 32.0.3, 36.0.3, 42.0.8 (testo 2), 42.0.11, 60.0.163, 63.7, 79.1, 81.2, 82.3 e 103.1.

La senatrice CONZATTI (IV-PSI) ritira l'emendamento 52.0.5 (testo 2) e lo trasforma nell'ordine del giorno G/1586/142 (*pubblicato in allegato*).

Il senatore Marco PELLEGRINI (M5S) ritira gli emendamenti 96.0.8 e 53.1 e si riserva di trasformarli in altrettanti ordini del giorno.

Il senatore PRESUTTO (M5S) ritira l'emendamento 36.0.19 (testo 2) e lo trasforma nell'ordine del giorno G/1586/137/5 (*pubblicato in allegato*).

Il senatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)) ritira l'emendamento 20.0.2 e si riserva di trasformarlo in un ordine del giorno.



Il senatore TARICCO (*PD*) ritira l'emendamento 60.0.106 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/1586/147/5 (*pubblicato in allegato*).

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*) ritira l'emendamento 87.6 e si riserva di trasformarlo in un ordine del giorno.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*FIBP-UDC*) si sofferma sugli emendamenti segnalati dal proprio Gruppo che si intendono porre in votazione. Segnala in particolare gli emendamenti 18.0.1, 18.0.18, 21.0.2, 24.0.15, 28.74, 32.0.130, 36.0.10, 36.0.12, 42.0.10, 58.0.46, 58.0.49, 60.0.162, 78.2, 79.3 e 82.5.

Il senatore FANTETTI (*FIBP-UDC*) ritira l'emendamento 32.0.142 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/1586/136/5 (*pubblicato in allegato*).

La senatrice PIRRO (*M5S*) ritira gli emendamenti 15.0.5, 18.0.24 e 22.0.22 e li trasforma negli ordini del giorno G/1586/152/5, G/1586/155/5 e G/1586/157/5 (*pubblicati in allegato*).

Ritira inoltre e preannuncia la trasformazione in altrettanti ordini del giorno dei seguenti emendamenti: 18.0.52, 18.0.14, 32.0.53, 41.0.7, 75.0.16 e 75.0.17.

Il senatore CALANDRINI (*FdI*) si sofferma sugli emendamenti segnalati dal proprio Gruppo che si intendono porre in votazione. Segnala in particolare gli emendamenti 32.0.139 e 101.14.

Il senatore TOSATO raccomanda l'approvazione dell'emendamento 60.0.163 (testo 3), recante misure di prevenzione per la proliferazione della fauna selvatica.

L'emendamento, con il parere contrario dei relatori e del Governo, viene posto in votazione e respinto.

L'emendamento 79.1 (testo 2), avente il parere contrario dei relatori e del Governo, risulta precluso dall'approvazione dell'emendamento 17.100.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 82.3, soppressivo dell'articolo 82 del disegno di legge.

L'emendamento, con il parere contrario dei relatori e del Governo, viene posto in votazione e respinto.

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 103.1, concernente il Fondo per il servizio civile.

L'emendamento, con il parere contrario dei relatori e del Governo, viene posto in votazione e respinto.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*FIBP-UDC*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 18.0.1, recante disposizioni per l'assunzione di personale delle Forze armate, delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco.

La senatrice TOFFANIN (*FIBP-UDC*) aggiunge la propria firma.

L'emendamento, con il parere contrario dei relatori e del Governo, viene posto in votazione e respinto.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*FIBP-UDC*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 18.0.18, concernente l'assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato.

L'emendamento, con il parere contrario dei relatori e del Governo, viene posto in votazione e respinto.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*FIBP-UDC*) aggiunge all'elenco degli emendamenti segnalati la proposta 21.0.2 e ne raccomanda l'approvazione.

L'emendamento, con il parere contrario dei relatori e del Governo, viene posto in votazione e respinto.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*FIBP-UDC*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 24.0.15, concernente la proroga della sospensione dei mutui degli enti locali colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

L'emendamento, con il parere contrario dei relatori e del Governo, viene posto in votazione e respinto.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*FIBP-UDC*) IN raccomanda l'approvazione dell'emendamento 28.74, concernente l'attivazione di posti di ricercatore e borse di dottorato per il sostegno ai giovani nella fase iniziale della carriera accademica.

L'emendamento, con il parere contrario dei relatori e del Governo, viene posto in votazione e respinto.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*FIBP-UDC*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 32.0.130, recante incentivi all'occupazione giovanile e per il rientro dei giovani meritevoli.

L'emendamento, con il parere contrario dei relatori e del Governo, viene posto in votazione e respinto.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*FIBP-UDC*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 42.0.10, concernente il Fondo per la videosorveglianza.

L'emendamento, con il parere contrario dei relatori e del Governo, viene posto in votazione e respinto.

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 42.0.11, concernente il Fondo per la videosorveglianza a tutela dei minori e degli anziani.

L'emendamento, con il parere contrario dei relatori e del Governo, viene posto in votazione e respinto.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*FIBP-UDC*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 58.0.46, recante misure di sostegno all'attività libero professionale e all'inserimento di giovani professionisti nel mondo del lavoro.

L'emendamento, con il parere contrario dei relatori e del Governo, viene posto in votazione e respinto.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*FIBP-UDC*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 58.0.49 (testo 2), concernente i soggetti che non hanno presentato domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 31 dicembre 2013.

L'emendamento, con il parere contrario dei relatori e del Governo, viene posto in votazione e respinto.

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 60.0.163 (testo 3), recante misure per prevenire la proliferazione della fauna selvatica.

L'emendamento, con il parere contrario dei relatori e del Governo, viene posto in votazione e respinto.

Poiché gli emendamenti 78.2 e 79.3 non possono essere posti in votazione in quanto preclusi dall'approvazione di altro emendamento, il senatore PICHETTO FRATIN (*FIBP-UDC*) aggiunge la firma dei componenti in Commissione del proprio Gruppo all'emendamento 60.0.16.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*FIBP-UDC*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 82.5, soppressivo dell'articolo 82 del disegno di legge.

L'emendamento, con il parere contrario dei relatori e del Governo, viene posto in votazione e respinto.

Il senatore CALANDRINI (*FdI*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 32.0.139, concernente il versamento obbligatorio del deposito cauzionale a garanzia della solvibilità fiscale.

Il senatore ZULIANI (*L-SP-PSd'Az*) sottoscrive tale emendamento.

L'emendamento, con il parere contrario dei relatori e del Governo, viene posto in votazione e respinto.

Il senatore CALANDRINI (*FdI*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 101.14, dedicato al potenziamento delle misure di rimpatrio degli stranieri verso i paesi di origine.

Il senatore ZULIANI (*L-SP-PSd'Az*) sottoscrive tale emendamento.

L'emendamento, con il parere contrario dei relatori e del Governo, viene quindi posto in votazione e respinto.

Il PRESIDENTE dispone a questo punto una breve sospensione della seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 6, riprende alle ore 6,50.*

Il senatore CALANDRINI (*FdI*) chiede l'accantonamento degli emendamenti 36.12, 36.14 e 36.21, relativi alla situazione di Venezia.

Riprende la votazione degli emendamenti e relativi subemendamenti precedentemente accantonati.

Il senatore COMINCINI (*IV-PSI*) chiede di accantonare nuovamente il subemendamento 8.2001/1.

Il PRESIDENTE precisa che in tal modo non sarebbe possibile procedere alla votazione dell'emendamento 8.2001.

Il senatore PICETTO FRATIN (*FIBP-UDC*), comprendendo le difficoltà della maggioranza e del Governo di concludere in tempi ristretti l'esame del disegno di legge n. 1586, assicura che il suo Gruppo non solleverebbe questioni se l'eventuale maxiemendamento, che probabilmente il Governo potrebbe presentare in Aula, contenesse qualche modifica rispetto al testo licenziato in Commissione, purché si sia già discusso dell'argomento.

Il senatore COMINCINI (*IV-PSI*), pur ringraziando il senatore Picetto Fratin per la disponibilità, ritiene preferibile ritirare il subemendamento 8.2001/1 e trasformarlo nell'ordine del giorno G/1586/130/5 (*pubblicato in allegato*).

Il PRESIDENTE segnala che i subemendamenti 8.2001/2, 8.2001/3, 8.2001/5, 8.2001/6, 8.2001/7, 8.2001/10, 8.2001/11, 8.2001/12, 8.2001/16, 8.2001/18 e 8.2001/20 sono inammissibili.

I subemendamenti 8.2001/8, 8.2001/9, 8.2001/15, 8.2001/17 e 8.2001/19 vengono ritirati dai rispettivi proponenti. È altresì ritirato il subemendamento 8.2001/13 e trasformato nell'ordine del giorno G/1586/131/5 (*pubblicato in allegato*).

In assenza del proponente, il subemendamento 8.2001/4 è dichiarato decaduto.

Posto ai voti, con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, il subemendamento 8.2001/14 è respinto.

La Commissione, previo parere favorevole del rappresentante del Governo, approva invece l'emendamento 8.2001.

Si passa all'emendamento 10.2000 dei relatori e ai relativi subemendamenti.

I subemendamenti 10.2000/1 e 10.2000/2 sono ritirati.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, i subemendamenti 10.2000/3 e 10.2000/4 sono respinti.

Il subemendamento 10.2000/5 è inammissibile.

Posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, l'emendamento 10.2000 è approvato.

Si passa all'emendamento 12.2000 e ai relativi subemendamenti.

I subemendamenti 12.2000/1, 12.2000/2 e 12.2000/3 vengono ritirati.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, i subemendamenti 12.2000/4 e 12.2000/5 sono respinti.

Il PRESIDENTE ricorda che il subemendamento 12.2000/6 è inammissibile.

Posti separatamente ai voti con il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo, i subemendamenti 12.2000/7 (testo 2), 12.2000/8 (testo 2), 12.2000/9 (testo 2) e 12.2000/10 (testo 2) (*pubblicati in allegato*), vengono approvati.

Il subemendamento 12.2000/11 è invece ritirato.

Posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, l'emendamento 12.2000, come subemendato, risulta approvato.

Si passa all'emendamento 17.0.2000 e ai relativi subemendamenti.

Il subemendamento 17.0.2000/1 è ritirato, mentre il subemendamento 17.0.2000/2 è inammissibile.

Posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, l'emendamento 17.0.2000 viene approvato.

Si passa all'emendamento 17.0.2001 e ai relativi subemendamenti.

Posto ai voti con il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo, il subemendamento 17.0.2001/1 è approvato.

Il subemendamento 17.0.2001/2 è inammissibile.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è inoltre approvato l'emendamento 17.0.2001, come subemendato.

Si passa all'emendamento 18.2000 e ai relativi subemendamenti.

Contrari i relatori e il rappresentante del Governo, il subemendamento 18.2000/1 è respinto.

I subemendamenti 18.2000/2, 18.2000/3, 18.2000/6 e 18.2000/7 sono ritirati.

I subemendamenti 18.2000/4, 18.2000/8, 18.2000/9 e 18.2000/10 sono inammissibili.

La Commissione approva, invece, previo parere favorevole del rappresentante del Governo, l'emendamento 18.2000.

Si passa all'emendamento 18.2001 e ai relativi subemendamenti.

Posto ai voti con il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo, il subemendamento 18.2001/1 (testo 2) è approvato.

I subemendamenti 18.2001/2 e 18.2001/3 sono inammissibili.

Posto ai voti, con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, viene respinto il subemendamento 18.2001/4.

È invece approvato, previo parere favorevole del rappresentante del Governo, l'emendamento 18.2001 (testo corretto) (*pubblicato in allegato*), come subemendato.

Si passa all'emendamento 18.0.2000 e ai relativi subemendamenti.

I subemendamenti 18.0.2000/1, 18.0.2000/4, 18.0.2000/6 e 18.0.2000/7 sono ritirati.

I subemendamenti 18.0.2000/2, 18.0.2000/3 e 18.0.2000/5 sono inammissibili.

Posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, l'emendamento 18.0.2000 è approvato.

Si passa all'emendamento 18.0.2001 e ai relativi subemendamenti.

I subemendamenti 18.0.2001/1, 18.0.2001/2, 18.0.2001/3, 18.0.2001/4 e 18.0.2001/5 sono ritirati.

Previo parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo, il subemendamento 18.0.2001/6 risulta approvato.

La Commissione approva altresì, con il parere favorevole del rappresentante del Governo, l'emendamento 18.0.2001, come subemendato.

Si passa all'emendamento 18.0.2002 e ai relativi subemendamenti.

Il subemendamento 18.0.2002/1 è ritirato.

Previo parere favorevole dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione approva quindi il subemendamento 18.0.2002/2 (testo 2) (*pubblicato in allegato*).

In assenza del proponente, il subemendamento 18.0.2002/3 è dichiarato decaduto.

Posto ai voti, con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, il subemendamento 18.0.2002/4 è respinto.

Il subemendamento 18.0.2002/5 è ritirato.

Favorevole il rappresentante del Governo, l'emendamento 18.0.2002, come subemendato, viene approvato.

Si passa all'emendamento 28.2000 e ai relativi subemendamenti.

I subemendamenti 28.2000/1, 28.2000/2, 28.2000/4, 28.2000/5 e 28.2000/8 sono ritirati.

Il subemendamento 28.2000/3 è inammissibile.

Posti separatamente ai voti con il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo, i subemendamenti 28.2000/6 (testo 2), 28.2000/9 (testo 2), 28.2000/14 (testo 2) e 28.2000/15 (testo 2) (*pubblicati in allegato*), sono approvati. È altresì approvato il subemendamento 28.2000/7.

Posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 28.2000, come subemendato, è approvato.

L'emendamento 28.0.2000 dei relatori è inammissibile.

Si passa all'emendamento 34.2000 e ai relativi subemendamenti.

Posto ai voti, con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, il subemendamento 34.2000/1 è respinto.

Sono ritirati i subemendamenti 34.2000/2, 34.2000/4, 34.2000/5, 34.2000/9, 34.2000/11 e 34.2000/12.

In assenza del proponente, il subemendamento 34.2000/3 è dichiarato decaduto.

I subemendamenti 34.2000/6 e 34.2000/7 sono inammissibili.

Posti separatamente ai voti con il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo, i subemendamenti 34.2000/8 e 34.2000/10 sono approvati.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, la Commissione approva inoltre l'emendamento 34.2000, come subemendato.

Si passa all'emendamento 44.2000 e ai relativi subemendamenti.

Sono ritirati i subemendamenti 44.2000/1, 44.2000/2, 44.2000/3, 44.2000/4 (testo 2), 44.2000/5, 44.2000/6, 44.2000/7, 44.2000/10 e 44.2000/13.

I subemendamenti 44.2000/8, 44.2000/9, 44.2000/12, 44.2000/14, 44.2000/15 e 44.2000/16 sono inammissibili.

Posti separatamente ai voti con il parere favorevole dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, sono approvati i subemendamenti 44.2000/11, 44.2000/17 e 44.2000/18.



La senatrice CONZATTI (*IV-PSI*) sottoscrive il subemendamento 44.2000/18.

Posti separatamente ai voti con il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo, i subemendamenti 44.2000/19 (testo 2) e 44.2000/20 (testo 2) (*pubblicati in allegato*), sono approvati.

È altresì approvato, con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 44.2000, come subemendato.

Si passa all'emendamento 47.0.2000 dei relatori e ai relativi subemendamenti.

I subemendamenti 47.0.2000/1, 47.0.2000/2, 47.0.2000/6, 47.0.2000/7 e 47.0.2000/10 sono ritirati.

Con il parere favorevole dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, è approvato il subemendamento 47.0.2000/3.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, i subemendamenti 47.0.2000/4 e 47.0.2000/5 sono invece respinti.

La Commissione approva, quindi, previo parere favorevole dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, il subemendamento 47.0.2000/8 e respinge, con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, il subemendamento 47.0.2000/9.

È quindi approvato, previo parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 47.0.2000, come subemendato.

L'emendamento 47.0.2001 è inammissibile; pertanto i relativi subemendamenti sono dichiarati decaduti.

Si passa all'emendamento 49.0.2000 e ai relativi subemendamenti.

Sono ritirati i subemendamenti 49.0.2000/1 e 49.0.2000/2.

Il subemendamento 49.0.2000/3 è inammissibile.

Previo parere favorevole dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, il subemendamento 49.0.2000/4 è approvato.

È del pari approvato, con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 49.0.2000, come subemendato.

Si passa all'emendamento 49.0.2001 e ai relativi subemendamenti.

Sono ritirati i subemendamenti 49.0.2001/1, 49.0.2001/2 e 49.0.2001/4.

Posto ai voti con il parere favorevole dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, il subemendamento 49.0.2001/3 (testo 2) (*pubblicato in allegato*), è approvato.

I subemendamenti 49.0.2001/5, 49.0.2001/6 e 49.0.2001/7 sono inammissibili.

Con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 49.0.2001, come subemendato, è approvato.

Si passa all'emendamento 52.0.2000 e ai relativi subemendamenti.

Sono ritirati i subemendamenti 52.0.2000/1, 52.0.2000/2, 52.0.2000/3, 52.0.2000/4, 52.0.2000/5, 52.0.2000/6 e 52.0.2000/7.

Il subemendamento 52.0.2000/8 è inammissibile.

Posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 52.0.2000 risulta approvato.

Si passa all'emendamento 55.0.2000 e ai relativi subemendamenti.

Sono ritirati i subemendamenti 55.0.2000/1, 55.0.2000/2, 55.0.2000/3, 55.0.2000/7, 55.0.2000/10, 55.0.2000/12 e 55.0.2000/13.

Posto ai voti con il parere favorevole dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, il subemendamento 55.0.2000/4 viene approvato.

È invece respinto, con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, il subemendamento 55.0.2000/5.

Posto ai voti con il parere favorevole dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, il subemendamento 55.0.2000/6 risulta approvato.

I subemendamenti 55.0.2000/8, 55.0.2000/9, 55.0.2000/14, 55.0.2000/15, 55.0.2000/17a e 55.0.2000/18 sono inammissibili.

Posti separatamente ai voti con il parere favorevole dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, i subemendamenti 55.0.2000/11, 55.0.2000/16 (testo 2) e 55.0.2000/17 (testo 2) (*pubblicato in allegato*), sono approvati.

Con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 55.0.2000, come subemendato, viene quindi approvato.

Si passa all'emendamento 58.0.2000 e ai relativi subemendamenti.

I subemendamenti 58.0.2000/1, 58.0.2000/6, 58.0.2000/11 e 58.0.2000/12 sono inammissibili.

Posto ai voti con il parere favorevole dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, il subemendamento 58.0.2000/2 (testo 3) (*pubblicato in allegato*), è approvato.

Sono ritirati i subemendamenti 58.0.2000/3, 58.0.2000/5, 58.0.2000/7, 58.0.2000/9 e 58.0.2000/10.

La Commissione approva, quindi, previo parere favorevole dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, il subemendamento 58.0.2000/4 e respinge il subemendamento 58.0.2000/8, sul quale i RELATORI e il rappresentante del GOVERNO hanno espresso parere contrario.

Posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 58.0.2000, come subemendato, è invece approvato.

Si passa all'emendamento 70.2000 e ai relativi subemendamenti.

Sono ritirati i subemendamenti 70.2000/1 e 70.2000/2.

Posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 70.2000 è approvato.

Si passa all'emendamento 72.2000 e ai relativi subemendamenti.

Sono ritirati i subemendamenti 72.2000/1 e 72.2000/3.

Il subemendamento 72.2000/2 è inammissibile, mentre il subemendamento 72.2000/4 era già stato precedentemente ritirato.

Posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 72.2000 risulta approvato.

Si passa all'emendamento 73.0.2000 e ai relativi subemendamenti.

Posti separatamente ai voti con il parere favorevole dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, i subemendamenti 73.0.2000/1 e 73.0.2000/2 (testo 2) sono approvati.

La Commissione approva altresì, previo parere favorevole del rappresentante del GOVERNO l'emendamento 73.0.2000, come subemendato.

Si passa all'emendamento 86.2000 e ai relativi subemendamenti.

Sono ritirati i subemendamenti 86.2000/1, 86.2000/2, 86.2000/3 e 86.2000/4.

Posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 86.2000 è approvato.

Si passa all'emendamento 95.2000 e ai relativi subemendamenti.

I subemendamenti 95.2000/1, 95.2000/2, 95.2000/3, 95.2000/4, 95.2000/5, 95.2000/6, 95.2000/9, 95.2000/10, 95.2000/11, 95.2000/12 e 95.2000/13 sono inammissibili.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici subemendamenti 95.2000/7 e 95.2000/14 sono approvati.

Con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, è quindi l'emendamento 95.2000, come subemendato.

Si passa all'emendamento 96.2000 e ai relativi subemendamenti.

Con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione respinge il subemendamento 96.2000/1.

Sono ritirati i subemendamenti 96.2000/2, 96.2000/8, 96.2000/9, 96.2000/10 e 96.2000/13.

Posti separatamente ai voti, con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti i subemendamenti 96.2000/3, 96.2000/4, 96.2000/5, 96.2000/6, 96.2000/7, 96.2000/11 e 96.2000/12.

Previo parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 96.2000 risulta approvato.

Si passa all'emendamento 97.2000 e ai relativi subemendamenti.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del GOVERNO, il subemendamento 97.2000/1 è respinto.

Sono ritirati i subemendamenti 96.2000/2 e 96.2000/4.

Con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, il subemendamento 97.2000/3 è respinto.

È invece approvato, favorevole il rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 97.2000.

Si passa all'emendamento 100.2000 e ai relativi subemendamenti.

Con distinte, successive votazioni, previo parere contrario dei relatori e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione respinge i subemendamenti 100.2000/1, 100.2000/2 e 100.2000/8.

Sono ritirati i subemendamenti 100.2000/3, 100.2000/6, 100.2000/7, 100.2000/9 e 100.2000/11.

I subemendamenti 100.2000/4, 100.2000/5 e 100.2000/10 sono inammissibili.

Con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 100.2000 risulta quindi approvato.

Si passa all'emendamento 103.Tab.2.50.5 (testo 2) (*pubblicato in allegato*), e ai relativi subemendamenti.

Posto ai voti con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, il subemendamento 103.Tab.2.50.5/1 è respinto.

I subemendamenti 103.Tab.2.50.5/2 e 103.Tab.2.50.5/3 sono ritirati.

È quindi posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO l'emendamento 103.Tab.2.50.5 (testo 2), che risulta approvato.

Il PRESIDENTE dispone quindi una breve sospensione della seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 7,50, riprende alle ore 8,45.*

Il RELATORE esprime parere favorevole sul subemendamento 6.2000/1 e parere contrario sui restanti subemendamenti all'emendamento 6.2000.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime in maniera conforme e formula avviso favorevole sull'emendamento 6.2000.

I proponenti ritirano i rispettivi subemendamenti 6.2000/2, 6.2000/3 e 6.2000/4.

Posto in votazione, il subemendamento 6.2000/1 è approvato.

La Commissione approva quindi l'emendamento 6.2000, come subemendato.

Il RELATORE ritira l'emendamento 7.2000, risultando pertanto decaduti tutti i subemendamenti ad esso riferiti. Esprime quindi parere favorevole sui subemendamenti 11.2000/13, 11.2000/16 e 11.2000/18 e contrario sui restanti subemendamenti all'emendamento 11.2000.

Concorda il rappresentante del GOVERNO, che formula avviso favorevole sull'emendamento 11.2000.

I proponenti ritirano i rispettivi subemendamenti 11.2000/3, 11.2000/8, 11.2000/10, 11.2000/11, 11.2000/12, 11.2000/15 e 11.2000/17.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge i subemendamenti 11.2000/2, 11.2000/4, 11.2000/5, 11.2000/9 e 11.2000/14 ed approva i subemendamenti 11.2000/13, 11.2000/16 e 11.2000/18.

È altresì approvato l'emendamento 11.2000, come subemendato.

Su indicazione del PRESIDENTE, l'emendamento 25.2000 (testo 2) è temporaneamente accantonato.

Il RELATORE esprime parere favorevole sui subemendamenti 28.2001/5, 28.2001/12 e 28.2001/16 e contrario sui restanti subemendamenti all'emendamento 28.2001.

Concorda il rappresentante del GOVERNO, che si dichiara invece favorevole sull'emendamento 28.2001.

I proponenti ritirano i rispettivi subemendamenti 28.2001/2, 28.2001/3, 28.2001/4, 28.2001/7, 28.2001/9, 28.2001/10 e 28.2001/11.

È altresì ritirato l'emendamento 28.2001/6 e trasformato nell'ordine del giorno G/1586/135/5 (*pubblicato in allegato*).

Con distinte votazioni, la Commissione respinge i subemendamenti 28.2001/17 e 28.2001/18 ed approva i subemendamenti 28.2001/5, 28.2001/12 e 28.2001/16, nonché l'emendamento 28.2001, come subemendato.

Il RELATORE esprime parere favorevole sul subemendamento 28.0.2001/12, limitatamente ai commi 1-*bis* e 1-*ter*, invitando il proponente alla riformulazione della proposta emendativa. Il parere è contrario sui restanti subemendamenti.

Concorda il rappresentante del GOVERNO, che formula invece avviso favorevole sull'emendamento 28.0.2001.

Il senatore MANCA (*PD*) accetta la riformulazione proposta e presenta il subemendamento 28.0.2001/12 (testo 2) (*pubblicato in allegato*).

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) ritira il subemendamento 28.0.2001/11, e lo trasforma nell'ordine del giorno G/1586/139/5 (*pubblicato in allegato*).

I proponenti ritirano i rispettivi subemendamenti 28.0.2001/2, 28.0.2001/4, 28.0.2001/9, 28.0.2001/10 e 28.0.2001/15.

Con distinte votazioni, sono respinti i subemendamenti 28.0.2001/1, 28.0.2001/3, 28.0.2001/5, 28.0.2001/6, 28.0.2001/7, 28.0.2001/8, 28.0.2001/13, 28.0.2001/14, 28.0.2001/16 e 28.0.2001/17.

È invece approvato il subemendamento 28.0.2001/12 (testo 2).

La Commissione approva altresì l'emendamento 28.0.2001, come subemendato.

Il RELATORE esprime parere contrario su tutti i subemendamenti all'emendamento 32.0.2000.

Concorda il rappresentante del GOVERNO, formulando invece parere favorevole sull'emendamento 32.0.2000.

I proponenti ritirano i rispettivi subemendamenti 32.0.2000/1, 32.0.2000/5, 32.0.2000/6, 32.0.2000/9, 32.0.2000/10, 32.0.2000/11, 32.0.2000/14, 32.0.2000/15 e 32.0.2000/16.

Posto in votazione, è respinto il subemendamento 32.0.2000/7. È invece approvato l'emendamento 32.0.2000.

Il RELATORE esprime parere favorevole sul subemendamento 39.2000/4 e contrario sui restanti subemendamenti all'emendamento 39.2000.

Il rappresentante del GOVERNO condiziona il parere favorevole sul subemendamento 39.2000/4 ad una riformulazione di cui dà lettura. Il parere è conforme a quello del relatore sui restanti subemendamenti e favorevole sull'emendamento 39.2000.

Il senatore ANASTASI (M5S) riformula pertanto il subemendamento 39.2000/4 in un testo 2 (*pubblicato in allegato*), e ritira il subemendamento 39.2000/5.

Con distinte votazioni, sono respinti i subemendamenti 39.2000/1, 39.2000/2 e 39.2000/3. Vengono invece approvati il subemendamento 39.2000/4 (testo 2) e l'emendamento 39.2000, come subemendato.

Il RELATORE esprime parere favorevole sui subemendamenti 40.2000/8 e 40.2000/10, nonché sulla proposta 40.2000/11, a condizione che sia riformulata in un testo 2, di cui dà lettura. Formula parere contrario su tutti i restanti subemendamenti.

Concorda il rappresentante del GOVERNO, che si dice invece favorevole sull'emendamento 40.2000.

Il senatore MANCA (PD) accetta la riformulazione proposta dal relatore e presenta il subemendamento 40.2000/11 (testo 2) (*pubblicato in allegato*).

I proponenti ritirano i rispettivi subemendamenti 40.2000/1, 40.2000/2, 40.2000/3, 40.2000/5, 40.2000/7 e 40.2000/9.

Con distinte votazioni, sono respinti i subemendamenti 40.2000/13 e 40.2000/14.

All'esito di distinte votazioni, risultano invece approvati i subemendamenti 40.2000/8, 40.2000/10 e 40.2000/11 (testo 2), nonché l'emendamento 40.2000, come subemendato.

Il RELATORE formula parere contrario su tutti i subemendamenti all'emendamento 44.2001.

Concorda il rappresentante del GOVERNO, che esprime invece parere favorevole sull'emendamento 44.2001.

I proponenti ritirano i rispettivi subemendamenti 44.2001/1, 44.2001/3 e 44.2001/4.

Con distinte votazioni, sono respinti i subemendamenti 44.2001/5, 44.2001/6, 44.2001/9 e 44.2001/10.

Risulta invece approvato l'emendamento 44.2001.

Il RELATORE esprime parere favorevole sul subemendamento 47.2000/4, nonché sulla proposta 47.2000/7, a condizione che sia riformulata in un testo 2, di cui dà lettura. Formula parere contrario su tutti i restanti subemendamenti.

Concorda il rappresentante del GOVERNO, che esprime invece parere favorevole sull'emendamento 47.2000.

La senatrice CASTELLONE (M5S) accetta la riformulazione proposta dal relatore e presenta il subemendamento 47.2000/7 (testo 2) (*pubblicato in allegato*).

Il senatore COLLINA (PD) ritira il subemendamento 47.2000/3.

La senatrice PIRRO (M5S) presenta il subemendamento 47.2000/5 (testo 2) (*pubblicato in allegato*).



Con distinte votazioni, sono approvati i subemendamenti 47.2000/4 e 47.2000/7 (testo 2), mentre sono respinti tutti gli altri, nonché l'emendamento Posto ai voti, l'emendamento 47.2000, come subemendato.

Il RELATORE esprime parere favorevole sul subemendamento 58.0.2001/19 e contrario sui restanti subemendamenti all'emendamento 58.0.2001.

Concorda il rappresentante del GOVERNO, che si dice invece favorevole sull'emendamento 58.0.2001.

I proponenti ritirano i rispettivi subemendamenti 58.0.2001/3, 58.0.2001/4, 58.0.2001/5, 58.0.2001/7, 58.0.2001/8, 58.0.2001/10, 58.0.2001/12, 58.0.2001/13, 58.0.2001/15 e 58.0.2001/16.

La senatrice PIRRO (*M5S*) riformula in altrettanti testi 2, allegati al resoconto, e ritira i subemendamenti 58.0.2001/6 e 58.0.2001/18.

Con distinte votazioni, sono respinti i subemendamenti 58.0.2001/1, 58.0.2001/2, 58.0.2001/11 e 58.0.2001/14.

Sono invece approvati, all'esito di successive votazioni, il subemendamento 58.0.2001/19 e l'emendamento 58.0.2001, come subemendato.

Il RELATORE esprime parere contrario su tutti i subemendamenti all'emendamento 58.0.2003.

Concorda il rappresentante del GOVERNO, che esprime parere favorevole sull'emendamento 58.0.2003.

I proponenti ritirano i rispettivi subemendamenti 58.0.2003/1, 58.0.2003/3 e 58.0.2003/4.

Il senatore LA PIETRA (*FdI*), intervenendo in dichiarazione di voto sul subemendamento 58.0.2003/2, lamenta il mancato rifinanziamento del Fondo per l'affido dei minori.

Con distinte votazioni, sono respinti i subemendamenti 58.0.2003/2, 58.0.2003/5, 58.0.2003/6 e 58.0.2003/7.

Posto ai voti, l'emendamento 58.0.2003 è invece approvato.

Il RELATORE esprime parere favorevole sul subemendamento 63.2000/8 e contrario sui restanti subemendamenti all'emendamento 63.2000.

Concorda il rappresentante del GOVERNO, che formula invece avviso favorevole sull'emendamento 63.2000.

I proponenti ritirano i rispettivi subemendamenti 63.2000/1, 63.2000/2, 63.2000/3 e 63.2000/5.

Con distinte votazioni, sono respinti i subemendamenti 63.2000/4, 63.2000/6, 63.2000/7, 63.2000/9 e 63.2000/10.

Risultano invece approvati il subemendamento 63.2000/8, nonché l'emendamento 63.2000, come subemendato.

Il RELATORE esprime parere favorevole sul subemendamento 91.0.2000/7 (testo corretto) (*pubblicato in allegato*), e contrario sui restanti subemendamenti all'emendamento 91.0.2000.

Concorda il rappresentante del GOVERNO, che si dice invece favorevole sull'emendamento 91.0.2000.

I proponenti ritirano i rispettivi subemendamenti 91.0.2000/1, 91.0.2000/5, 91.0.2000/6 e 91.0.2000/9.

Posto ai voti, è respinto il subemendamento 91.0.2000/3.

Sono, invece, all'esito di distinte votazioni, approvati il subemendamento 91.0.2000/7 (testo corretto) e l'emendamento 91.0.2000, come subemendato.

Il RELATORE esprime parere contrario su tutti i subemendamenti all'emendamento 25.2000 (testo 2).

Concorda il rappresentante del GOVERNO, che si dichiara invece favorevole sull'emendamento 25.2000 (testo 2).

I proponenti ritirano i rispettivi subemendamenti 25.2000 (testo 2)/2, 25.2000 (testo 2)/16, 25.2000 (testo 2)/22, 25.2000 (testo 2)/24 e 25.2000 (testo 2)/26.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge i subemendamenti 25.2000 (testo 2)/4, 25.2000 (testo 2)/8, 25.2000 (testo 2)/10, 25.2000 (testo 2)/11, 25.2000 (testo 2)/14, 25.2000 (testo 2)/15, 25.2000 (testo 2)/31, 25.2000 (testo 2)/32, 25.2000 (testo 2)/33 e 25.2000 (testo 2)/34 ed approva l'emendamento 25.2000 (testo 2).

Il RELATORE esprime parere favorevole sul subemendamento 91.0.2001/9 e contrario sui restanti subemendamenti all'emendamento 91.0.2001.

Concorda il rappresentante del GOVERNO, dichiarandosi invece favorevole sull'emendamento 91.0.2001.

I proponenti ritirano i rispettivi subemendamenti 91.0.2001/1, 91.0.2001/2, 91.0.2001/4, 91.0.2001/5 e 91.0.2001/8.

Posto ai voti, è respinto il subemendamento 91.0.2001/6.

La Commissione approva invece il subemendamento 91.0.2001/9 e l'emendamento 91.0.2001, come subemendato.

Il PRESIDENTE revoca l'inammissibilità dell'emendamento 91.0.2002.

Il RELATORE esprime parere contrario su tutti i subemendamenti all'emendamento 91.0.2002.

Concorda il rappresentante del GOVERNO, si dichiara invece favorevole sull'emendamento 91.0.2002.

I proponenti ritirano i rispettivi subemendamenti 91.0.2002/1, 91.0.2002/2, 91.0.2002/6, 91.0.2002/7, 91.0.2002/8 e 91.0.2002/9.

Posto ai voti, l'emendamento 91.0.2002 è approvato.

Il PRESIDENTE comunica che si procederà alla trattazione degli emendamenti precedentemente accantonati.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 55.0.3 (testo 2), nonché sugli emendamenti 28.100, 28.0.82, 55.0.44, 55.0.45, 55.0.125 (testo 2), 55.0.126 e 55.0.128, a condizione che vengano riformulati in un testo 2 di identico contenuto dell'emendamento 55.0.3 (testo 2).

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*), intervenendo in dichiarazione di voto sull'emendamento 55.0.128, lamenta la situazione di emergenza del comparto sanitario a seguito di mancati stanziamenti per ampliare la platea degli specializzandi dei corsi in medicina. A tal proposito, chiede al rappresentante del Governo se siano previste risorse aggiuntive per superare tali criticità.

Anche il senatore ERRANI (*Misto-LeU*), intervenendo in dichiarazione di voto sull'emendamento 28.0.82, si associa alla richiesta testé formulata.

La senatrice CASTELLONE (*M5S*), intervenendo in dichiarazione di voto sull'emendamento 55.0.125 (testo 2), giudica necessaria una programmazione più puntuale delle borse di studio per i medici specialisti, al fine di superare le criticità che verranno a crearsi nell'immediato futuro nel comparto sanitario.

La senatrice BOLDRINI (PD), intervenendo in dichiarazione di voto sull'emendamento 55.0.3 (testo 2), segnala l'importanza della proposta, che rappresenta solo una base di partenza al fine di sostenere i giovani medici, ma ritiene sia necessaria una verifica di tutte le carenze del personale medico.

Il senatore PICETTO FRATIN (FIBP-UDC), nel riallacciarsi alle considerazioni testé formulate, interviene in dichiarazione di voto sugli emendamenti 55.0.44 e 55.0.45, invitando a prendere in considerazione l'annosa questione del numero chiuso delle Università per i corsi di laurea in medicina.

Replica il sottosegretario Laura CASTELLI che, nel confermare la disponibilità del Governo alle richieste testé formulate e data la convergenza della Commissione sulla materia, propone una riformulazione dell'emendamento 55.0.3 (testo 2).

Il senatore FERRARI (PD) accetta la riformulazione proposta e presenta l'emendamento 55.0.3 (testo 3) (*pubblicato in allegato*).

Il RELATORE invita pertanto i proponenti degli emendamenti 28.100, 28.0.82, 55.0.44, 55.0.45, 55.0.125 (testo 2), 55.0.126 e 55.0.128, a riformularli in testi di identico contenuto dell'emendamento 55.0.3 (testo 3).

I proponenti dei rispettivi emendamenti accettano le riformulazione proposte e presentano gli emendamenti 28.100 (testo 2), 28.0.82 (testo 2), 55.0.44 (testo 2), 55.0.45 (testo 2), 55.0.125 (testo 3), 55.0.126 (testo 2) e 55.0.128 (testo 2) (*pubblicati in allegato*).

Posto in votazione, l'emendamento 55.0.3 (testo 3) è approvato, così come gli identici emendamenti 28.100 (testo 2), 28.0.82 (testo 2), 55.0.44 (testo 2), 55.0.45 (testo 2), 55.0.125 (testo 3), 55.0.126 (testo 2) e 55.0.128 (testo 2).

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 32.14 (testo 2) (*pubblicato in allegato*).

Il rappresentante del GOVERNO si esprime in maniera conforme.

Posto in votazione, l'emendamento 32.14 (testo 2) è approvato.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 47.0.1000 (testo 2) (*pubblicato in allegato*).

Dopo una dichiarazione di voto del senatore PICHETTO FRATIN (*FIBP-UDC*), posto in votazione, l'emendamento 47.0.1000 (testo 2) è approvato.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*) annuncia il ritiro degli emendamenti 14.6, 14.9 e 18.0.36. Comunica altresì che gli emendamenti 13.0.10, 14.0.10, 18.4, 18.0.52, 30.0.33, 58.0.41 e 41.12 (testo 2) sono ritirati e ne preannuncia la trasformazione in ordini del giorno. Ritira infine l'emendamento 52.0.3 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/1586/151/5 (*pubblicato in allegato*).

I senatori ERRANI (*Misto-LeU*) e STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) annunciano il ritiro di tutti gli emendamenti a firma dei rispettivi Gruppi parlamentari non posti in votazione.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) ritira l'emendamento 40.0.27 (testo 2), e lo trasforma nell'ordine del giorno G/1586/156/5 (*pubblicato in allegato*). Ritira altresì gli emendamenti 32.0.85 e 32.0.86.

La senatrice CASTELLONE (*M5S*) ritira l'emendamento e lo trasforma nell'ordine del giorno G/1586/140/5 (*pubblicato in allegato*).

La senatrice TOFFANIN (*FIBP-UDC*) aggiunge la propria firma all'emendamento 12.2000/9.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) chiede di porre in votazione l'emendamento 17.1 (testo 2).

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sull'emendamento 17.1 (testo 2).

Posto in votazione l'emendamento 17.1 (testo 2) è respinto.

Il RELATORE esprime parere contrario sugli emendamenti 32.0.2 e 32.0.3.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime in maniera conforme.

Dopo essere intervenuto in dichiarazione di voto il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*), con distinte votazioni, gli emendamenti 32.0.2 e 32.0.3 sono respinti.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) chiede di porre in votazione l'emendamento 36.0.3 (testo 2) in materia di Zone economiche speciali, chiedendo alla rappresentante del Governo se intenda intervenire successivamente sulla materia.

Il senatore LA PIETRA (*Fdl*) fa presente che anche gli emendamenti 36.12, 36.14 e 36.21 vertono sulla medesima materia.

Anche il senatore PICHETTO FRATIN (*FIBP-UDC*), dopo aver ricordato che l'emendamento 34.2000, già approvato, destina alcuni interventi in territori disagiati, rivolge alla rappresentante del Governo la richiesta di intervenire in materia di Zone economiche speciali. Fa altresì presente che l'emendamento 36.0.12 (testo 2) verte sulla medesima materia, in particolare sulla Zes della regione Veneto.

Il RELATORE esprime parere contrario sugli emendamenti 36.12, 36.14, 36.21, 36.0.3 (testo 2), 36.0.10 e 36.0.12 (testo 2).

Il rappresentante del GOVERNO si esprime in maniera conforme.

Con distinte votazioni, gli emendamenti 36.12, 36.14, 36.21, 36.0.3 (testo 2), 36.0.10 e 36.0.12 (testo 2) sono respinti.

Il RELATORE esprime parere contrario sull'emendamento 42.0.8 (testo 2).

Il senatore ROMEO (*L-SP-PSd'Az*) giudica negativa la mancata approvazione della proposta emendativa, che avrebbe sostenuto le piccole emittenti locali.

Il sottosegretario MISIANI, conformandosi al parere negativo del RELATORE, assicura che il Governo provvederà in un successivo provvedimento a disciplinare la materia.

Posto ai voti, l'emendamento 42.0.8 (testo 2) è respinto.

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 63.7 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/1586/146/5 (*pubblicato in allegato*).

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sull'emendamento 81.2.

Il senatore FERRARI (*PD*) fa presente che l'abolizione dell'imposta sui prodotti da fumo è contenuta anche nell'emendamento 81.1, che ritira, e invita il senatore Tosato al ritiro dell'emendamento 81.2 per sottoscrivere un ordine del giorno congiunto sulla materia.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*), intervenendo in dichiarazione di voto, insiste sulla votazione dell'emendamento 81.2.

Posto in votazione, l'emendamento 81.2 è respinto.

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) ritira gli emendamenti 88.0.85 e 88.0.86.

Il PRESIDENTE, a conclusione delle votazioni degli emendamenti, propone di dichiarare respinti tutti gli emendamenti non posti in votazione e di considerare accolti come raccomandazione tutti gli ordini del giorno presentati.

Il senatore ROMEO (*L-SP-PSd'Az*) auspica che per la presentazione degli emendamenti in Aula sia concesso ai Gruppi un tempo congruo per la verifica di tutte le proposte emendative approvate o respinte.

Il senatore PICETTO FRATIN (*FIBP-UDC*), dopo aver ringraziato per l'ampio lavoro svolto, esprime un voto contrario sul complesso della manovra, considerata anche la difficoltà delle tematiche affrontate. In conclusione, auspica che si svolga un dibattito approfondito anche in Aula, senza compressione dei tempi di esame.

Intervenendo per dichiarazione di voto contrario a nome del proprio Gruppo, la senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) pone in evidenza l'atteggiamento di responsabilità istituzionale praticato dalle opposizioni, nonostante l'andamento difficoltoso e non lineare dei lavori. Rileva quindi criticamente che successivamente all'esame del Senato il passaggio del testo presso l'altro ramo del Parlamento sarà di natura meramente formale. In relazione ai contenuti della manovra, esprime delusione rispetto all'introduzione di misure che aumentano l'imposizione fiscale e all'assenza di misure di sostegno alla crescita.

Il senatore PICETTO FRATIN (*FIBP-UDC*), nell'esprimere il voto contrario del proprio Gruppo, sottoscrive i rilievi precedentemente espressi e anticipa che la senatrice Rivolta e il senatore Damiani intervengono in Assemblea in qualità di relatori di minoranza.

Ha la parola per dichiarare il voto favorevole del proprio Gruppo il senatore MANCA (*PD*), il quale esprime la sua soddisfazione per la qualità del lavoro svolto, anche in considerazione delle difficoltà oggettive incontrate, quali la ristrettezza dei tempi successiva all'insediamento dell'attuale Governo. Richiama quindi l'importanza della dialettica all'interno della maggioranza e fra maggioranza e opposizioni e sottolinea positivamente la visione riguardante il futuro che ha orientato la definizione della manovra di bilancio. Rivolge infine il proprio ringraziamento ai relatori, alla Presidenza e ai rappresentanti del Governo.

Il senatore Marco PELLEGRINI (*M5S*), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole a nome del proprio Gruppo, giudica positivo il lavoro svolto dalla Commissione, che ha consentito di ottenere risultati di rilievo sul piano della riduzione della pressione fiscale, della crescita

sostenibile, delle politiche per la famiglia e per la disabilità, degli incentivi alle imprese e agli investimenti nel Sud, nonché riguardo la rigenerazione urbana.

Preannuncia il voto favorevole della propria parte politica la senatrice CONZATTI (*IV-PSI*), la quale, dopo aver rivolto un ringraziamento ai rappresentanti del Governo, ai Gruppi di opposizione e agli uffici, rileva che, nonostante le difficoltà incontrate, gli esiti dell'esame svolto sono positivi, in particolare riguardo agli investimenti nei settori sociali e nell'istruzione, alla riconversione produttiva delle imprese, alla parità di genere e al sostegno delle famiglie.

Il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*), espresso il proprio ringraziamento alla Presidenza e agli uffici, si dichiara soddisfatto in ragione dell'esito dei lavori, consistente nella possibilità di conferire il mandato ai relatori a riferire in Assemblea.

Intervenendo per dichiarazione di voto favorevole, il senatore ER-RANI (*Misto-LeU*) pone in evidenza il valore istituzionale del confronto svolto in Commissione, supportato dalla qualità dell'impegno dei relatori, del presidente Pesco e del Governo.

Il PRESIDENTE manifesta la propria personale soddisfazione per il clima positivo che ha caratterizzato i lavori della Commissione.

Pone quindi in votazione la proposta di coordinamento Coord. 1, pubblicata in allegato, che la Commissione approva.

La Commissione conferisce infine mandato ai relatori a riferire oralmente in senso favorevole in Assemblea sul disegno di legge, autorizzandoli ad apportare le modifiche di coordinamento e formali che risultassero necessarie.

#### *SCONVOCAZIONE DELLE ODIERNE SEDUTE*

Il PRESIDENTE avverte che le sedute già convocate per le ore 9, 15 e 20,30 di oggi non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 11,45.*



## ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1586

### ordini del giorno

#### **G/1586/122/5 [già emen. 17.0.10 (testo 2)]**

CONZATTI

Il Senato,

vista la scelta di potenziamento di organico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previsto dal provvedimento in esame, così come determinato dalla Commissione di merito;

attesa l'esigenza di inserire l'Aeroporto «Luigi Ridolfi» di Forlì nella tabella A di cui all'articolo 26, comma 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

preso atto che negli aeroporti di cui alla predetta tabella il servizio antincendio è assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

impegna il Governo:

ad avviare tempestivamente l'iter per l'inserimento dell'Aeroporto «Luigi Ridolfi» di Forlì nella tabella A del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, a destinare le unità di organico conseguentemente necessarie per far fronte alle esigenze operative derivanti dall'assunzione a carico dello Stato dei servizi antincendi aeroportuali, nonché a reperire le relative risorse logistiche e strumentali.

---

#### **G/1586/123/5 (già emen. 18.21)**

COMINCINI, CONZATTI

Il Senato,

in sede di esame della legge di bilancio 2020, atto senato 1586,

premesso che:

– l'organico del Corpo della Guardia di Finanza necessita di essere rinnovato, per far fronte ad una situazione di carenza di personale divenuta ormai patologica nell'ambito della dotazione delle forze dell'ordine;

– tale esigenza risponde alla necessità di mantenimento degli standard minimi di sicurezza e pieno espletamento delle funzioni del Corpo;

considerato che:

– è stato recentemente espletato un concorso per 380 allievi finanziari, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 3, del 15 maggio 2018;

– l'istituto dello scorrimento delle graduatorie risponde ad esigenze di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione pubblica in quanto l'amministrazione che si avvalga delle graduatorie già predisposte evita infatti il ricorso a dispendiose procedure concorsuali;

– l'espletamento di nuove procedure concorsuali comporta anche il decorso di un lungo lasso temporale, nelle more del quale la carenza di organico si ripercuoterebbe negativamente sull'operatività della Guardia di finanza;

impegna il Governo:

a ricorrere allo scorrimento della graduatoria degli idonei non vincitori del concorso per 380 allievi finanziari pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 3, del 15 maggio 2018, ai sensi del medesimo articolo 2199, fino ad esaurimento della stessa, per le assunzioni necessarie al rinnovo dell'organico del Corpo della Guardia di Finanza.

---

### **G/1586/124/5 (già emen. 32.0.49)**

CONZATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario. 2020» (A.S. 1586);

premesso che:

la legge Golfo-Mosca, entrata in vigore nel 2011, ha stabilito che il 20% dei posti disponibili negli organi di amministrazione e controllo delle società quotate (consigli di amministrazione e collegi sindacali) venisse riservato al genere meno rappresentato, ovvero quello femminile, senza fissare requisiti o incompatibilità particolari;

nel 2008 la percentuale di donne che facevano parte dei consigli di amministrazione era pari al 5,9%. Dopo l'entrata in vigore della Golfo-Mosca le aziende quotate in Borsa che al primo rinnovo delle cariche sociali si sono dovute adeguare hanno portato questa cifra al 27,8%, sopra la quota obbligatoria iniziale del 20%. Al secondo rinnovo la cifra è salita ancora, fino a toccare il 36,9%, anche in questo caso sopra il tetto obbligatorio del 33,3%;

dal 2015 in avanti la quota da riservare al genere meno rappresentato è salita a un terzo dei posti disponibili;

l'ingresso delle nuove amministratrici, oltre che rispondere ad un principio basilare di equità di genere, ha contribuito a modificare altre ca-

ratteristiche dei cda, riducendo l'età media, aumentando il livello medio di istruzione, la diversità in termini di età e il *background* professionale. Dai dati aggiornati al 2017 emerge infatti che le donne nei cda sono mediamente più giovani e più istruite rispetto ai colleghi uomini: hanno 50,9 anni rispetto ai 58,9 degli uomini e l'88,5% di loro ha una laurea, rispetto all'84,5% degli uomini;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di introdurre il principio della legge Golfo-Mosca anche per le società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, prevedendo che negli organi di controllo un terzo sia scelto tra gli appartenenti al genere meno rappresentato, ovvero quello femminile.

---

#### **G/1586/125/5 (già emen. 32.0.143)**

CONZATTI

Il Senato,

In sede di esame del disegno di legge recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020» (A.S. 1586);

premessi che:

secondo i dati più recenti, in Italia l'economia non osservata, non dichiarata e non regolamentata vale circa 200 miliardi di euro, pari a più del 12% del Pii, mentre i lavoratori irregolari ammontano a più di 3 milioni di unità, raggiungendo un tasso di quasi il 16%;

l'esistenza di tale fetta della produzione di beni e servizi è, da una parte, deleteria per le entrate fiscali dello Stato, dall'altra gravosa per lavoratori e datori di lavoro, i primi non vedendo riconosciuto alcun diritto previdenziale e assicurativo né un'adeguata retribuzione, i secondi rischiando di andare incontro a pesanti sanzioni;

considerato che:

il dato dell'economia sommersa in Italia, a ben vedere, risulta una grave piaga per l'intera società;

secondo l'Istat, più del 75% degli occupati irregolari si concentra nel settore terziario, ossia quello dei servizi, ed in particolare nel settore dell'assistenza familiare e domiciliare;

all'interno delle mura domestiche, secondo i numeri dell'Inps, a fronte di più di 800mila lavoratori regolari vi sarebbero oltre 1,1 milioni di lavoratori occupati irregolari;

al fine di contrastare tale fenomeno, l'inasprimento dell'apparato sanzionatorio non è sufficiente ad arginare il problema, essendo maggiormente efficace l'attività di regolamentazione e promozione alla regola-

mentazione delle professioni che oggi giorno si svolgono nell'ambito del cd. «lavoro nero», prevedendo anche sgravi fiscali ed incentivi per i datori di lavoro ad impiegare risorse umane attraverso forme contrattuali regolari,

impegna il Governo:

ad adottare, nell'ambito delle proprie competenze, le iniziative necessarie al fine di introdurre nell'ordinamento la disciplina del lavoro accessorio in ambito familiare e domestico, specificamente finalizzata all'ambito dell'assistenza domiciliare ai bambini;

a prevedere che le prestazioni rientranti nella suddetta disciplina di lavoro accessorio in ambito familiare e domestico vengano regolamentate anche attraverso un apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che il loro compenso sia esente da qualsiasi imposizione fiscale e che alle stesse si possa far ricorso attraverso l'utilizzo di carnet di buoni orari.

---

#### **G/1586/126/5 [già emen. 40.0.1 (testo 2)]**

COMINCINI, RENZI, FARAONE, CONZATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020» (A.S. 1586);

premessi che:

l'economia sociale nel mondo contribuisce a ad un valore compreso tra il 5 e l'8 % del PIL globale, e ha un impatto compreso tra l'8 e il 10% per quanto riguarda l'aspetto occupazionale;

l'Italia, dal proprio canto, è storicamente uno dei Paesi più avanzati sotto questo punto di vista, attestandosi in posizioni di rilievo nelle classifiche mondiali per gli investimenti e l'ammontare di capitale impiegato nel settore sociale. Secondo alcuni studi, infatti, il giro d'affari del Terzo settore supera i 64 miliardi, contribuendo a circa il 3,5% del Pil nazionale e impiegando un numero di addetti che si attesta attorno al milione di dipendenti e ai 5 milioni di volontari;

considerato che:

il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, cd. *Crescita-bis*, ha introdotto nell'ordinamento italiano la nozione di nuova impresa innovativa ad alto valore tecnologico, cd. *Startup* innovativa, e che all'interno di questa categoria rientrano anche le cd. *start-up* sociali, quelle *start-up* ossia a vocazione sociale che operano in alcuni specifici settori;

la recente Riforma del Terzo settore ha dato una spinta preponderante allo sviluppo di questo ambito, semplificando le norme in materia di

statuto ed intervenendo in maniera puntuale sugli aspetti definitivi è gestori degli enti interessati, ponendosi così come caposaldo normativo di riferimento per la disciplina in un'ottica di forte promozione e valorizzazione;

nel 2018, il numero di *start-up* innovative in Italia si aggirava attorno alle 10mila unità, ma solo 210 di queste si configurava a vocazione sociale, con un *trend* di crescita rispetto all'anno precedente del 20%;

è avvertita in particolare l'esigenza, rappresentata da associazioni di categoria e cittadini, di dotare l'apparato normativo di strumenti e incentivi idonei in particolare a favorire l'inserimento lavorativo di lavoratori con disturbi dello spettro autistico;

tali imprese per assolvere alla predetta funzione di inserimento dovrebbero essere agevolate, a fronte del soddisfacimento di requisiti di assunzione di lavoratori con disturbi dello spettro autistico in misura pari ad almeno i due terzi del totale degli impiegati quale presupposto per la qualificazione di «imprese sociali», da incentivi fiscali quali sgravi su oneri amministrativi, redditi imponibili dei lavoratori nonché spese per l'equipe scientifica e gli operatori medico-sanitari e di sostegno ai dipendenti;

impegna il Governo:

ad adottare tutte le iniziative, eventualmente anche di tipo legislativo e regolatorio, nell'ambito delle proprie competenze, utili a dare impulso all'introduzione di misure specifiche in materie di *start-up* sociali per l'inserimento lavorativo di lavoratori con disturbi dello spettro autistico.

---

### **G/1586/127/5 (già emen. 46.2)**

CONZATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante; «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020»,

premesso che:

il provvedimento in esame reca all'articolo 46 la previsione inerente l'affidamento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari attraverso una procedura di gara che dovrà concludersi entro il 30 aprile 2020;

che lo stesso articolo 46 prevede la proroga della convenzione, fino alla stessa data, del regime convenzionale con il Centro di produzione Spa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224;

che il servizio è proseguito, nel rispetto della convenzione di cui sopra dalla scadenza del 20 maggio 2019 ad oggi senza alcuna interruzione;

tenuto conto di quanto indicato dalla Autorità Garante per le Comunicazioni nella Segnalazione urgente al Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 1) della legge 31 luglio 1997; n. 249 trasmessa il 23 aprile 2019,

impegna il Governo:

ad esplicitare che la proroga della convenzione fino al 30 aprile 2020 del regime convenzionale con il Centro di produzione Spa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224, avrà effetto a partire dal 21 maggio 2019.

---

**G/1586/128/5 (già emen. 60.0.159)**

TARICCO, BITI, MANCA, FERRARI, FERRAZZI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1586, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-22,

premesso che:

in questi anni si è assistito in moltissimi territori, soprattutto pedemontani e di collina ad alta dispersione e desertificazione abitativa, ad una crescita esponenziale di danni all'agricoltura in generale, ed in particolare alle produzioni vegetali, alla forestazione ed alla zootecnia, ma in generale a tutte le attività economiche, di aggressioni e di incidenti stradali, che causano purtroppo, oltre ad importanti danni materiali, anche vittime umane;

detto crescendo di danni è il risultato della incontrollata proliferazione di animali selvatici, soprattutto di alcune specie individuate come maggiormente dannose nelle singole regioni, in particolare della specie cinghiale, che purtroppo è in testa alla entità dei problemi praticamente in tutti i territori, con una diffusione che ormai si estende dalle campagne alle città, e con aumento delle richieste di risarcimento danni da parte delle imprese agricole e dei conduttori di fondi agricoli;

per tali incombenze si attinge ai fondi derivanti dalle tasse regionali pagate dai cacciatori che potrebbero essere meglio utilizzate per la gestione faunistica e ripristino di *habitat* da tutti i soggetti che operano in tale campo e in particolare da parte dei comitati di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini;

negli ultimi dieci anni il numero dei selvatici ed in particolare dei cinghiali presenti in Italia, secondo le stime delle organizzazioni professionali agricole e di vari osservatori faunistici, è praticamente raddoppiato, con la conseguenza di distruzione di raccolti agricoli, di crescita equili-

brata della biodiversità e della forestazione, di sterminano gli animali allevati e di incidenti stradali per un danno totale crescente;

la sicurezza stessa nelle aree rurali e urbane è a rischio per il loro proliferare con l'invasione di campi coltivati, centri abitati, strade ed anche autostrade dove rappresentano un grave pericolo per le cose e le persone.

considerati i contenuti dell'emendamento 60.0.159 presentato in Commissione Bilancio;

impegna il Governo:

ad attivare, con il coordinamento ed il pieno coinvolgimento del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con solerzia, un confronto con le rappresentanze del mondo agricolo per definire i contenuti di un nuovo quadro normativo e procedurale capace di affrontare le enormi criticità per il mondo agricolo e per la sicurezza stradale che l'abnorme aumento della presenza di animali selvatici sta creando in molti territori.

---

**G/1586/129/5 (già emen. 8.2000/4)**

CONZATTI, COMINCINI, SBROLLINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020» (A.S. 1586);

premesso che:

– a partire dallo scorso 20 agosto, a seguito della frana del Ruinon e in particolare dalla caduta di un enorme masso la strada provinciale di collegamento per Santa Caterina di Valfurva è stata interdetta al traffico;

– l'evento calamitoso in questione ha provocato gravi problemi alla viabilità in la zona del Comune di Valfurva in provincia di Sondrio;

considerato che:

– la messa in sicurezza della strada provinciale ex SP29 risulta quanto mai urgente per scongiurare il rischio di isolamento dell'area interessata;

impegna il Governo:

– a stanziare le ulteriori risorse necessarie per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza della ex SP29, nel Comune di Valfurva (SO), autorizzando gli stanziamenti necessari e definendo le modalità più celeri per la loro attribuzione.

---

**G/1586/130/5 (già emen. 8.2001/1)**

CONZATTI, COMINCINI, SBROLLINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020» (A.S. 1586);

premessi che:

– la Regione Liguria e in particolare l'area metropolitana di Genova hanno subito recentemente una serie di gravissimi eventi suscettibili di compromettere la sua economia in modo significativo e strutturale, quali il crollo del Ponte Morandi dell'agosto 2018 e le successive e anche recenti calamità che hanno inciso sul territorio anche dal punto di vista infrastrutturale, con la chiusura e la compromissione del traffico su ulteriori viadotti;

– le risorse stanziata finora in conseguenza degli eventi richiamati non hanno considerato la compromissione dell'attività di porti della stessa area ovvero in particolare gli scali di Savona e Vado Ligure;

considerato che:

– è indispensabile sostenere la continuità delle operazioni portuali, onde evitare la perdita definitiva delle attività stesse e di tutte quelle ad esse connesse, in particolare attraverso la salvaguardia dei posti di lavoro;

impegna il Governo:

– ad adottare gli atti necessari a prevedere forme di tutela analoghe a quelle di cui all'articolo 9-ter della legge n. 130 del 2018, estendendo le stesse al soggetto-autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo;

– ad autorizzare l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale a corrispondere al soggetto fornitore di lavoro nei porti di Savona e Vado Ligure un contributo, per eventuali minori giornate di lavoro rispetto all'anno 2017 riconducibili alle mutate condizioni economiche del porto di Genova conseguenti al crollo del Ponte Morandi e a stanziare le relative risorse.

**G/1586/131/5 (già emen. 8.2001/13)**

CONZATTI, COMINCINI, SBROLLINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020» (A.S. 1586);



premessi che:

la Regione Liguria e in particolare l'area metropolitana di Genova hanno subito recentemente una serie di gravissimi eventi suscettibili di compromettere la sua economia in modo significativo e strutturale, quali il crollo del Ponte Morandi dell'agosto 2018 e le successive e anche recenti calamità che hanno inciso sul territorio anche dal punto di vista infrastrutturale, con la chiusura e la compromissione del traffico su ulteriori viadotti;

considerato che:

l'opera prioritaria che è la Diga Foranea del Porto di Genova è stata già ritenuta strategica e in quanto tale oggetto di una Convenzione quadro stipulata tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Initalia in data 3 agosto 2017;

tale opera è indispensabile per garantire la sicurezza della navigazione e ridurre l'impatto negativo sul sistema portuale genovese;

impegna il Governo:

a stanziare le ulteriori risorse necessarie per il più celere completamento dei lavori del primo lotto della Diga Foranea del Porto di Genova.

---

### **G/1586/132/5 (già emen. 8.2003/1)**

MOLLAME

Il Senato,

considerato che, il subemendamento 8.2003/1 intendeva apportare all'emendamento 8.2003, capoverso 31-*bis*, le seguenti modifiche:

a) le parole: «il quale, coi medesimi poteri di cui i commi 2 e 3 della presente disposizione, è incaricato di realizzare la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione degli interventi sulla rete viaria provinciale della Regione Siciliana, anche mediante apposite convenzioni da stipulare con le amministrazioni competenti» sono sostituite dalle seguenti: «incaricato di sovrintendere alla programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi sulla rete viaria provinciale della Regione Siciliana e, mediante apposite convenzioni con le amministrazioni competenti, anche il di sostituirsi in tutto o in parte alle stesse coi medesimi poteri di cui i commi 2 e 3 del presente articolo. Con medesimo decreto sono stabiliti il supporto alle attività del Commissario e il suo compenso, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico degli interventi da realizzare 9 completare. Il compenso del Commissario è stabilito in misura non superiore a quella indicata dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Commissario straordinario per la realizzazione degli inter-

venti può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, nei limiti della normativa europea vigente, di ANAS S.p.a., delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici dotati di specifica competenza tecnica nell'ambito delle aree di intervento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare. La durata dell'incarico del Commissario è di tre anni e può essere prorogata, una sola volta, per un ulteriore triennio»;

b) dopo il capoverso «31-bis» aggiungere, in fine, il seguente: «31-ter all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, il secondo e terzo periodo sono soppressi».

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare attuazione al subemendamento.

---

**G/1586/133/5 (già emen. 8.2003/5)**

BARBONI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1586, recante legge di bilancio per il 2020, premesso che:

attesa la necessità di garantire gli *standard* di sicurezza e di operatività efficace necessari all'aeroporto internazionale Fellini di Rimini e San Marino, attraverso l'incremento della dotazione del corpo della Polizia di Stato, l'ammodernamento del parco automezzi dei Vigili del Fuoco operanti e la semplificazione delle procedure di identificazione dei passeggeri mediante la digitalizzazione del controllo dei passaporti,

impegna il Governo:

a reperire nel corso del triennio economico 2020-2022 le risorse necessarie.

---

**G/1586/134/5 (già emen. 17.1000/2000/10)**

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS. n.1586, disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

impegna il Governo:

a porre in essere ogni iniziativa utile a concedere un regime fiscale di maggior vantaggio alle bande musicali costituite sotto forma di associazioni culturali senza scopo di lucro secondo il contenuto del subemendamento 17.1000/2000/10.

---

**G/1586/135/5 (già emen. 28.2001/6)**

MOLLAME

Il Senato,

considerato che, il subemendamento 28.2001/6 intendeva apportare all'emendamento 28.2001, le seguenti modifiche:

all'emendamento dei Relatori 28.2001, dopo il comma 16-*bis*, le seguenti modifiche:

«16-*ter*. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

16-*quater*. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 16-*ter* si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge»;

impegna il Governo:

a istituire un fondo destinato a finanziare investimenti per l'acquisto o il noleggio di macchine agricole.

---

**G/1586/136/5 (già emen. 32.0.142)**

FANTETTI

Il Senato,

impegna il Governo a definire e promuovere:

1. Ai fini della valorizzazione delle tradizioni eno-gastronomiche, dello stile alimentare, delle produzioni agroalimentari ed industriali italiane, nonché per contrastare i fenomeni di contraffazione e sfruttamento del richiamo all'italianità (cosiddetto «*Italian Sounding*»), la rete degli esercizi della vera ristorazione italiana all'estero.

2. Per «ristorante italiano» si intende l'esercizio pubblico ove, in un locale apposito, si consumano pasti completi con servizio al tavolo e dove la lista delle vivande e delle bevande è costituita da ricette e prodotti

italiani, con particolare riferimento ai «Prodotti Agroalimentari Tradizionali» di cui all'elenco revisionato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MiPAAF) ed a quelli ufficialmente riconosciuti dall'Unione europea come prodotti DOP (denominazione di origine protetta), IGP (indicazione geografica protetta), DOC, (denominazione di origine controllata), DOCG (denominazione di origine controllata e garantita) e IGT (indicazione geografica tipica), nonché alle produzioni STO (specialità tradizionale garantita). Agli esercizi pubblici all'estero che offrono il prodotto «pizza» o il prodotto «gelato», definendoli come «italiani», si applicano le stesse indicazioni di cui al presente dispositivo.

3. A tal fine impegna a istituire presso il MiPAAF, il Comitato per la tutela e la promozione della ristorazione italiana nel mondo, di seguito denominato «Comitato». Il Comitato è presieduto dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, o da un suo delegato, e ne fanno parte, oltre ad esso, dieci rappresentanti, con qualifica non inferiore a quella di direttore generale, indicati in base alle specifiche competenze:

- a) uno dal Ministero degli affari esteri e cooperazione internazionale (MAECI);
- b) uno dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE);
- c) uno dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MiPAAF);
- d) uno dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MiBACT);
- e) uno dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (UNIONCAMERE);
- f) uno dalla Federazione italiana pubblici esercizi (FIPE);
- g) due dalla Conferenza unificata (Stato - Regioni) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni;
- h) due dalle associazioni maggiormente rappresentative della ristorazione italiana all'estero.

4. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

- a) predispone e coordina i programmi in attuazione delle finalità di cui al presente dispositivo;
- b) attribuisce l'attestazione distintiva di «Ristorante italiano nel mondo», di cui alla specifica Norma tecnica approvata dal Comitato, esclusivamente ai ristoranti in possesso dei requisiti prescritti, su proposta del Segretariato Tecnico e previa verifica effettuata da personale incaricato dalla locale camera di commercio italiana all'estero o camera di commercio mista o dal consolato o altro organismo eventualmente individuato dal Comitato;
- c) attribuisce l'attestazione distintiva di «Pizzeria italiana nel mondo» e di «Gelateria italiana nel mondo», secondo le medesime modalità di cui alla lettera precedente;

d) promuove azioni legali nei confronti della contraffazione e dell'abuso delle insegne e del titolo «italiano»;

e) cura il recupero e la salvaguardia delle tradizioni eno-gastronomiche nazionali, predisponendo e raccogliendo le ricette della tradizione italiana, favorendone la diffusione e l'adozione negli esercizi della ristorazione italiana all'estero;

f) tutela e diffonde all'estero, con l'ausilio delle migliori scuole di gastronomia italiana, le cucine regionali del nostro Paese, anche coinvolgendo le Associazioni della ristorazione italiana;

g) promuove accordi tra le categorie economiche interessate, coinvolgendo le Associazioni della produzione e trasformazione agroalimentare, per migliorare le forniture agli esercizi della ristorazione italiana nel mondo di prodotti alimentari di origine e produzione nazionale;

h) favorisce la creazione e lo sviluppo, anche d'intesa con i competenti organismi delle regioni, di istituti professionali di cucina italiana e scuole di alta formazione;

i) promuove e facilita l'attività di apprendistato di studenti ed operatori del settore, in particolare presso istituti professionali ed esercizi di ristorazione italiana di alto prestigio;

l) elabora, propone e diffonde, con l'ausilio di professionisti e fornitori italiani, eventuali modelli di arredamento degli interni dei locali di ristorazione, idonei alla promozione e valorizzazione dell'offerta eno-gastronomica italiana;

m) promuove programmi di aggiornamento dei titolari e dei collaboratori degli esercizi di ristorazione italiana nel mondo anche al fine di garantirne una idonea conoscenza della lingua italiana coinvolgendo le migliori scuole di formazione di cucina italiana;

n) costituisce, aggiorna e mantiene la banca dati della ristorazione italiana all'estero, anche con l'ausilio delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative;

o) cura l'organizzazione della Conferenza della ristorazione italiana nel mondo, di cui Ultra. A supporto del Comitato, è istituito un Segretariato tecnico con responsabilità di selezione e proposta delle relative candidature. La funzionalità del Segretariato è assicurata dal MiPAAF, anche di concerto con Unioncamere, sulla base del disciplinare del programma «Ospitalità italiana - Ristoranti italiani nel mondo».

5. L'attività di promozione dei prodotti eno-gastronomici tipici della ristorazione italiana è effettuata, nei Paesi esteri, dagli uffici dell'Agenzia ICE, dall'ENIT, dalle Camere di commercio italiane all'estero, nonché da altri soggetti pubblici o privati eventualmente titolati e mira a valorizzare la rete degli esercizi titolari dell'attestazione distintiva di cui sopra. Gli istituti italiani di cultura all'estero possono promuovere la conoscenza della cultura e delle tradizioni eno-gastronomiche italiane, anche mediante l'organizzazione di manifestazioni presso la rete degli esercizi titolari dell'attestazione distintiva di esercizio di ristorazione italiana nel mondo. Gli uffici competenti delle regioni possono promuovere, anche

tramite le indicazioni fornite dal Comitato, i prodotti tipici e di qualità dei loro territori attraverso gli esercizi titolari dell'attestazione distintiva di ristorazione italiana nel mondo;

impegna infine a istituire la «Conferenza annuale - Stati generali - della ristorazione italiana nel mondo», quale momento di incontro, studio e valorizzazione dell'offerta del comparto eno-gastronomico italiano attraverso la rete degli esercizi di ristorazione italiana nel mondo. Nell'ambito della Conferenza sono conferiti i riconoscimenti di eccellenza di «Ristorante italiano nel mondo», di «Pizzeria italiana nel mondo» e di «Gelateria italiana nel mondo» ottenuti dagli esercizi in possesso dei requisiti di particolare pregio tra quelli indicati nel disciplinare del marchio «Ospitalità italiana».

---

### **G/1586/137/5 [già emen. 36.0.19 (testo 2)]**

PRESUTTO

Il Senato,

premesso che,

le Zone Economiche Speciali (ZES) individuano diversi strumenti finanziari finalizzati a stimolare lo sviluppo delle aree di interesse che devono comprendere, necessariamente, almeno un'area portuale. Tali strumenti sono soggetti alle previste disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato;

gli Stati dell'UE sono liberi di istituire e modificare le zone economiche speciali ma devono conformarsi alle condizioni previste dai differenti strumenti in materia di aiuti di Stato. A tal proposito, il Regolamento (UE) 651/2014 identifica il comparto del trasporto e delle relative infrastrutture, escluso dagli aiuti, secondo i seguenti codici NACE:

– NACE49: Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte (codice ATEC02007 49);

– NACE50: Trasporti marittimi e per vie d'acqua (codice ATEC02007 50);

– NACE51: Trasporto aereo (codice ATEC02007 51);

non rientra nei codici esclusi dal Regolamento 651/2014 il codice NACE52 relativo a: Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti (codice ATEC02007 52). La motivazione di tale esclusione è da ricercare nella non sussumibilità, né dal punto di vista giuridico, né di fatto, delle attività portuali di sbarco/imbarco e movimentazione della merce nell'ambito delle circoscrizioni portuali, con la nozione di trasporto;

in tale contesto, la legge n. 208 del 2015 sul Credito d'imposta per il Mezzogiorno e la legge n. 133 del 2008 sul Contratto di sviluppo, sono entrambe soggette alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato

ma, mentre la legge n. 133 del 2008 ha correttamente precisato che possono beneficiare dell'agevolazione le aziende la cui attività è codificata dal codice ATECO2007 52 (cfr. Decreto interministeriale 24 settembre 2010), cioè quelle che esercitano le attività portuali (di cui all'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84), quella sul Credito d'imposta per il Mezzogiorno, non consente l'utilizzo degli strumenti economici di aiuto alle aziende la cui attività è codificata dal codice ATECO2007 52 (attività portuali). Infatti, il modello di richiesta *on-line* del Credito d'imposta per il mezzogiorno, predisposto dall'Agenzia delle Entrate, non consente l'inserimento di tale codice;

la normativa comunitaria sulle ZES prevede, fra le altre, lo sviluppo delle aree soggette alla competenza delle Autorità portuali o delle Autorità di sistema portuale e, quindi, delle attività in queste svolte;

tali attività sono già previste dalle coperture finanziarie dal decreto-legge n. 91 del 2017, recante: disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di avviare ogni azione utile volta a modificare l'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, affinché vengano esplicitate le attività funzionalmente legate alle aree soggette alla competenza delle Autorità portuali o delle Autorità di sistema portuale (aree obbligatoriamente comprese nelle ZES), attività che trovano sistematica definizione nell'articolo 16 della legge n. 84 del 1994.

---

#### **G/1586/138/5 (già emen. 44.1000/2)**

MONTEVECCHI, RAMPI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

l'articolo 44 reca interventi per il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo considerato che:

è necessario far fronte a esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza, assistenza al pubblico e vigilanza e delle attività di tutela e valorizzazione dei beni culturali in gestione;

impegna il Governo:

consentire la proroga, per l'anno 2020, dei contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni,

dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 nel limite della durata massima complessiva di 36 mesi anche non consecutivi.

---

**G/1586/139/5 (già emen. 28.0.2001/11)**

CANTÙ, CENTINAIO, ROMEO, VALLARDI, BERGESIO, SBRANA, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI

Il Senato,

tenuto conto dell'importanza di introdurre nei programmi curricolari scolastici l'educazione civica, non si può prescindere anche dalla consapevolezza di iniziative volte a favorire la diffusione di corretti stili di vita alimentari legati al consumo equilibrato dei nutrienti distribuiti nell'arco della giornata, secondo le direttive della dieta mediterranea, dichiarata patrimonio dell'Unesco il 16 novembre 2010;

ritenuto che il sistema dei controlli ufficiali debba essere integrato e affiancato da un sistema di *rating* prestazionale che assicuri al consumatore una corretta informazione in etichetta circa gli ingredienti e la relativa correlazione con la provenienza delle materie prime, la qualità e gli effetti positivi sulla salute;

garantire una sana alimentazione può ridurre drasticamente la spesa sanitaria, migliorare la salute dei cittadini, allungandone l'età media e contrastando patologie tumorali derivanti da determinanti ambientali, nonché l'antibiotico resistenza;

le istituzioni sono chiamate ad incentivare la produzione di un'eno-gastronomia di eccellenza favorendo l'adesione su base volontaria a sistemi di certificazione che attestino la qualità del prodotto in termini di salute del consumatore. Un riconoscimento che rappresenta una garanzia per il consumatore e una tutela per l'intera filiera agroalimentare nazionale, anche rispetto a modelli alimentari sbagliati che mettono in pericolo non solo la salute dei cittadini ma anche il sistema produttivo di qualità del *made in Italy*. Alternativa a sistemi di etichettatura nutrizionale a semaforo, come il *traffic light* inglese e *nutriscore* francese, fuorvianti, discriminatori ed incompleti, che finiscono per escludere paradossalmente dalla dieta elementi sani e naturali e promuovere cibi spazzatura con edulcoranti al posto dello zucchero;

tale sistema rappresenterebbe dunque una *best practice* nel panorama europeo ed internazionale conferendo all'Italia un ruolo di assoluta centralità nella definizione di un modello basato sui principi di una sana ed equilibrata dieta alimentare.

impegna il Governo:

ad integrare il sistema dei controlli ufficiali affiancandolo con un sistema di *rating* promuovendo un modello evolutivo di valutazione e certificazione che coinvolga anche il mondo associativo, con architettura che



utilizzi la tecnologia fornita dalle piattaforme informatiche multifunzionali *Blockchain*, che permetta con l'autorevolezza dell'oggettività, di coniugare il sistema dei controlli ufficiali in materia di sicurezza alimentare con la valorizzazione delle eccellenze del *made in Italy*, accreditandolo in chiave non solo europea ma mondiale, con controlli indipendenti da parte di soggetti scelti secondo principio di casualità, di trasparenza e di effettiva rispondenza ai parametri dichiarati.

---

**G/1586/140/5 (già emen. 28.102)**

CASTELLONE, GRANATO, FLORIDIA, MATRISCIANO, PUGLIA, PIRRO, COLTORTI, MARILOTTI

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 1586 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premessò che:

per una piccola cifra annuale le borse di Dottorato non raggiungono il minimale contributivo INPS pari a 15.878 euro lordi;

considerato che:

per realizzare l'obiettivo è necessaria una cifra pari a 540 euro per ciascun dottorando in corso percettore di borsa, tale da includere la quota relativa ai contributi previdenziali, la quota di fondi previsti dalla legge (pari al 10% della borsa lorda di dottorato per il secondo e terzo anno) per missioni, e la quota per la maggiorazione del 50% della borsa (anche essa prevista dalla legge) qualora un dottorato vada per un periodo definito all'estero per esigenze di ricerca;

valutato che:

la platea di dottorandi e dottorande attualmente in corso, che usufruiscono di borsa, è di circa 24.000 soggetti,

impegna il Governo:

ad adottare ogni provvedimento utile, anche di carattere normativo, al fine di reperire risorse per l'adeguamento dell'importo delle borse concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca al fine di poter raggiungere il minimale contributivo INPS.

---

**G/1586/141/5 (già emen. 47.0.2000/7)**

RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

Il Senato,

premessso che:

il devastante terremoto che ha colpito l'Albania lo scorso 26 novembre ha provocato 50 morti e circa 2000 feriti, oltre a ingenti danni al patrimonio edilizio;

tali eventi rischiano di avere serie conseguenze anche per gli studenti italiani che frequentano le università di questo Paese;

vi sono infatti circa un migliaio di studenti che frequentano i corsi di medicina, farmacia, odontoiatria e fisioterapia dell'Università Nostra Signora del Buon Consiglio di Tirana e in particolar modo, tra i circa 500 iscritti al corso di medicina, ve ne sono 120 iscritti al primo anno, quindi minori di 20 anni, soggetti all'obbligo di frequenza;

molti di questi giovani sono rientrati in Italia, per raggiungere le loro famiglie fortemente preoccupate per la loro incolumità;

al fine di evitare che tale situazione emergenziale possa inficiare il percorso formativo dei nostri ragazzi,

impegna il Governo:

ad intervenire presso l'ateneo albanese, affinché l'obbligo di frequenza venga sospeso fino a quando non sarà ristabilita la sicurezza, consentendo agli studenti di frequentare i corsi *on-line* ovvero, in deroga al numero chiuso, di poter frequentare le lezioni presso le università italiane convenzionate.

---

**G/1586/142/5 [già emen. 52.0.5 (testo 2)]**

CONZATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020» (A.S. 1586);

premessso che:

secondo gli ultimi dati pubblicati dal Consiglio d'Europa, un processo civile in Italia che si protenda per tutti i gradi di giudizio dura in media otto anni. In media, infatti, si rendono necessari 514 giorni per concludere il primo grado, 993 per il secondo grado e 1442 giorni per il terzo;

stando agli stessi dati, la media dei Paesi membri del Consiglio d'Europa si attesta invece a poco meno di due anni per la definizione delle controversie attraverso tutti i gradi di giudizio in materia civile: l'Italia, in questa classifica, si posiziona al penultimo posto, davanti solo alla Grecia;

i dati relativi al numero dei processi civili; allo stesso tempo, ci mostrano un quadro ancora più grave: secondo i dati pubblicati dal Ministero della Giustizia, infatti, i procedimenti pendenti al I semestre 2019 sarebbero più di 3 milioni. Stando ancora al rapporto del Consiglio d'Europa, nell'arco di un anno in Italia rimangono pendenti 4,1 processi civili di primo grado ogni 100 abitanti, mentre la media europea è 1,6 cause pendenti;

considerato che:

a partire dal 2010 l'Italia ha introdotto nel proprio ordinamento uno strumento di deflazione processuale efficace, ovvero la mediazione civile e commerciale, *ex* decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, di attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, così come modificato dal decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

sebbene dall'introduzione di tale istituto l'Italia è risultata l'unico Paese europeo ad aver costantemente diminuito il numero di cause pendenti in prima istanza, la situazione rimane drammatica e richiede ulteriori interventi che abbiano un effetto deflattivo nel sistema giudiziario;

impegna il Governo:

a potenziare l'attività dell'Ufficio del Ministero della Giustizia preposto alla vigilanza del Registro degli Organismi di Mediazione dell'Elenco degli Enti Formatori per la Mediazione, disciplinato dagli articoli 16 e seguenti del decreto legislativo 28/2010, prevedendo la corresponsione di un contributo annuale fisso;

a riconoscere, alle parti che attivano un procedimento di mediazione volontaria o disposta dal giudice di una causa civile in materia di diritti disponibili iscritta al ruolo presso un giudice di pace, tribunale o corte d'appello, il diritto al raddoppio dei benefici fiscali di cui al comma 3 dell'articolo 17 e al comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 28/2010;

ad estendere l'operatività della mediazione obbligatoria, *ex* comma 1-*bis* dell'articolo 5 del decreto legislativo 28/2020, alle controversie in materia di contratti e obbligazioni varie di ogni tipo e natura, di responsabilità extracontrattuale e di tutte le materie di competenza del Tribunale delle imprese;

a prevedere anche per il primo incontro e a prescindere dal raggiungimento di un accordo in tale sede, l'obbligo in capo a ciascuna parte della corresponsione, da effettuare prima dell'inizio della mediazione, di una somma di denaro, anche con riferimento al valore della controversia, a copertura delle spese iniziali sostenute dall'organismo di mediazione.

**G/1586/143/5 (già emen. 54.0.7)**

BOLDRINI, BINI, COLLINA, ROSSOMANDO, MANCA

Il Senato,

considerato che, l'emendamento 54.0.7 intendeva introdurre le seguenti modifiche normative:

*Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:*

**«Art. 54-bis.**

*(Rimborsabilità degli Alimenti a fini medici speciali per pazienti affetti da esiti di gastro-resezione parziale o totale)*

1. All'art. 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, al comma 1, dopo le parole "fibrosi cistica", sono aggiunte le seguenti parole: "e da patologie derivanti dagli esiti di gastro-resezione parziale o totale".

2. Le modalità di erogazione nelle Regioni che non riconoscono la rimborsabilità sono definite con decreto del Ministero della Salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge.

3. Per le finalità di cui al comma 1, il Fondo Sanitario Nazionale di cui all'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, è incrementato di euro 11 milioni.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 11 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2020, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Sanità».

Impegna il Governo a valutare l'opportunità di darvi attuazione.

**G/1586/144/5 (già emen. 55.0.112)**CASTELLONE, FLORIDIA, PUGLIA, BOTTO, MAUTONE, GRANATO, CAMPAGNA,  
Giuseppe PISANI

Il Senato,

premessi che:

il capo IV reca «Misure in materia di sanità»;

considerato che:

la retribuzione individuale di anzianità (RIA) è un emolumento del trattamento economico fondamentale dei dipendenti del SSN. La RIA, che ha sostituito gli scatti di anzianità a partire dal contratto del 1994, è un'indennità nata per evitare una riduzione delle retribuzioni specie per i professionisti più anziani. A partire dal 2010, gli importi complessivi dei fondi sono stati congelati, sterilizzando a concorrenza anche la valorizzazione della RIA;

è fondamentale recuperare la RIA per il personale sanitario dal momento che nella precedente legge di Bilancio 2018 è stata reinserita solo per la dirigenza e non per il personale non dirigente del Servizio Sanitario Nazionale. Il recupero della RIA consente, oltre all'incremento della premialità grazie ai fondi di trattamento economico accessorio una equa retribuzione premiale;

il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, all'articolo 23, comma 2, recita «Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016»;

impegna il Governo,

ad incrementare il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* a cui concorre lo Stato al fine di valorizzare il servizio e la presenza presso le strutture del Servizio sanitario nazionale del personale della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria nonché del personale infermieristico e delle professioni sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale e di attuare gli effetti finanziari correlati alla disposizione di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, con riferimento alla retribuzione individuale di anzianità.

---

**G/1586/145/5 (già emen. 58.0.2002/20)**

CONZATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020»,

premessso che:

la normativa relativa al settore editoriale dei giornali e dei periodici è stata oggetto, con la legge di bilancio 2019, di una innovazione di portata significativa, avente ad oggetto la progressiva riduzione dei contributi pubblici diretti;

è stata la stessa innovazione apportata dal legislatore a prevedere, contestualmente, la necessità di una revisione organica della normativa di settore, la cui implementazione rappresenta dunque già oggi un obbligo di legge;

il settore in questione rappresenta un settore essenziale per la tutela di valori costituzionali primari quali il diritto all'informazione, la libertà di manifestazione e diffusione del pensiero, il pluralismo;

considerato che:

l'attuale normativa esclude dalla percezione dei contributi di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 le imprese editrici di quotidiani e periodici facenti capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in mercati regolamentati;

tale previsione risulta suscettibile di provocare gravi squilibri laddove applicata indiscriminatamente anche a imprese editrici che siano partecipati da società quotate in misura minoritaria e ridotta e dunque sostanzialmente indistinguibili, sotto il profilo degli scopi di diffusione dell'informazione, dalle altre imprese che ricevono il contributo pubblico;

risulta indispensabile che tali imprese siano distinte da quelle nelle quali la partecipazione da parte di società quotate risulti totale o maggioritaria e che sia specificata la possibilità per le stesse di fruire del contributo, in quanto diversamente quotidiani e periodici, anche con una radicata storia nell'ambito dell'editoria italiana, rischiano di scomparire anche a causa di una distorsione del mercato a favore di altre imprese del settore;

impegna il Governo,

ad adottare tutti i provvedimenti necessari a sanare la disparità esistente nel settore consentendo agli editori di quotidiani e periodici partecipati da società quotate in misura minoritaria di fruire del contributo, anche nell'ambito della definizione della riforma organica del settore già prevista dalla legge e anche instaurando un dialogo diretto con gli operatori del settore.

---

**G/1586/146/5 [già emen. 63.7 (testo 2)]**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, ZULIANI, TOSATO, CANTÙ, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BORGHESI, SIMONE BOSSI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, IWObI, Emanuele PELLEGRINI, PERGREFFI, PIROVANO, SIRI, STEFANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1586, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

premessi che:

il vincolo introdotto dall'ultimo periodo del comma 321 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2009, n. 296 che va ad incidere sui gettiti riscossi dalle Regioni a titolo di tassa automobilistica non sembra più compatibile con l'attribuzione alle Regioni della titolarità della tassa stessa, «tributo proprio [regionale] derivato particolare, parzialmente "ceduto"» così come definito dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 122/2019;

la pronuncia riconosce alle Regioni un più ampio margine di autonomia disciplinaria, limitato dal vincolo, unidirezionale, di non superare il limite massimo di manovrabilità stabilito dalla legge statale;

pertanto, gli interventi statali ad oggi devono essere limitati alla sola eventuale variazione dei predetti limiti e non attribuirsi quote di gettito;

la sentenza Corte Costituzionale n. 31/2019, inoltre, ha annullato gli effetti del decreto interdipartimentale «Determinazione del maggiore gettito della tassa automobilistica da riservare allo Stato, ai sensi dell'art. 1, commi 321 e 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» per gli anni 2012 e 2013 per la Regione Sardegna e la mancata intesa in Conferenza Stato - Regioni sul decreto per l'anno 2014;

la compensazione delle somme è avvenuta a tutt'oggi fino all'anno di competenza 2013 determinando notevoli complicazioni a livello di contabilizzazione delle operazioni per il riversamento delle somme allo Stato, causate, da un lato, dalla discrasia fra gli anni in cui vi sono stati gli incassi e l'anno in cui si procede con decreto di compensazione delle risorse e, dall'altro, dalle difficoltà di determinazione delle somme da riconoscere alle regioni e quelle da riversare;

l'operazione infatti deve essere neutra ai fini dei saldi di finanza pubblica in quanto le regioni operano come mero «riscossore» per conto dello Stato. Da qui la *ratio* di accordi per sterilizzare l'operazione contabile sul saldo finale del pareggio di bilancio ed evitare che il riversamento allo Stato della somma accantonata nel risultato di amministrazione incida sul saldo del pareggio di bilancio. Peraltro anche negli esercizi 2012 - 2014, quando si applicava alle regioni il Patto di Stabilità per tetti di spesa, non erano rilevanti le entrate del maggior gettito della tassa automobilistica;

se si prevedesse la compensazione fino all'anno di competenza 2019, pertanto con il metodo di compensazione vigente, le regioni terminerebbero il riversamento allo Stato nell'anno di competenza 2023.

impegna il Governo,

a prevedere, nel più breve tempo possibile, il ripristino totale della titolarità del gettito della tassa automobilistica a favore delle Regioni e Province autonome al fine di liberare risorse da potere utilizzare, da parte delle stesse regioni, per nuovi investimenti diretti e indiretti sui propri territori per le finalità già previste dal disegno di legge di bilancio in oggetto.

---

**G/1586/147/5 (già emen. 60.0.106)**

TARICCO, BITI, MANCA, FERRARI, FERRAZZI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1586, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-22,

premesso che:

l'attività apistica in Italia è caratterizzata da una dimensione aziendale estremamente variabile, che va dalle grandi imprese specializzate, alle aziende agricole in cui l'apicoltura è attività integrativa, fino agli hobbisti che praticano l'apicoltura per l'autoconsumo;

secondo i dati raccolti dalla Commissione europea, l'Italia, insieme alla Francia, ha una media di 27 alveari per apicoltore, attestandosi vicino alla media europea, in termini di resa media di ciascun alveare (25 Kg/anno), con una produzione di miele effettiva, secondo le stime dell'Osservatorio Nazionale sul miele, di oltre 23.3 mila tonnellate; il Piemonte risulterebbe, a livello geografico, la Regione più produttiva con oltre 5 mila tonnellate stimate nel 2018, seguita da Toscana ed Emilia-Romagna;

l'apicoltura è un'attività agricola molto sensibile ed esposta alle condizioni meteorologiche e vede, per ogni tipologia di prodotto, molto concentrate nel tempo le fasi del raccolto. Le api dipendono infatti totalmente dalle fioriture, da cui dipende la loro sopravvivenza; se le piante soffrono la siccità, il gelo, il freddo o il caldo anomalo, le api ne risentono immediatamente e pesantemente: prolungati periodi siccitosi, ad esempio, determinano carenza di nettare e di polline, che causa l'arresto dell'allevamento della covata e l'indebolimento della famiglia; temperature fredde nel periodo delle fioriture limitano o bloccano la produzione nettarifera, con conseguente assenza o scarsità di raccolto; piogge prolungate impediscono alle api di uscire dall'alveare, le obbligano a consumare elevate quantità di scorte fino a portare addirittura la colonia alla morte per fame;



da oltre un decennio si è assistito alla radicalizzazione delle stagioni e degli eventi climatici, con sempre più frequenti fenomeni meteorologici estremi: temperature stagionali anomale, prolungati periodi siccitosi o, in alternativa, prolungati periodi piovosi, trombe d'aria, violente grandinate che impattano su una pratica così esposta come l'apicoltura;

l'annata produttiva 2019 si sta presentando per l'intera apicoltura nazionale come la più critica e problematica di sempre. Le pessime condizioni meteo climatiche, caratterizzate da periodi di persistente siccità con temperature sopra la media stagionale nei mesi primaverili, seguiti poi da copiose precipitazioni e da un significativo calo termico protrattosi per buona parte del mese di maggio, hanno determinato la scarsa o nulla resa delle fioriture primaverili e la perdita pressoché totale della produzione di miele di acacia nelle aree del Nord e del miele di agrumi nel Sud Italia, e dello stesso miele di melata (a solo titolo esemplificativo nel 2019 in Piemonte risulta quasi azzerata la produzione dei mieli di acacia, tarassaco e ciliegio, che hanno fatto registrare meno di 2 Kg per alveare, contro una media storica di 20-25 Kg per l'acacia e di 10 Kg per tarassaco e ciliegio. È di 10 Kg per alveare la produzione di miele di castagno, rododendro e millefiori di alta montagna: numeri lontani dalle medie di 20-25 Kg. La produzione di melata, infine, si è attestata sui 3 Kg per alveare, contro i 15-20 Kg di media);

lo scarso raccolto, è stato per lo più consumato dalle api e comunque è risultato spesso insufficiente anche solo per mantenere il livello di sopravvivenza: innumerevoli infatti le colonie morte per fame nel mese di maggio, e comunque straziante la situazione degli apiari che sopravvivono solo grazie alla nutrizione artificiale somministrata dagli apicoltori; nel 2019, dunque, molte colonie d'api hanno rischiato di morire di fame proprio nel periodo dell'anno in cui si sarebbe dovuto assistere al picco di raccolto; i ripetuti e necessari interventi di nutrizione artificiale, pur esponendo fortemente gli apicoltori dal punto di vista economico, non hanno comunque potuto essere sostitutivi del bottino che le api trovano nell'ambiente, che è ricco anche di lieviti, enzimi e altre sostanze utili al nutrimento della covata e al corretto sviluppo del sistema immunitario della colonia, con conseguente indebolimento delle famiglie stesse;

in questa annata, inoltre, in alcune aree si è assistito ad un fenomeno sciamatorio assolutamente incontrollabile e senza precedenti, con conseguente ulteriore riduzione del potenziale produttivo;

le aziende apistiche sono peraltro reduci purtroppo da un *trend* negativo cominciato già nel lontano 2011 che ha riguardato gran parte delle annate di questo periodo, e sono nuovamente chiamate a fronteggiare una annata disastrosa come la presente, che vede la stima della mancata produzione di miele, del primo semestre 2019, documentata in modo dettagliato nel rapporto ISMEA «Il settore apistico nazionale. Analisi di mercato e prime valutazioni sui danni economici per la campagna produttiva 2019» che ha evidenziato una forte penalizzazione della produzione amatoriali che producono per autoconsumo e che producono per il commercio, e tra queste ultime le più specializzate che hanno sviluppato un importante

attività economica attorno all'allevamento delle api detenendo il 61 per cento del totale degli alveari;

a maggio 2019 il bilancio della stagione 2019 fa ipotizzare ad oggi perdite di almeno il 70 per cento della produzione annuale e lo stesso raccolto dei mieli estivi che è ancora in corso, tendenzialmente fa registrare quantitativi non eccellenti e comunque realizzati su non più del 50 per cento degli alveari;

sempre secondo il rapporto ISMEA, una valutazione del danno limitata ai soli mancati ricavi è stimata nel 2019 attorno a oltre 70 milioni di euro, rendendo evidente lo stato di criticità che il settore sta attraversando;

considerati i contenuti dell'emendamento 60.0.106 presentato in Commissione Bilancio;

impegna il Governo,

a prevedere misure, compatibili con le normative europee, per sostenere il settore apistico, non esclusa la possibilità di agevolazioni in merito a contributi previdenziali per i titolari di azienda e coadiutori, dipendenti e collaboratori, con particolare attenzione agli apicoltori professionali che ricavano la parte prevalente del loro reddito in questo settore, e che nel 2019 hanno subito una riduzione di reddito uguale o superiore al 30 per cento del reddito medio prodotto negli ultimi anni.

---

**G/1586/148/5 (già emen. 84.2)**

PICETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONE

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (AS 1586)

premessi che:

il disegno di legge in oggetto, ha introdotto alcuni correttivi all'imposta sui servizi digitali già inserita nella legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) ma sinora mai applicata. L'obiettivo di tale imposta, come noto, è quello di tassare le multinazionali che offrono servizi digitali e che da essi generano ricavi nel Paese in cui operano e relativamente ai quali, ad oggi, non sono sottoposti ad alcuna tassazione;

in proposito, si consideri che nel 2018 i ricavi pubblicitari, non tassati, generati in Italia solo dalle maggiori società del settore (elaborazioni CRTV su dati Nielsen, FCP Assointemet, Polimi/IAB), superano i 2,6 miliardi di euro, pari al 70 per cento degli investimenti in pubblicità *on-line*. Si tratta di dati parziali del valore generato dalle multinazionali del web, perché i ricavi derivano anche da abbonamenti e da elaborazione/profila-

zione/vendita dei dati degli utenti e usi di *big data* per scopi di *machine learning*/intelligenza artificiale;

al fine di arginare, seppur ormai in modo marginale il sopravvento dei «giganti del web» sulle imprese nazionali che competono negli stessi mercati è necessario un chiarimento determinante relativamente ai soggetti passivi ai quali verrà applicata l'imposta;

in particolare l'articolo 1, comma 36, della citata legge 145/2018, individua i soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali tra quelli esercenti attività d'impresa, singola o di gruppo, che realizzano congiuntamente: *a*) un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a euro 750.000.000 e *b*) un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali realizzati nel territorio dello Stato non inferiore a euro 5.500.000. Con riferimento a tale previsione è di fondamentale importanza specificare che anche i ricavi complessivi e ovunque realizzati previsti alla lettera *a*) siano ricavi derivanti da servizi digitali, così come correttamente indicato per i ricavi nazionali previsti alla lettera *b*);

senza tale opportuna specificazione circa i soggetti passivi destinatari della norma e la tipologia di ricavi soggetti a tale imposizione verrebbero ingiustamente penalizzate imprese nazionali che, singolarmente o a livello di gruppo, realizzano ricavi superiori alla soglia indicata dalla disposizione in esame ma derivanti non solo da servizi digitali. Imprese che pagano già le tasse per la fornitura degli stessi servizi;

l'applicazione della norma al settore radiotelevisivo, così come attualmente formulata, determinerebbe per lo Stato un introito stimabile, al massimo, in 10 milioni di euro, importo ben lontano dal gettito (150 milioni di euro) che sembra aver ipotizzato il Ministero competente,

impegna il Governo,

a chiarire che l'imposta sui servizi digitali si applichi esclusivamente ai soggetti esercenti attività d'impresa che generano ricavi, sia a livello nazionale sia a livello globale, da servizi digitali.

---

#### **G/1586/149/5 (già emen. 95.2000/4)**

ROMEO, PIROVANO, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, FAGGI

Il Senato,

in sede di esame dell'emendamento 95.2000 dei relatori al disegno di legge di bilancio AS 1586,

premessi che:

la progressiva carenza di risorse pubbliche rende necessario per i governi una maggiore attenzione al loro utilizzo, puntando sulla qualità della spesa, sia corrente, sia per investimenti;

la crescente disaffezione dei cittadini verso le istituzioni pubbliche dipende anche da una spesa pubblica spesso inefficiente, che ha dimostrato in molteplici occasioni di sprecare parte del gettito del prelievo fiscale che grava sui cittadini stessi;

il miglioramento della qualità della spesa necessita del miglioramento della capacità amministrativa delle Amministrazioni Pubbliche, e in particolare di quelle destinatarie di risorse aggiuntive per gli investimenti;

la Commissione Europea richiede da tempo il rafforzamento della capacità amministrativa delle Amministrazioni Pubbliche italiane, alla base dei negoziati in corso per la nuova programmazione europea 2021-27;

la *World Bank* individua il rafforzamento della capacità amministrativa come premessa della prevenzione della corruzione e dello sviluppo sociale ed economico di qualunque Paese;

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, cosiddetto «decreto trasparenza», e la legge 6 novembre 2012, n. 190 sulla prevenzione della corruzione, hanno reso possibile la standardizzazione degli obblighi di trasparenza, in tal modo rendendo valutabili e comparabili tutte le Amministrazioni Pubbliche;

l'importanza del coinvolgimento dei cittadini è evidente in particolare nella volontà del legislatore di «favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche» (articolo 1, comma 1 del d.lgs. 33/2013);

i principi di sostenibilità ESG (*enviromental, social and governance*) e i PRI (*principles for responsible investment*) dell'ONU si stanno progressivamente affermando anche nell'ambito degli investimenti pubblici;

i fondi di investimento, in particolar modo quelli istituzionali, sono disponibili a effettuare investimenti in infrastrutture pubbliche, anche in *partnership* con Amministrazioni Pubbliche, purché sulla scorta di precisi requisiti di capacità amministrativa e trasparenza degli enti beneficiari;

molte Amministrazioni sono, o si sforzano di diventare, virtuose in termini sia di capacità amministrativa, sia di qualità della spesa, sia di *social accountability*, e il loro sforzo dovrebbe, pertanto, essere incentivato anche in termini di distribuzione di risorse finanziarie nel rispetto del principio costituzionale di perequazione;

il testo in esame non contiene alcun riferimento alla necessità di valutare e incentivare la capacità amministrativa di comuni e regioni destinatari di risorse pubbliche per gli investimenti, né sulla qualità della spesa come criterio per la loro allocazione, né sull'importanza dell'*accountability* verso i cittadini;

tenuto conto che, come espressamente ammesso dal Governo nella relazione tecnica dell'articolo 98, in cui si giustifica il taglio del fondo di solidarietà con il maggior gettito derivante ai comuni interessati dall'assoggettamento alla nuova IMU del detentore di abitazioni locate come abitazioni principale precedentemente esclusi dal pagamento della TASI;

impegna il Governo,

a provvedere al più presto in tal senso, inserendo tra i criteri di assegnazione delle risorse finanziarie per investimenti, tra l'altro, la valutazione della capacità amministrativa e della qualità della spesa di Comuni e Regioni secondo gli indicatori stabiliti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevabili nella sezione «Amministrazione Trasparente» dei siti istituzionali di comuni e regioni, elaborati secondo i principi di sostenibilità ESG (*enviromental, social and governance*), e tenendo conto dei PRI (*principles for responsible investment*) dell'Onu.

---

**G/1586/150/5 [già emen. 101.0.27 (testo 2)]**

FERRARA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» (A.S. 1586),

premessi che:

la Sezione I, Parte I, Titolo V del disegno di legge in esame reca «Misure per la crescita»; considerato che:

l'articolo 7 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, aveva disposto uno stanziamento quinquennale: «per favorire la razionalizzazione, la ristrutturazione e la riconversione produttiva nel campo civile e duale delle imprese operanti nel settore della produzione di materiali di armamento»;

il Decreto Ministeriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato D.M. 20 dicembre 1993 «Definizione delle aree del territorio nazionale caratterizzate da elevata incidenza delle attività di produzione e di manutenzione di materiali d'armamento» aveva individuato come aree ad elevata incidenza di attività di produzione e manutenzione di materiali d'armamento (all'articolo 2 del D.M.) verso le quali indirizzare tali risorse le regioni Campania, Lazio, Liguria, Lombardia e Piemonte;

il medesimo Ministero, con D.M. 2 agosto 1995, n. 434 aveva adottato il «Regolamento di attuazione dell'art. 6, commi 7, 8 e 8-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, riguardante le modalità e i criteri per favorire la razionalizzazione e la ristrutturazione produttiva delle imprese operanti nel settore della produzione di materiali di armamento», successivamente aggiornato dal D.M. 14 ottobre 1999, n. 462;

negli ultimi anni non sono stati stanziati ulteriori fondi destinati alla riconversione dell'industria di materiali d'armamento, tuttavia l'evol-

zione del mercato delle industrie della difesa potrebbe rendere, oggi, tali risorse più appetibili per le imprese;

la definizione delle aree possibilmente destinatarie dei finanziamenti non includeva la Sardegna che ospita oggi, a Domusnovas, la sede di RWM Italia diventata ormai tristemente nota per la produzione di ordigni bellici esportati in Arabia Saudita ed utilizzati nel conflitto in Yemen;

a seguito della sospensione per 18 mesi delle autorizzazioni all'esportazione di materiali d'armamento all'Arabia Saudita e agli Emirati Arabi Uniti, avviata con l'approvazione di una mozione in tal senso alla Camera dei Deputati il 26 giugno 2019 ed attuata con un atto interno alla Farnesina ad inizio luglio, l'azienda, che fa parte del gruppo tedesco Rheinmetall, ha annunciato 160 esuberi;

il tessuto produttivo settoriale nazionale ha subito un'inevitabile evoluzione, così come l'orientamento politico manifestato nel corso della XVIII Legislatura, sollevando l'istanza di rimodulare l'*export* di armamenti italiani in maniera più eticamente responsabile, seppur mantenendo la priorità di uno sviluppo competitivo sul piano internazionale della nostra industria della difesa;

il ripristino di finanziamenti volti alla riconversione produttiva nel campo civile e duale delle imprese della difesa permetterebbe di dare la possibilità di rilanciare le industrie in difficoltà, tutelandone i lavoratori, verso altri mercati parimenti redditizi;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di istituire, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, un fondo a carattere sperimentale volto alla realizzazione di interventi per favorire la riconversione produttiva nel campo civile e duale delle imprese operanti nel settore della produzione di materiali di armamento.

---

### **G/1586/151/5 (già emen. 52.0.3)**

PIARULLI, SANTILLO, DELL'OLIO, EVANGELISTA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» (AS 1586),

premesso che:

l'articolo 8 prevede diverse disposizioni per gli investimenti degli enti territoriali, in particolare per la manutenzione del patrimonio comunale, anche di natura immobiliare;

considerato che:

la legge 119 del 1981 prevede che gli enti locali possono contrarre con la Cassa depositi e prestiti mutui per l'esecuzione di costruzioni di nuovi edifici giudiziari ovvero ricostruzioni, ristrutturazioni, sopraelevazioni, completamenti, ampliamenti o restauri di edifici pubblici, nonché di edifici di proprietà comunale e delle amministrazioni provinciali, destinati o da destinare a sede di uffici giudiziari, nonché per l'acquisto, anche a trattativa privata, di edifici in costruzione o già costruiti, anche se da restaurare, ristrutturare, completare o ampliare per renderli idonei all'uso giudiziario, da adibire a sedi di uffici giudiziari, con prioritario riferimento alle maggiori esigenze connesse con la riforma della procedura penale;

la legge di stabilità 2016, all'articolo 1, comma 615, ha previsto che i mutui suddetti possono essere altresì impiegati, nel caso in cui il finanziamento è stato concesso ma non ancora erogato o utilizzato, per la realizzazione di opere di ricostruzione, ristrutturazione, sopraelevazione, ampliamento, restauro o rifunionalizzazione di edifici pubblici da destinare a finalità anche differente dall'edilizia giudiziaria e il cui riuso, a seguito di intese tra le amministrazioni interessate e il Ministero della giustizia, è funzionale alla realizzazione di progetti di edilizia giudiziaria. In questo caso, gli enti locali ai quali è stato concesso il finanziamento devono presentare alla Cassa depositi e prestiti, previo parere favorevole del Ministero della giustizia, istanza di autorizzazione all'impiego degli importi anche per le destinazioni diverse da quelle per le quali era stato concesso il finanziamento. Nel caso in cui i mutui concessi siano stati estinti per essere stati gli obblighi derivanti dal finanziamento interamente assolti nei confronti della Cassa depositi e prestiti, l'immobile può essere destinato dall'amministrazione interessata a finalità diverse dall'edilizia giudiziaria previo parere favorevole del Ministero della giustizia;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere che gli enti locali siano destinatari degli immobili per finalità diverse dall'edilizia giudiziaria anche nel caso in cui i mutui concessi siano in ammortamento e sia cessata la destinazione dell'immobile a finalità di edilizia giudiziaria.

---

**G/1586/152/5 (già emen. 15.0.5)**

MATRISCIANO, GUIDOLIN, DONNO, NOCERINO, ROMAGNOLI, ROMANO, MORONESE, DE LUCIA, DI GIROLAMO, PUGLIA, PIRRO, BOTTO, CAMPAGNA, ANGRISANI, CASTELLONE, MAUTONE, SANTANGELO, DELL'OLIO, LANZI, MARINELLO, PIARULLI, MOLLAME, NATURALE, ABATE, D'ANGELO, PACIFICO, CROATTI, Marco PELLEGRINI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;

premesso che:

gli articoli 15 e 17 del disegno di legge in esame recano disposizioni in favore del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;

considerato che:

come più volte segnalata anche nella precedente legislatura il personale del Corpo dei Vigili del Fuoco vive la paradossale situazione di essere costretto a pagare da sè le cure e i presidi sanitari indispensabili a seguito di ricorrenti infortuni professionali, non essendo coperto da assicurazione INAIL per infortuni sul lavoro;

il personale del Corpo dei vigili del fuoco è infatti storicamente sottoposto al modello risarcitorio in uso nei Corpi militari, definito «causa di servizio», con la differenza che il Corpo dei Vigili del fuoco non ha mai avuto e non potrà mai avere, viste le ridotte dimensioni, una propria struttura medica;

tale situazione sta creando un evidente problema, con i Vigili del Fuoco (professionisti formati per affrontare ogni tipo di emergenza e spesso sottoposti a turni di lavoro massacranti) vittime di malattie professionali e infortuni costretti a combattere da soli contro strutture militari o burocratiche;

impegna il Governo:

a porre in essere appositi provvedimenti di carattere normativo volti a modificare l'attuale normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 al fine di estendere l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali anche al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sia di ruolo che volontario, come individuato dall'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, ferma restando l'applicazione delle speciali provvidenze previste dalla normativa vigente.

---



**G/1586/153/5 (già emen. 11.2000/6)**

VANIN, ENDRIZZI, GUIDOLIN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

premessi che:

l'articolo 11 del disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di «*Green New Deal*»;

impegna il Governo:

a porre in essere appositi provvedimenti di carattere legislativo volti a vietare il rilascio di autorizzazioni e di concessioni demaniali aventi a oggetto nuovi impianti di stoccaggio di Gpl nei siti riconosciuti dall'UNESCO, nonché il divieto di esercizio degli impianti, ancorché già autorizzati ma non ancora in esercizio, con conseguente decadenza delle autorizzazioni già rilasciate con riferimento a tali impianti.

---

**G/1586/154/5 (già emen. 7.2000/4)**

TRENTACOSTE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» (A.S. 1586),

premessi che:

l'articolo 7 del disegno di legge in esame reca misure per gli investimenti delle amministrazioni centrali;

l'articolo 8 prevede diverse disposizioni concernenti l'assegnazione di contributi agli enti territoriali finalizzati anche alla realizzazione di opere di messa in sicurezza e manutenzione della rete viaria;

considerato che:

la Strada Statale 117-*bis* è un'arteria stradale, in gestione ad ANAS, che attraversa la Sicilia dalla costa tirrenica a Nord alla costa mediterranea a Sud, collegando le tre principali infrastrutture viarie dell'isola (A20 - A19 e SS 417) e il cui completamento risolverebbe il grave problema di viabilità delle aree interne siciliane;

i lotti C<sub>1</sub>-C<sub>2</sub>-C<sub>3</sub> fanno parte del segmento centrale dell'arteria, previsto tra lo svincolo di Nicosia sud e l'innesto autostradale con l'A19 e la SS192, e costituiscono la porzione fondamentale per il completamento

dell'opera consentendone la connessione all'asse autostradale Palermo-Catania, infrastruttura nevralgica della viabilità siciliana;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere uno specifico contributo finalizzato a finanziare il completamento della Strada Statale 117-*bis*, con particolare riferimento ai lotti C<sub>1</sub>-C<sub>2</sub>-C<sub>3</sub>.

---

### **G/1586/155/5 (già emen. 18.0.24)**

PACIFICO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;

premesso che:

l'articolo 18 del disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di pubblico impiego;

il capo V del disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di pensioni;

considerato che:

la persistente situazione di crisi economica comporta che sempre più cittadini entrano nel modo del lavoro stabile e, segnatamente nel pubblico impiego, con notevole ritardo rispetto al passato, avendo in precedenza maturato esperienze professionali precarie, se non, in molti casi, prive di qualsiasi contribuzione previdenziale;

nell'evenienza di un ingresso nel pubblico impiego in età avanzata, il raggiungimento della stabilità lavorativa non corrisponde ad una conseguente prestazione previdenziale adeguata proprio perché, il raggiungimento dell'età pensionabile per vecchiaia, comporta in questi casi, la mancata presenza dei contributi previdenziali minimi, atteso che la soglia lavorativa per ottenere l'assegno di pensione è stata aumentata da quindici anni a venti anni;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di porre in essere appositi provvedimenti di carattere normativo al fine di prevedere che, con esclusione del personale militare e delle Forze di polizia di Stato, nonché agli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sia di ruolo che volontario, i dipendenti pubblici di ruolo in servizio a tempo interminato, anche se titolari di pensioni di invalidità o di privilegio, che cessino dal servizio per raggiunti limiti di età e non abbiano maturato il periodo contributivo di venti anni,

abbiano diritto ad essere trattenuti in servizio sino al raggiungimento del periodo di contribuzione previdenziale di venti anni e, comunque, sino al settantaseiesimo anno di età.

---

**G/1586/156/5 [già emen. 40.0.27 (testo 2)]**

BOTTICI, MATRISCIANO, MORONESE, RUSSO, DELL'OLIO, PUGLIA, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;

premesso che:

l'articolo 40 del provvedimento in esame istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo denominato «Fondo per la disabilità e la non autosufficienza», con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, a 200 milioni di euro per l'anno 2021, a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022;

detto Fondo è destinato, tra l'altro, a dare attuazione di interventi a favore della disabilità finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilità;

considerato che

in tale contesto sarebbe auspicabile, al fine di garantire la pari dignità sociale e la concreta accessibilità agli aspetti della vita sociale dei minori, di introdurre l'obbligo di dotare le strutture dedicate ad attività ricreative e di tempo libero, quali i parchi e i giardini pubblici, nonché le strutture scolastiche pubbliche per l'infanzia e primarie già esistenti e di nuova costituzione, di aree ludiche prive di barriere architettoniche e attrezzate con giochi fruibili dai minori diversamente abili;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di istituire un Fondo, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio, a sostegno della installazione di giochi inclusivi nei parchi pubblici e nelle scuole pubbliche.

---

**G/1586/157/5 (già emen. 22.0.22)**

L'ABBATE, DI GIROLAMO, ANGRISANI, ORTIS, GAUDIANO, RICCIARDI, MOLLAME, DRAGO, MININNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;

premesso che:

il provvedimento in esame reca numerosi articoli, quali in particolare l'articolo 11, dedicati alla tutela dell'ambiente e all'introduzione di misure di slancio verso progetti innovativi nell'ottica del *Green new deal*;

il successivo articolo 22 reca, inoltre, una serie di incentivi fiscali per l'acquisizione di beni strumentali e per l'economia circolare;

considerato che:

si rende necessario, inoltre, favorire e potenziare l'innovazione in campo energetico ed ambientale e promuovere l'uso sostenibile delle risorse, nonché la tutela delle risorse e degli ecosistemi marini;

l'attuazione del *Green new deal* non può non passare attraverso lo sviluppo di una economia prospera, moderna, competitiva e che apporti un contributo alla riduzione delle emissioni climalteranti e al processo di decarbonizzazione;

considerato inoltre che:

occorre valorizzare progetti che sperimentino e implementino nuove applicazioni industriali secondo gli obiettivi della *blue economy*, e che oltre a verificare l'efficienza e l'efficacia tecnica, tengano conto degli impatti ecologici, sociali ed economici della tecnologia presa in considerazione, con riferimento all'area geografica in cui la tecnologia viene applicata;

valutato che:

occorre adottare e promuovere un approccio sistemico finalizzato all'analisi delle risorse naturali e dei flussi di materia ed energia e promuovere il loro ottimale utilizzo in un'ottica di circolarità e di rete tra diverse attività economiche di produzione e consumo, verificando lo sviluppo della resilienza del territorio stesso;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di creare, nell'ambito delle iniziative legate al *Green new deal*, un apposito fondo per la *blue economy* finalizzato a promuovere progetti innovativi nell'ottica di una crescita ecosostenibile, dell'abbattimento delle emissioni e di ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse.

---

**emendamenti****Art. 2.****2.0.2 (testo 2)**

GIAMMANCO, RIZZOTTI, GALLONE, MASINI, DE PETRIS, RUSSO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 43-bis.***(Detrazioni fiscali per spese veterinarie)*

1. All'articolo 15, comma 1, lettera *c-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: "le spese veterinarie, fino all'importo di euro 500, limitatamente alla parte che eccede euro 129,11"».

*Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99 comma 2 è ridotto di 14,2 milioni di euro per l'anno 2021 e di 8,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.*

**2.0.3 (testo 2)**

GIAMMANCO, RIZZOTTI, GALLONE, MASINI, DE PETRIS, RUSSO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 43-bis.***(Detrazioni fiscali per spese veterinarie)*

1. All'articolo 15, comma 1, lettera *c-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: "le spese veterinarie, fino all'importo di euro 500, limitatamente alla parte che eccede euro 129,11"».

*Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99 comma 2 è ridotto di 14,2 milioni di euro per l'anno 2021 e di 8,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.*

---

## **Art. 8.**

### **8.23 (testo 3)**

CALANDRINI

*Dopo il comma 10 inserire i seguenti:*

«10-bis. Dopo il comma 857 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto il seguente:

"857-bis. Il comune beneficiario del contributo 2019 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 855: *a)* per le opere con costo fino a 500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro 12 mesi; *b)* per le opere il cui costo è compreso tra 500.001 euro e 1.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro 18 mesi; *c)* per le opere il cui costo è superiore a 1.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro 22 mesi. Ai fini del presente comma, per costo dell'opera si intende l'importo complessivo del quadro economico dell'opera medesima e per affidamento dei lavori si intende, a seconda della procedura seguita, la pubblicazione del bando, ovvero della lettera di invito in caso di procedura negoziata, ovvero della manifestazione della volontà di procedere all'affidamento. Qualora l'ente beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga degli istituti della Centrale Unica di Committenza (CUC) o della Stazione Unica Appaltante (SUA) i termini di cui al presente comma sono aumentati di tre mesi".

10-ter. Al fine di dare attuazione e non pregiudicare l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, propedeutiche alla celere realizzazione delle opere pubbliche utili anche allo svolgimento delle Olimpiadi invernali 2026, ivi comprese quelle per l'accessibilità da e verso il Comune e la Città Metropolitana di Milano, nonché quelle connesse e di contesto dei capoluoghi interessati, qualora le stesse ricadano nel territorio di più Comuni, la variante allo strumento urbanistico e vincoli conseguenti può essere adottata, fermo restando il parere favorevole della Regione, in deroga all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, mediante Accordo di programma ovvero con la determinazione conclusiva della conferenza di servizi, indetta ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 su richiesta dell'interessato ovvero su iniziativa dell'ente attuatore o dell'amministrazione competente all'approvazione, ai fini dell'approva-

zione del progetto definitivo. Rimangono ferme le vigenti disposizioni in materia di tutela ambientale, paesaggistica e del patrimonio culturale».

---

### **8.2000/7 (testo 2)**

ROMEO, ARRIGONI, FAGGI, IWOBİ, PERGREFFI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI, FERRERO, TOSATO, CORBETTA

*Dopo il comma 3 inserire i seguenti:*

«3-bis. Ai fini dello sviluppo sostenibile previsto dal presente articolo, assumono rilevanza i lavori di riqualificazione e razionalizzazione degli elettrodotti della Rete di trasmissione Nazionale RTN sul territorio italiano. In tale contesto, è ritenuto prioritario il progetto di variante delle linee Cislago-Dalmine e Bovisio Cislago, nei comuni di Barlassina, Cesano Maderno e Seveso, per la cui realizzazione è autorizzata la spesa di 3,7 milioni per l'anno 2022».

*Conseguentemente il tfndo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di pari importo.*

---

### **8.2000/11 (testo 2)**

PIRRO

*Allemendamento 8.2000, all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il comma 3.1 è sostituito dal seguente:*

«3.1. A partire dal 1° gennaio 2020, unicamente per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di cui al Decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015 per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ul-

timi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari».

---

### **8.2002/4 (testo 3)**

MIRABELLI

*All'emendamento 8.2002, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire l'alea con il seguente:*

«All'articolo 8 dopo il comma 10, inserire i seguenti»;

*b) dopo il comma 10-bis, inserire il seguente:*

«10-ter. Al fine di dare attuazione e non pregiudicare l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, propedeutiche alla celere realizzazione delle opere pubbliche utili anche allo svolgimento delle Olimpiadi Invernali 2026, ivi comprese quelle per l'accessibilità da e verso il Comune e la Città Metropolitana di Milano, nonché quelle connesse e di contesto dei capoluoghi interessati, qualora le stesse ricadano nel territorio di più Comuni, la variante allo strumento urbanistico e vincoli conseguenti può essere adottata, fermo restando il parere favorevole della Regione, in deroga all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, mediante Accordo di programma ovvero con la determinazione conclusiva della conferenza di servizi, indetta ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 su richiesta dell'interessato ovvero su iniziativa dell'ente attuatore o dell'amministrazione competente all'approvazione, ai fini dell'approvazione del progetto definitivo. Rimangono ferme le vigenti disposizioni in materia di tutela ambientale, paesaggistica e del patrimonio culturale».

---

### **8.2002/4 (testo 2)**

MIRABELLI

*All'emendamento 8.2002, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire l'alea con il seguente:*

«All'articolo 8, dopo il comma 10 inserire i seguenti»;

*b) dopo il comma 10-bis inserire il seguente:*

«10-ter. Ai fini della celere realizzazione delle opere pubbliche relative allo svolgimento delle Olimpiadi Invernali 2026, ivi comprese quelle per l'accessibilità da e verso il Comune e la Città Metropolitana di Milano, nonché quelle connesse e di contesto dei capoluoghi interessati, qua-



lora le stesse ricadano nel territorio di più Comuni, la variante allo strumento urbanistico e vincoli conseguenti può essere adottata, fermo restando il parere favorevole della Regione, in deroga all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, mediante Accordo di programma ovvero con la determinazione conclusiva della conferenza di servizi, indetta ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 su richiesta dell'interessato ovvero su iniziativa dell'ente attuatore o dell'amministrazione competente all'approvazione, con cui è approvato il progetto definitivo. Rimangono ferme le vigenti disposizioni in materia di tutela ambientale, paesaggistica e del patrimonio culturale».

---

## 8.2002 (testo 2)

### I RELATORI

*Dopo il comma 10 inserire il seguente:*

«10-bis. Dopo il comma 857 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto il seguente:

"857-bis. Il comune beneficiario del contributo 2019 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 855: *a)* per le opere con costo fino a 500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro 12 mesi; *b)* per le opere il cui costo è compreso tra 500.001 euro e 1.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro 18 mesi; *e)* per le opere il cui costo è superiore a 1.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro 22 mesi. Ai fini del presente comma, per costo dell'opera si intende l'importo complessivo del quadro economico dell'opera medesima e per affidamento dei lavori si intende, a seconda della procedura seguita, la pubblicazione del bando, ovvero della lettera di invito in caso di procedura negoziata, ovvero della manifestazione della volontà di procedere all'affidamento. Qualora l'ente beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga degli istituti della Centrale Unica di Committenza (CUC) o della Stazione Unica Appaltante (SUA) i termini di cui al presente comma sono aumentati di tre mesi"».

---

**Art. 12.****12.2000/7 (testo 2)**

MANCA, FERRARI

All'emendamento 12.2000, dopo il comma 3-quater aggiungere i seguenti:

«3-*quinqüies*. Al fine di accrescere la sicurezza del trasporto su strada e di ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto passeggeri su strada, in aggiunta alle risorse previste dalla vigente legislazione per gli investimenti da parte delle imprese di autotrasporto, sono stanziati ulteriori risorse, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti agli investimenti, al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano Iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.).

3-*sexies*. I contributi di cui al comma 3-*quinqüies* sono destinati a finanziare, nel caso di veicoli adibiti al trasporto passeggeri, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, commi 1 e 2, del Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, gli investimenti avviati a far data dall'entrata in vigore della presente legge fino al 30 settembre 2020 e finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli a motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto passeggeri ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, e del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, e di categoria M2 o M3, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti ai predetti servizi di trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (*full electric*) ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI di cui al predetto Regolamento (CE) n. 595/2009.

3-*septies*. I contributi di cui al comma 3-*quinqüies* sono erogati fino a concorrenza delle risorse disponibili ed è esclusa la loro cumulabilità con altre agevolazioni, relative alle medesime tipologie di investimenti, incluse quelle concesse a titolo *de minimis* ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407 del 2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

3-*octies*. Fermo quanto previsto dal comma 3-*septies*, l'entità dei contributi per i veicoli destinati al trasporto passeggeri, compresa tra un minimo di euro 4.000 e un massimo di euro 40.000 per ciascun veicolo, è differenziata in ragione della categoria M2 o M3 del nuovo veicolo.

3-*novies*. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo, i criteri di valutazione delle domande, l'entità del contributo massimo riconoscibile, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa,

le modalità di erogazione dello stesso. I criteri di valutazione delle domande assicurano la priorità del finanziamento degli investimenti relativi alla sostituzione dei veicoli a motorizzazione termica maggiormente inquinanti.

*3-decies.* Agli oneri di cui al comma *3-quinquies*, pari a 1 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 99, comma 2 della presente legge».

---

### **12.2000/8 (testo 2)**

MANCA, FERRARI

*All'emendamento 12.2000, dopo il comma 3-quater aggiungere i seguenti:*

«*3-quinquies.* Al fine di incrementare il livello di sicurezza degli immobili, per le spese documentate relative all'acquisizione e predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturale continuo, è riconosciuto un credito d'imposta ai fini dell'Imposta sul reddito, nel limite massimo complessivo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le procedure per l'accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al presente comma.

*3-sexies.* Agli oneri di cui al comma *3-quinquies*, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 99, comma 2 della presente legge».

---

### **12.2000/9 (testo 2)**

MANCA, FERRARI, FERRAZZI

*All'emendamento 12.200, dopo il comma 3-quater aggiungere i seguenti:*

«*3-quinquies.* Al fine di assicurare la piena adesione dell'Italia nel contrasto ai cambiamenti climatici e nel favorire lo sviluppo sostenibile nel rispetto di quanto previsto dalla legge 4 novembre 2016, n. 204 è isti-

tuito il Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici, con sede nella città di Venezia.

3-*sexies*. Il Centro di studio e di ricerca, internazionale sui cambiamenti climatici valorizza e mette in connessione il patrimonio di conoscenza maturate dai soggetti pubblici e privati che si occupano di vulnerabilità e resilienza nonché contribuisce alla definizione di strategie nazionali, mediante studi e ricerche sulla mitigazione sulla resilienza e sull'adattamento ai cambiamenti climatici, e più in generale nell'ambito della gestione sostenibile dei sistemi sociali e ambientali, con particolare riferimento alla salvaguardia della città di Venezia. Il Centro di studi e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici si avvale del contributo delle università veneziane di Ca'Foscari, Iuav, VIU - *Venice International University*, degli istituti di ricerca in materia, tra i quali, CNR e il Centro Maree, nonché del Consorzio Venezia nuova e del Consorzio per il coordinamento delle ricerche inerenti al sistema lagunare di Venezia (Corila) e della società Thetis Spa e può realizzare *partnership* con i principali organismi di studio e di ricerca nazionali e internazionali. Per l'avvio e il funzionamento del Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici è autorizzata la spesa di 500 mila euro a decorrere dall'anno 2020.

3-*septies*. È autorizzata la spesa di 60 milioni di euro, per l'anno 2020 per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798.

3-*octies*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

*Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 7 comma 1 è ridotto di 60 milioni di euro per l'anno 2020.*

*Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99 è ridotto di pari importo.*

---

## **12.2000/10 (testo 2)**

MANCA, FERRARI

*All'emendamento 12.2000, dopo il comma 3-quater aggiungere i seguenti:*

«3-*quinquies*. Al fine di favorire gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi da parte delle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o per i soggetti che effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nello stato

di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un apposito Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole con dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 che costituisce limite di spesa massima. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro per le politiche agricole e forestali, sono stabilite le modalità attuative delle risorse del Fondo di cui al presente comma.

*3-sexies.* Agli oneri di cui al comma *3-quinquies*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 99, comma 2, della presente legge».

---

## Art. 17.

### 17.1000/2000 (testo 2)

I RELATORI

*All'emendamento 17.1000,*

a) *capoverso* «art. 79», *sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) nel comma 7, le parole: "1 euro" sono sostituite dalle seguenti: "0,45 euro"».

*alla lettera i), sostituire le parole: 'da emanare entro il mese di febbraio dell'anno 2020 e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale', con le seguenti: 'da pubblicare, entro il mese di maggio dell'anno 2020, nella Gazzetta Ufficiale';*

*aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«m) ai commi 20 e 25 eliminare le parole: "biodegradabili e"»;

b) *dopo il capoverso* «articolo 79», *aggiungere il seguente capoverso:* «Conseguentemente all'articolo 82, nel comma 15, le parole: "da adottare entro il mese di febbraio dell'anno 2020"», *sono sostituite dalle seguenti:* «da pubblicare, entro il mese di agosto dell'anno 2020, nella Gazzetta Ufficiale»;

c) *capoverso* «articolo 17,» *sostituire le parole:* «65 milioni di euro annui» *con le seguenti:* «65 milioni di euro nell'anno 2020, di 120 milioni di euro nell'anno 2021 e 165 milioni di euro a decorrere dal 2022»;

d) *dopo il secondo conseguentemente aggiungere il seguente:*

«All'articolo 18, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. Al comma 352 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145, le parole: ", per il triennio 2019-2021", sono soppresse."»;

e) dopo il secondo conseguentemente inserire il seguente:

«All'articolo 40, comma 1, sostituire le parole: "50 milioni per l'anno 2020" con le seguenti: "80 milioni per l'anno 2020".

Dopo l'**articolo 48** aggiungere il seguente:

**«Art. 48-bis.**

*(Misure per la funzionalità dell'amministrazione giudiziaria)*

1. All'articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 2020, sono apportate le seguenti modificazioni:

- dopo le parole: "di 20 milioni di euro per l'anno 2018", sono aggiunte le seguenti: "e di euro 1.961.966 annui a decorrere dall'anno 2020";
- dopo le parole: "aree colpite da eventi sismici,", è espunta la parola: "nonché";
- dopo le parole: "della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari", sono aggiunte le seguenti: ", nonché all'attribuzione di sussidi ai sensi dell'articolo 10, comma 1, n. 5, della legge 24 marzo 1958, n. 195, erogabili anche a favore del personale amministrativo."».

f) *capoverso* «articolo 98»;

- al comma 1 eliminare le parole: «A decorrere dall'anno 2020,» e sostituire le parole: «100 milioni di euro annui» con le parole: «100 milioni di euro nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022, 330 milioni di euro nel 2023, 560 milioni di euro a decorrere dal 2024.»;
- al comma 2 sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dal 2020» con le parole: «100 milioni di euro nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022, 330 milioni di euro nel 2023, 560 milioni di euro a decorrere dal 2024.»;

g) dopo il tredicesimo conseguentemente inserire il seguente:

«Dopo l'articolo 91, aggiungere il seguente:

**"Art. 91-bis.**

*(Cinque per mille)*

All'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il penultimo periodo è così riformulato: Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui per il periodo 2015-2019, di 510 milioni di euro per l'anno 2020, di 520 milioni di euro per l'anno 2021 e di 525 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022."»;

h) *capoverso* «articolo 17» *anteporre i seguenti*:

Dopo l'**articolo 8** è aggiunto il seguente:

**«Art. 8-bis.**

*(Modalità di determinazione fondo crediti dubbia esigibilità)*

1. Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l'esercizio 2020 e 2021 nella missione Fondi e Accantonamenti' ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto/competenza e in conto/residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui all'articolo 96, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi - in conto/competenza e in conto/residui - e gli accertamenti.

– All'articolo 13 le parole: "1.650 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "1.750 milioni" e le parole: "3.175 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "3.375 milioni".

– All'articolo 75, comma 1, capoverso 4-ter, le parole: "sostenute per patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria" sono soppresse.»;

i) L'ottavo conseguentemente è sostituito dal seguente:

«All'articolo 99 comma 2 sostituire le parole: "è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti è incrementato di 307,3 milioni di euro per l'anno 2020, di 405 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 475 milioni di euro per l'anno 2023, di 492,5 milioni di euro per l'anno 2024, di 440 milioni di euro per l'anno 2025, di 638,2 milioni di euro per l'anno 2026 e 580 milioni di euro per l'anno 2027 e 421 milioni di euro annui a decorrere dal 2028"».

All'articolo 99, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle Università di cui all'articolo 5, comma 1, della legge del 24 dicembre 1993, n. 537, è rifinanziato di 5 milioni di euro nel 2021, di 15 milioni di euro nel 2022, di 25

milioni di euro nel 2023, di 26 milioni di euro nel 2024, di 25 milioni di euro annui per gli anni 2025 e 2026, di 46 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.»;

j) *Il tredicesimo conseguentemente è sostituito dal seguente:*

«L'articolo 91 è sostituito dal seguente:

"Art. 91. – (*Addizionale Ires sui redditi derivanti dallo svolgimento di attività in concessione*) – 1. Al fine di realizzare interventi volti al miglioramento della rete infrastrutturale e dei trasporti, per i periodi di imposta 2019, 2020 e 2021, l'aliquota prevista dall'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è maggiorata di 3,5 punti percentuali sul reddito derivante da attività svolte sulla base di:

- a) concessioni autostradali;
- b) concessioni di gestione aeroportuale;
- c) autorizzazioni e concessioni portuali rilasciate ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84;
- d) concessioni ferroviarie.

2. I soggetti che hanno esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i soggetti che hanno esercitato, in qualità di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del citato testo unico determinano il reddito di cui al comma 1 da assoggettare all'addizionale ivi prevista e provvedono al relativo versamento; i soggetti che hanno esercitato, in qualità di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui al citato articolo 115 del medesimo testo unico determinano il reddito di cui al comma 1 da assoggettare all'addizionale ivi prevista senza tener conto della quota di reddito imputato dalla società partecipata.

3. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3 della legge 30 luglio 2000, n. 212, le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019."»;

k) *capoverso «articolo 76» le parole: «A decorrere dal 1° luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° ottobre 2020.»;*

l) *dopo il secondo conseguentemente aggiungere il seguente:*

«Dopo l'articolo 26, è aggiunto il seguente:

#### **"Art. 26-bis.**

*(Rifinanziamento degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi)*

1. Per il finanziamento degli interventi di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio



1989, n. 181, destinati alla riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del medesimo decreto-legge n. 83 del 2012, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata la spesa di 100 milioni per il 2021.

3. Per favorire le iniziative di collaborazione su larga scala d'impatto significativo sulla competitività dell'industria nazionale e europea, il fondo di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che assume la denominazione di 'Fondo IPCEI', è incrementato di 10 milioni di euro nel 2020 e 90 milioni di euro nel 2021. Il Fondo IPCEI può intervenire per il sostegno finanziario delle imprese che partecipano alla realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera *b*), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, intrapresi in tutti gli ambiti di intervento strategico e le catene di valore individuati dalla Commissione europea. Ferme restando le disposizioni adottate per la disciplina del sostegno pubblico prestato nell'ambito dell'importante progetto di interesse comune europeo nel settore della microelettronica in attuazione dell'articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri generali per l'intervento e il funzionamento del Fondo IPCEI nonché per la concessione delle agevolazioni alle imprese che partecipano agli importanti progetti di interesse comune europeo di cui al presente articolo. Sulla base dei predetti criteri e nel rispetto delle decisioni di autorizzazione della Commissione europea adottate per i progetti interessati, i singoli interventi sono attivati con decreti del Ministro dello sviluppo economico."»;

*m) dopo il tredicesimo conseguentemente aggiungere il seguente:*

«L'articolo 93 è sostituito con il seguente:

"Art. 93. – (*Prelievo erariale sugli apparecchi da intrattenimento e sulle vincite*) – 1. A decorrere dal 1 gennaio 2020, le misure del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a*) e *b*), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono incrementate e fissate, rispettivamente, nel 23,85 per cento sino al 31 dicembre 2020 e nel 24,00 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021, delle somme giocate per gli apparecchi di cui alla lettera *a*) e nel 8,50 per cento sino al 31 dicembre 2020 e nel 8,60 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2021, delle somme giocate per gli apparecchi di cui alla lettera *b*). Le aliquote previste dal presente articolo sostituiscono quelle previste dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 12

luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, come modificate dall'articolo 1, comma 1051, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dall'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la percentuale delle somme giocate destinata alle vincite (*payout*) è fissata in misura non inferiore al 65 per cento per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a*) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e in misura non inferiore all'83 per cento per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b*) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Le operazioni tecniche per l'adeguamento della percentuale di restituzione in vincite sono concluse entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. A decorrere dal 15 gennaio 2020 il prelievo sulle vincite previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera *a*) del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011, richiamato nell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, è fissato nel 20 per cento per la quota delle vincite eccedenti il valore di Euro 200.

4. A decorrere dal 1° marzo 2020 il diritto sulla parte della vincita eccedente i 500 euro previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011, richiamato nell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, è fissato al 20 per cento. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è modificata la percentuale del prelievo sulla vincita dei giochi SuperEnalotto e Superstar destinata al fondo utilizzato per integrare il montepremi relativo alle vincite di quarta e quinta categoria dell'Enalotto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011, al fine di adeguarla alle nuove aliquote del prelievo sulle vincite.

5. L'articolo 26 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, è abrogato."»;

n) *dopo il secondo conseguentemente aggiungere il seguente:*

1. L'articolo 22 è sostituito dal seguente:

«Art. 22. – (*Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali*) –  
1. Al fine di sostenere più efficacemente il processo di transizione digitale delle imprese, la spesa privata in ricerca e sviluppo e in innovazione tecnologica, anche nell'ambito dell'economia circolare e della sostenibilità

ambientale, l'accrescimento delle competenze nelle materie connesse alle tecnologie abilitanti il processo di transizione tecnologica e digitale, nonché razionalizzare e stabilizzare il quadro agevolativo di riferimento in un orizzonte temporale pluriennale, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, è ridefinita la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Impresa 4.0.

2. Alle imprese che a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi 5, 6 e 7 in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.

3. Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse, le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

4. Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa ad eccezione dei beni indicati all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dei beni per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, concernente la tabella dei coefficienti di ammortamento ai fini fiscali, stabilisce aliquote inferiori al 6,5 per cento, dei fabbricati e delle costruzioni, dei beni di cui all'allegato n. 3 annesso alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti. Sono inoltre agevolabili gli investimenti in beni immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui all'allegato B annesso alla citata legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

5. Per gli investimenti aventi a oggetto beni diversi da quelli indicati nei commi 6 e 7, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 6 per cento del costo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b), del predetto testo unico delle imposte sui redditi, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

6. Per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro e nella misura del 20 per cento per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

7. Per gli investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 15 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di *cloud computing*, per la quota imputabile per competenza.

8. Il credito d'imposta spettante ai sensi dei commi precedenti è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in cinque quote annuali di pari importo ridotte a tre per gli investimenti di cui al comma 7, a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, nel caso degli investimenti di cui al comma 5, ovvero a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni ai sensi del comma 12 per gli investimenti di cui ai commi 6 e 7. Nel caso in cui l'interconnessione dei beni di cui al comma 6 avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante ai sensi del comma 5. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative introdotte dai commi 6 e 7, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali indicati al comma 1, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo di imposta agevolabile. Il credito d'imposta non

può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.

9. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

10. Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi.

11. Il credito d'imposta di cui al comma 5 si applica alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni.

12. Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'esplicito riferimento alle disposizioni della presente legge. In relazione agli investimenti previsti dai commi 6 e 7, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l'onere documentale di cui al periodo precedente può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

13. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano:

a) agli investimenti aventi a oggetto i beni indicati nel comma 5, effettuati tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, per i quali resta ferma l'agevolazione prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

b) agli investimenti aventi a oggetto i beni indicati nei commi 6 e 7, effettuati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, per i quali restano ferme le agevolazioni previste dall'articolo 1, commi 60 e 62, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

14. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui ai commi 1 e seguenti, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

2) l'articolo 38 è soppresso.

3) dopo l'articolo 22 è inserito il seguente:

**«Art. 22-bis.**

*(Credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese)*

1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure di cui ai commi da 2 a 9.

2. Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d'impresa, che effettuano investimenti in una delle attività ammissibili definite nei commi 3, 4 e 5. Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è co-

munque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

3. Sono considerate attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere *m*), *q*) e *j*) del paragrafo 1.3 del punto 15 della Comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente 'Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione'. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da pubblicarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettati i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati dell'OCSE. Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, sono considerate ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità:

*a*) le spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;

*b*) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e dei software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta di utilizzo e nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale indicate alla lettera *a*). Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell'impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di ricerca e sviluppo;

*c*) le spese per contratti di ricerca *extra-muros* aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta. Nel caso di contratti di ricerca *extra-muros* stipulati con università e istituti di ricerca residenti nel territorio dello Stato, le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammon-

tare. Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali. La maggiorazione per le spese di personale prevista dal secondo periodo della lettera *a*) si applica solo nel caso i soggetti neo assunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situate nel territorio dello Stato. Le spese previste dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;

*d*) le quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi, anche in licenza d'uso, di privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di 1.000.000 di euro e a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta. Le spese previste dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che derivino da contratti di acquisto o licenza stipulati con soggetti terzi fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996. Non si considerano comunque ammissibili le spese per l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei suddetti beni immateriali derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa acquirente. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali.

*e*) le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20 per cento delle spese di personale ammissibili indicate alla lettera *a*) ovvero delle spese ammissibili indicate alla lettera *c*), senza tenere conto delle maggiorazioni ivi previste, a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;

*f*) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta



svolte internamente dall'impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero, nel caso di ricerca *extra-muros*, del 30 per cento dei costi dei contratti indicati alla lettera c).»;

4. Sono considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta le attività, diverse da quelle indicate nel comma 3, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati. Per prodotto o processo di produzione nuovo o sostanzialmente migliorato si intende un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell'eco-compatibilità o dell'ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi. Non sono considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta le attività di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti e in generale le attività volte a differenziare i prodotti dell'impresa da quelli simili presenti sullo stesso mercato concorrenziale per elementi estetici o secondari. Le attività per l'adeguamento di un prodotto esistente alle specifiche richieste di un cliente nonché le attività per il controllo di qualità e la standardizzazione dei prodotti. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 3, sono dettati i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Oslo dell'OCSE. Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, sono considerate ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità:

a) le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all'impresa, nei limiti dell'effettivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di innovazione tecnologica, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;

b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e dei *software* utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a). Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell'impresa, si assume la parte delle quote di

ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di innovazione tecnologica;

c) le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta. Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di innovazione tecnologica svolte internamente all'impresa. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali. La maggiorazione per le spese di personale prevista dal secondo periodo della lettera a) si applica solo nel caso in cui i soggetti neo assunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situate nel territorio dello Stato. Le spese previste dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;

d) le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a), a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;

e) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a), ovvero del 30 per cento delle spese per i contratti indicati alla lettera c).

5. Sono considerate attività innovative ammissibili al credito d'imposta le attività di *design* e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile e arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 3, sono dettati i criteri per la corretta applicazione del presente comma anche in relazione alle medesime attività svolte in settori diversi da quelli sopraindicati. Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta per le attività di *design* e ideazione estetica, si con-

siderano ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità:

a) le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell'impresa nello svolgimento delle attività di *design* e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, nei limiti del loro effettivo impiego in tali attività. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, in possesso di una laurea in *design* e altri titoli equiparabili assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di *design* e innovazione estetica, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;

b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di *design* e innovazione estetica ammissibili al credito d'imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a). Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell'impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di *design* e ideazione estetica;

c) le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di *design* e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, stipulati con professionisti o studi professionali o altre imprese. Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di *design* e ideazione estetica svolte internamente all'impresa. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali. La maggiorazione per le spese di personale prevista dal secondo periodo della lettera a) si applica solo nel caso in cui i soggetti neo assunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situate nel territorio dello Stato. Le spese previste dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attività di *design* e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;

d) le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissi-

bili al credito d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20 per cento delle spese di personale indicate alla lettera *a*) ovvero alla lettera *c*). Le spese previste dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che i soggetti cui sono commissionati i progetti relativi alle attività di *design* e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;

*e*) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di *design* e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera *a*) ovvero delle spese per i contratti di cui alla precedente lettera *c*).

6. Per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 3, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 12 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 3 milioni, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 4, il credito d'imposta è riconosciuto, separatamente, in misura pari al 6 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attività di *design* e ideazione estetica previste dal comma 5, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 6 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 4 destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 individuati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 3, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d'imposta.

7. Il credito d'imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,

n. 241, e successive modificazioni, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 8. Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative disciplinate dai commi 1 e seguenti, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali indicati all'articolo 22, comma 1, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione. Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

8. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico *dell'International Federation of Accountants* (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermi restando, comunque, i limiti massimi indicati al comma 6.

9. Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti

in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sottoprogetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.

10. Nell'ambito delle ordinarie attività di accertamento, l'Agenzia delle entrate, sulla base dell'apposita certificazione della documentazione contabile e della relazione tecnica previste dal comma 8, nonché sulla base della ulteriore documentazione fornita dall'impresa, effettua i controlli finalizzati alla verifica delle condizioni di spettanza del credito d'imposta e della corretta applicazione della disciplina. Nel caso in cui si accerti l'indebita fruizione anche parziale del credito d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, fatte salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale e amministrativo a carico dell'impresa beneficiaria. Qualora, nell'ambito delle verifiche e dei controlli, si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità di specifiche attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica o di altre attività innovative nonché in ordine alla pertinenza e alla congruità delle spese sostenute dall'impresa, l'Agenzia delle entrate può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere.

11. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui ai commi 1 e seguenti, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

12. All'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, concernente il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, nel comma 1, le parole: «fino a quello in corso al 31 dicembre 2020», sono sostituite dalle seguenti: «fino a quello in corso al 31 dicembre 2019». Le risorse derivanti dall'anticipata cessazione del termine di applicazione del citato articolo 3 sono destinate al credito d'imposta per investimenti in ricerca, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese di cui ai commi precedenti.

4) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

"Art. 23. – (*Proroga della disciplina del credito d'imposta formazione 4.0*) – 1. La disciplina del credito d'imposta introdotta dall'articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal "Piano Nazionale Impresa 4.0", si applica, con le modifiche previste dai commi seguenti, anche alle spese

di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

2. Nei confronti delle piccole imprese il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro. Nei confronti delle medie imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 40 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro. Nei confronti delle grandi imprese il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 30 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro. La misura del credito d'imposta è comunque aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60 per cento nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o ultra svantaggiati come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017.

3. Ferma restando l'esclusione delle "imprese in difficoltà" così come definite dall'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014, la disciplina del credito d'imposta non si applica alle imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. L'effettiva fruizione del credito d'imposta è comunque subordinata alla condizione che l'impresa non sia destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e risulti in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

4. Nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all'impresa, si considerano ammissibili al credito d'imposta, oltre alle attività commissionate ai soggetti indicati nel comma 6 dell'articolo 3 del decreto del Ministro sviluppo economico 4 maggio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 22 giugno 2018, anche le attività commissionate agli Istituti Tecnici Superiori.

5. Il credito d'imposta è utilizzabile, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia della misura agevolativa, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali indicati all'articolo 22, comma 1, le imprese che si avvalgono del credito d'imposta sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione. Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.

6. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 mag-

gio 2018 ad eccezione della condizione concernente la stipula e il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente, previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del suddetto decreto, non più necessari ai fini del riconoscimento del credito d'imposta.

7. Per l'attuazione dell'intervento di proroga del credito d'imposta disposto dal comma 1, è autorizzata la spesa di 150 milioni euro per anno 2021. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui ai commi 1 e seguenti, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

8. Agli adempimenti di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 provvede il Ministero dello sviluppo economico".

*Conseguentemente, il comma 23 dell'articolo 79 è sostituito dal seguente:*

"23. Alle spese in attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze connesse all'adeguamento tecnologico di cui al comma 20, sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, si applica, in quanto compatibile, la disciplina del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente di cui all'articolo 23. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui al predetto articolo 23. Il Ministro dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio dell'applicazione del credito di imposta ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196".

*Conseguentemente:*

*Il Fondo investimenti delle Amministrazioni centrali di cui all'articolo 7, comma 1, è ridotto di 161 milioni di euro per l'anno 2022, di 160 milioni di euro annui per ciascun anno dal 2023 al 2025 e di 159 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sulla quota da assegnare al Ministero dello sviluppo economico in sede di riparto con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo articolo 7, comma 4.*

*Conseguentemente:*

*– alla Tabella B, voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:*

2020 - ;

2021 - ;

2022 - 20.000.000».

*o) dopo il secondo conseguentemente aggiungere il seguente:*



**«Art. 27-bis.**

*(Versamento all'entrata delle disponibilità di tesoreria del fondo per le garanzie dello Stato)*

1. Le risorse giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per un importo pari a 51 milioni di euro per l'anno 2020.»;

p) *Dopo il secondo conseguentemente aggiungere il seguente:*

«All'articolo 7, dopo il comma aggiungere il seguente:

**"Art. 7-bis.**

*(Interventi rete ferroviaria nazionale)*

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è ridotta di 40 milioni di euro nel 2020 ed è incrementata di 40 milioni di euro nell'anno 2021 e di 350 milioni di euro nell'anno 2026".

*Dopo il secondo conseguentemente aggiungere il seguente:*

"All'articolo 74, dopo il comma 2, inserire il seguente:

'2-bis. Ai fini del monitoraggio delle clausole di flessibilità nell'ambito delle regole del Patto di Stabilità e crescita europeo, con particolare riferimento alle previsioni contenute nei documenti di cui agli articoli 10 e 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per la definizione del corretto trattamento statistico e contabile delle operazioni di partenariato pubblico privato le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono tenute a trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le informazioni e i dati relativi alle operazioni effettuate ai sensi degli articoli 180 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al periodo precedente".

*Sostituire il nono conseguentemente con il seguente:*

"All'articolo 2, comma 1, le parole: non inferiore a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e a 300 milioni di euro per l'anno 2022' sono sostituite dalle seguenti: non inferiore a 1.221 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.683 milioni di euro per l'anno 2022, a 1.954 milioni di euro per l'anno 2023, a 2.054 milioni di euro per l'anno 2024 e 2.154 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025."»;

q) dopo il tredicesimo conseguentemente aggiungere il seguente:

"All'articolo 99 aggiungere in fine i seguenti commi:

'3-bis. In considerazione del venir meno della necessità di accantonamento dell'importo dei maggiori oneri per interessi passivi conseguenti alle emissioni di titoli del debito pubblico realizzate nel 2017 in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15:

a) Le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, sono disaccantonate e rese disponibili, in termini di competenza e cassa, per un importo pari a 213 milioni di euro per l'anno 2020;

b) Le risorse di cui al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 sono disaccantonate e rese disponibili, in termini di cassa, per un importo pari a 99 milioni di euro per l'anno 2020.

3-ter. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 213 milioni di euro per l'anno 2020, di 3 milioni di euro nell'anno 2028, di 45,9 milioni di euro nel 2029 ed è incrementato di 10 milioni di euro nel 2030 e di 25 milioni di euro nel 2031.

3-quater. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 è ridotto di 203 milioni di euro per l'anno 2020 e di 16 milioni di euro per l'anno 2021 ed è incrementato di 145 milioni di euro annui a decorrere dal 2022."»;

r) dopo il tredicesimo conseguentemente aggiungere il seguente:

«All'articolo 61, aggiungere in fine: "8-bis L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come rifinanziata con legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta, per l'anno 2020, di 100 milioni di euro.»;

s) Al sedicesimo conseguentemente sostituire il seguente:

«Missione 29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, programma 10 Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato - Ud.V 1.8:

2020:

CP: - 40.000.000;  
CS: - 40.000.000».

Con il seguente:

*«Missione 29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, programma 10 Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato - Ud.V. 1.8:*

2020:

CP: - 95.000.000;  
CS: - 95.000.000.

*Missione 6- Giustizia, programma 8: Autogoverno della magistratura U.d.V. 19.3:*

2020:

CP: - 1.961.966;  
CS: - 1.961.966;

2021:

CP: - 1.961.966;  
CS: - 1.961.966;

2022 e successivi:

CP: - 1.961.966;  
CS: - 1.961.966.

*Missione 33 - Fondi da ripartire, programma 2: Fondi di riserva e speciali U.d.V. 23.2:*

2020:

CP: - ;  
CS: - ;

2021:

CP: - ;  
CS: - ;

2022 e successivi:

CP: - ;  
CS: -145.500.000;

*Allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Missione 13 - Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, Programma 4 - Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo Ud.V 2.2:*

2020:

CP: - 13.000.000;

CS: - 13.000.000.

*Allo stato-di-previsione del Ministero dello sviluppo economico -  
Missione 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbli-  
che, Programma 2 - Indirizzo politico, U.d.V. 7.1:*

2020:

CP:- ;  
CS: - ;

2021:

CP: - ;  
CS: - ;

2022 e successivi:

CP: - 50.000.000;  
CS: - 50.000.000».

---

### **17.0.10 (testo 3)**

COLLINA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 17-bis.**

*(Potenziamento di organico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

1. Al fine di garantire gli *standard* operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 60 unità a decorrere dal 1° aprile 2020, di 40 unità non prima del 1° ottobre del 2021 e di 100 unità non prima del 1° ottobre di ciascuno degli anni dal 2022 al 2025. Conseguentemente, la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco, di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è incrementata di complessive 500 unità.

2. Le facoltà assunzionali per la copertura dei posti di cui al comma 1 sono esercitate, per il 70 per cento dei posti disponibili, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4<sup>a</sup> serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016, e, per il rimanente 30 per cento, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Nuove modalità assunzionali nella qualifica di vigile del fuoco potranno essere previste con ricorso ai provvedimenti normativi di cui all'articolo 17.

4. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1 è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 1.900.835 per l'anno 2020, euro 3.002.877 per l'anno 2021, di euro 5.323.556 per l'anno 2022, di euro 9.586.710 per l'anno 2023, di euro 13.933.077 per l'anno 2024, di euro 18.272.105 per l'anno 2025, di euro 21.580.504 per l'anno 2026, di euro 21.732.469 per l'anno 2027, di euro 21.820.627 per l'anno 2028, di euro 21.912.230 per l'anno 2029, di euro 21.987.440 per l'anno 2030, di euro 22.014.252 per l'anno 2031, di euro 22.041.063 per l'anno 2032, di euro 22.067.875 per l'anno 2033 e di euro 22.088.011 a decorrere dall'anno 2034.

5. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui ai commi 1, 2 e 4, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2020, 100.000 euro per l'anno 2021, 200.000 euro per l'anno 2022, 300.000 euro per l'anno 2023, 400.000 euro per l'anno 2024 e 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025».

*Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99 comma 2 è ridotto di pari importo.*

---

## Art. 18.

### 18.2001 (testo corretto)

IL RELATORE

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. Al fine di adeguare gli *standard* operativi ed i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia costiera per far fronte agli accresciuti compiti a garanzia della sicurezza, anche ambientale, della navigazione e del traffici marittimi, la lettera a) dell'articolo 815, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituita dalla seguente:

"a) 3.500 sino all'anno 2020, 3.600 per l'anno 2021, 3.730 per l'anno 2022, 3.860 per l'anno 2023, 3.990 per l'anno 2024, 4.120 per l'anno 2025, 4.150 dall'anno 2026 in servizio permanente".

3-ter. All'articolo 5851 comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le lettere da: "*h-sexies*" a "*h-undevicies*", sono sostituite dalle seguenti:

"*h-sexies*) per l'anno 2022: 82.631.031,99;

*h-septies*) per l'anno 2023: 87.949.528,79;  
*h-octies*) per l'anno 2024: 93.268.025,59;  
*h-novies*) per l'anno 2025: 98.586.522,39;  
*h-decies*) per l'anno 2026: 100.024.990,19;  
*h-undecies*) per l'anno 2027: 100.268.081,29;  
*h-duodecies*) per l'anno 2028: 100.507.908,99;  
*h-terdecies*) per l'anno 2029: 100.747.376,69;  
*h-quaterdecies*) per l'anno 2030: 100.987.564,39;  
*h-quinquiesdecies*) per l'anno 2031: 101.743.114,09;  
*h-sexiesdecies*) per l'anno 2032: 102.469.571,39;  
*h-septiesdecies*) per l'anno 2033: 103.140.459,99;  
*h-duodevicies*) per l'anno 2034: 103.811.348,59;  
*h-undevicies*) per l'anno 2035: 104.482.237,19;  
*h-vicies*) a decorrere dall'anno 2036: 104.637.404,79".

*3-quater.* Ai fini del comma *3-bis* è autorizzata la spesa di euro 1.183.808,70 per l'anno 2022, euro 2.426.449,50 per l'anno 2023, euro 3.669.090,30 per l'anno 2024, euro 4.911.731,10 per l'anno 2025, euro 6.154.371,90 per l'anno 2026, euro 6.213.204,00 per l'anno 2027, euro 6.268.772,70 per l'anno 2028, euro 6.324.341,40 per l'anno 2029, euro 6.379.910,10 per l'anno 2030, euro 6.435.478,80 per l'anno 2031, euro 6.646.214,10 per l'anno 2032, euro 6.801.380,70 per l'anno 2033, euro 6.956.547,30 per l'anno 2034, euro 7.111.713,90 per l'anno 2035, euro 7.266.880,50 a decorrere dall'anno 2036.

*3-quinquies.* Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui ai commi da *3-bis* a *3-ter*, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di 43.680 euro nel 2022, 87.360 euro nel 2023, 131.040 euro nel 2024, 174.720 euro nel 2025 e 218.400 euro a decorrere dal 2026.».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:*

2020: -;  
2021: -;  
2022: -7.485.281.

## **18.0.2002/2 (testo 2)**

CONZATTI, COMINCINI

*All'emendamento 18.0.2002, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«*2-bis.* Al fine di garantire l'attuazione delle prioritarie esigenze di potenziamento degli investimenti nel settore dell'agricoltura, nonché la realizzazione dei compiti in materia di analisi e valutazione delle misure di miglioramento della qualità della spesa pubblica e delle politiche di bi-

lancio nel settore agricolo, ed al fine di garantire la piena funzionalità del Ministero tramite un potenziamento delle strutture e delle articolazioni del Ministero medesimo, i posti di funzione dirigenziale di livello generale presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali sono incrementati di una unità, da destinare a funzioni di consulenza, studio e ricerca. Conseguentemente, la dotazione organica dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per come definita dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, nel numero massimo di undici posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale, e rideterminata nel numero massimo di dodici posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale.

*2-ter.* Al fine di dare celere attuazione al comma 1, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modifica, entro il 15 marzo 2020, il proprio regolamento di organizzazione e la propria pianta organica con uno o più decreti adottati con le modalità di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97.

*2-quinquies.* Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari complessivamente a 376.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e a 196.000 euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio».

*Conseguentemente alla, rubrica dell'articolo aggiungere le seguenti parole: «e per il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali».*

---

**Art. 26.****26.0.15 (testo 3)**

PESCO, DELL'OLIO, GALLICCHIO, LEONE, Marco PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, LANNUTTI, BOTTICI, PUGLIA, BOTTO, DONNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 26-bis.**

*(Cambiale digitale)*

1. Al fine di incentivare l'autofinanziamento tra imprese è istituita la cambiale digitale.

2. Le cambiali digitali sono titoli di credito avente forma dematerializzata, emessi all'ordine, aventi scadenza non inferiore a 6 mesi.

3. Le cambiali digitali non possono essere utilizzate da persone fisiche.

4. Le cambiali digitali debbono essere emesse o girate esclusivamente per il pagamento di fatture commerciali e possono essere emesse, anche in forma frazionata, per un importo totale non superiore a quello complessivo delle fatture al cui pagamento sono destinate.

5. Le cambiali digitali sono equiparate per ogni effetto di legge alle cambiali ordinarie, di cui al regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e successive modificazioni ed integrazioni. Sono girabili esclusivamente con girate piene ed incondizionate e contengono, oltre alla denominazione di "cambiale digitale" inserita nel contesto del titolo, i riferimenti alle fatture al cui pagamento sono state emesse o girate.

6. Il protesto per mancato pagamento di una cambiale digitale può essere levato solo dopo 60 giorni dalla scadenza della stessa.

7. Le cambiali digitali emesse ai sensi del presente articolo costituiscono titolo esecutivo e sono soggette all'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 26 ottobre 1972, n. 642.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 30 settembre 2020, sono individuate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.

9. All'articolo 6 della tariffa - Allegato A- annessa al decreto del Presidente della Repubblica, 26 ottobre 1972, n. 642, dopo il numero 1, è inserito il seguente:

"1-bis). Cambiali digitali - Imposte dovute - Proporzionali: 12 per mille"».

---



**Art. 28.****28.100 (testo 2)**

SBROLLINI, COMINCINI, CONZATTI

*Aggiungere in fine, il presente comma:*

«2-bis. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 521, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ulteriormente incrementata di 5,425 milioni di euro per l'anno 2020, 10,850 milioni di euro per l'anno 2021, 16,492 milioni di euro per l'anno 2022, 22,134 milioni di euro per l'anno 2023 e 24,995 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

*Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo e, dopo il comma 2, è inserito il seguente:*

«2-bis. Una quota fino a 25 milioni a decorrere dall'anno 2020, dell'incremento di cui al comma 2, è destinata al finanziamento di bandi di ammissione di medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni».

**28.2000/6 (testo 2)**

MORONESE

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:* «Le risorse iscritte nel fondo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, già confluite nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione».

**28.2000/9 (testo 2) (nuovo testo)**

MANCA, FERRARI

*All'emendamento 28.2000, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

«c-bis) dopo il comma 15 aggiungere i seguenti:

"15-bis. Al fine di assicurare l'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, è destinata quota parte, pari a euro 10 milioni di euro, delle risorse non impegnate di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, già assegnate con decreto del Presidente del Consi-

glio dei Ministri 28 novembre 2018 in favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la messa in sicurezza degli edifici scolastici per l'annualità 2023.

15-ter. A tal fine, per accelerare gli interventi di progettazione, per il periodo 2020-2023, i relativi incarichi di progettazione e connessi di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono affidati secondo le procedure di cui all'articolo 36, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo fino alle soglie previste dall'articolo 35 per le forniture e i servizi.

15-quater. I pareri, i visti, e i nulla osta relativi agli interventi di edilizia scolastica sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza di servizi, e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo"».

---

#### **28.2000/14 (testo 2) (nuovo testo)**

MANCA, FERRARI

*All'emendamento 28.2000, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

«c-bis) dopo il comma 15 aggiungere i seguenti:

"15-bis. Al fine di favorire il completamento delle scuole innovative di cui all'articolo 1, commi 153 e 154, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le eventuali economie non assegnate, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, possono essere destinate, su segnalazione dell'INAIL, ai fini previsti dal medesimo articolo 1, commi 153 e 154, per la costruzione di scuole, nonché in favore di progetti finanziati solo parzialmente con le risorse attribuite alle singole regioni in attuazione della richiamata normativa.

15-ter. Le risorse di cui al comma 15-bis possono essere utilizzate anche per eventuali progetti in graduatoria non interamente finanziati, con riguardo alla realizzazione dei poli d'infanzia di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65"».

---

#### **28.2000/15 (testo 2)**

MANCA, FERRARI

*All'emendamento 28.2000, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

«c-bis) dopo il comma 15 aggiungere i seguenti:

"15-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è definito un piano nazionale di interventi di efficientamento

energetico degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, che abbiano già tutti i requisiti della sicurezza strutturale, individuati anche in base a criteri che tengano conto del consumo energetico degli edifici adibiti ad uso scolastico, della stima dei risparmi energetico e della riduzione dei costi di gestione per gli enti locali proprietari o gestori, nonché della popolazione scolastica presente e dell'ampiezza degli edifici.

15-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante quota parte delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pari a complessivi 40 milioni di euro, assegnati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018 in favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, nella misura di euro 20 milioni per ciascuna delle annualità 2022 e 2023, e l'attuazione avviene con il supporto della Banca Europea degli investimenti, anche attraverso la costituzione di *Energy Service Company (ESCO)*».

---

#### **28.0.82 (testo 2)**

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, BUCCARELLA

*Aggiungere infine il presente comma:*

«2-bis. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 521, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ulteriormente incrementata di 5,425 milioni di euro per l'anno 2020, 10,850 milioni di euro per l'anno 2021, 16,492 milioni di euro per l'anno 2022, 22,134 milioni di euro per l'anno 2023 e 24,995 milioni di euro decorrere dall'anno 2024».

*Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo e, dopo il comma 2, è inserito il seguente:*

«2-bis. Una quota fino a 25 milioni a decorrere dall'anno 2020, dell'incremento di cui al comma 2, è destinata al finanziamento di bandi di ammissione di medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni».

---

**28.0.2001/12 (testo 2)**

MANCA

*All'emendamento 28.0.2001, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Nell'ambito delle attività preordinate ad assicurare una adeguata valorizzazione delle iniziative di cui al presente articolo, all'articolo 2 del decreto legislativo n. 254 del 30 dicembre 2016 il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli enti d'interesse pubblico redigono per ogni esercizio finanziario una dichiarazione conforme a quanto previsto dall'articolo 3 qualora abbiano avuto, in media durante l'esercizio finanziario un numero di dipendenti superiore a 250 e, alla data di chiusura del bilancio, abbiano superato almeno uno dei due seguenti limiti dimensionali:

a) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 di euro;

b) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40.000.000 di euro".

1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano con riferimento alle dichiarazioni e relazioni relative agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2020.».

---

**Art. 31.****31.0.1 (testo 3)**

FERRERO, FAGGI, TOSATO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'articolo aggiungere in seguente:*

**«Art. 31-bis.**

*(Interventi su beni culturali)*

1. Al fine di favorire interventi volti al recupero del patrimonio culturale, è autorizzata la spesa di 250 mila euro per l'anno 2020 e 250 mila euro per l'anno 2021 per il restauro e la valorizzazione della villa Candiani di Erba in provincia di Como. Per le medesime finalità è altresì autorizzata la spesa di 250 mila euro per l'anno 2020 e 250 mila euro per l'anno 2021 per il restauro e la valorizzazione del Palazzo Piozzo di Rosignano a Rivoli in provincia di Torino».

*Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99 comma 2 è ridotto di pari importo.*

---

## **Art. 32.**

### **32.14 (testo 2)**

FERRARA, SANTILLO, DELL'OLIO, PUGLIA, DONNO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. L'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internalizzazione delle imprese italiane è autorizzata, per l'anno 2020, a bandire concorsi pubblici per titoli ed esami e ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e con corrispondente incremento della dotazione organica, nel limite delle unità eccedenti, un contingente massimo di 50 unità di personale non dirigenziale della terza area funzionale, posizione economica F1. A Tale fine è autorizzata la spesa di euro 951.667 per l'anno 2020 e di euro 2.855.000 a decorrere dall'anno 2021.

1-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a euro 951.667 per l'anno 2020 e di euro 2.855.000 a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

---

## **Art. 39.**

### **39.2000/4 (testo 2)**

ANASTASI, DONNO

*All'emendamento 39.2000, aggiungere infine il seguente:*

*Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:*

### **«Art. 39-bis.**

*(Rideterminazione della dotazione organica e autorizzazione all'assunzione)*

1. Al fine di rafforzare lo svolgimento delle attività a completamento dell'avvio del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN) delle funzioni aggiuntive attribuite al Ministero dello sviluppo economico

in materia di laboratori di certificazione, di normativa tecnica e vigilanza sulla sicurezza dei prodotti e dei processi produttivi, di crisi d'impresa, di amministrazioni straordinarie, di contenzioso e arbitrati internazionali in materia di energia, di vigilanza e controllo del corretto uso delle frequenze, il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle settantasette unità già autorizzate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge e in deroga all'articolo 6, comma 1, 2, 3, 4 e 6 e all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, nonché ai limiti di cui all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con conseguente incremento della vigente dotazione organica nel limite delle unità eccedenti, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, trecentonove unità di personale da inquadrare nella III area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, e trecentodiciotto unità di personale da inquadrare nella II area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, con professionalità pertinenti alle funzioni di cui al presente comma.

2. Per le assunzioni di cui al comma 1, nel triennio 2020-2022, alla tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, sono apportate le seguenti variazioni:

2020: - euro 7,2 mln,  
2021: - euro 14,4 mln  
2022: - euro 21,6 mln.».

---

## Art. 40.

### 40.2000/11 (testo 2)

MANCA

*All'emendamento 40.2000, dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:*

«1-ter. All'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, aggiungere in fine il seguente periodo: "Dal 1° gennaio 2020 sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i minorenni privi di un sostegno familiare, per i quali l'autorità giudiziaria abbia disposto un provvedimento ai sensi dell'articolo 343 del codice civile o dell'articolo 403 del codice civile, nonché dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184. Agli oneri di cui al presente comma si provvede a valere sul Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502"».

---

**Art. 43****43.0.13 (testo 2)**

DE PETRIS, CIRINNÀ, SBRANA, RUSSO, UNTERBERGER, PUCCIARELLI, SAPONARA, MARIN, PERILLI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Detrazioni fiscali per spese veterinarie)*

1. All'articolo 15, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: "le spese veterinarie, fino all'importo di euro 500, limitatamente alla parte che eccede euro 129,11"».

*Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99 comma 2 è ridotto di 14,2 milioni di euro per l'anno 2021 e di 8,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.*

---

**Art. 44.****44.24 (testo 2)**

TOSATO, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TESTOR

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle bande musicali è istituito un apposito Fondo, con una dotazione pari a 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri interessati, si provvede annualmente a ripartire le risorse del Fondo».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del comma 4-bis, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.*

---

**44.36 (testo 2)**

LA PIETRA

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, dopo il comma 1-bis, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "1-ter. È assegnato un contributo di 250 mila euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a favore del comune di Pistoia per la realizzazione del Pistoia Blues Festival».

*Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 99 comma 2 è ridotto di pari importo.*

---

**44.2000/19 (testo 2)**

MANCA, FERRARI

*All'emendamento 44.2000, dopo il comma 4-bis, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«4-ter. Al fine di implementare il progetto culturale connesso al Portale delle fonti per la storia della Repubblica italiana e le ulteriori attività di digitalizzazione della documentazione archivistica e bibliografica che lo alimentano, è autorizzata la spesa di 750.000 di euro per l'anno 2020 a favore del Consiglio nazionale delle ricerche.

4-quater. Agli oneri di cui al comma 4-ter, pari a 750.000 euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 99, comma 2 della presente legge».

---

**44.2000/20 (testo 2)**

MANCA, FERRARI

*All'emendamento 44.2000, dopo il comma 4-bis, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«4-ter. Al fine di promuovere lo studio e la ricerca sull'impatto e gli effetti complessivi delle politiche per la promozione delle pari opportunità locali, è autorizzato un contributo straordinario di 300.000 euro per l'anno 2020 a favore della Lega delle Autonomie italiane.

4-quater. Agli oneri derivanti dal comma 4-ter, pari a 300.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200,



della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 99, comma 2, della presente legge».

---

## **Art. 45.**

### **45.14 (testo 2)**

FANTETTI, PICHETTO FRATIN

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«4. Al fine di favorire la diffusione della cultura internazionalistica e promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio bibliografico dell'Istituto affari internazionali di Roma è riconosciuto un contributo straordinario pari a 200.000 euro per il 2020 e 100.000 euro per il 2021, in favore del predetto IAI allo scopo di sostenere la digitalizzazione dei fondi archivistici in possesso della istituzione».

*Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 99 comma 2 è ridotto di pari importo.*

---

## **Art. 47.**

### **47.2000/5 (testo 2)**

PIRRO

*All'emendamento 47.2000 aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«5-bis. Al fine di rafforzare le attività relative alle funzioni di informazione, formazione, assistenza e consulenza assegnati all'Inail in materia di gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro correlati all'accertamento e valutazione dei rischi e all'individuazione di misure di prevenzione nonché per lo svolgimento delle attività di igiene del lavoro e raccolta e analisi dei dati afferenti i processi produttivi e l'esposizione pregressa dei lavoratori per la valutazione tecnica dei casi di malattia professionale e di infortunio denunciati all'Inail, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è autorizzato a bandire procedure concorsuali e conseguentemente ad assumere a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2021, con corrispondente incremento della dotazione organica, un contingente di 310 unità appartenenti alle seguenti qualifiche professionali: 100 unità di personale a tempo indeterminato, con qualifica di professionista di primo livello del Ramo Tecnico - Area Accertamento rischi e prevenzione, in possesso della corrispondente professionalità tec-

nica, 10 unità di personale a tempo indeterminato, con qualifica di professionista - Consulenza Statistica attuariale, 100 unità di personale a tempo indeterminato, con qualifica di dirigente medico di primo livello nella branca specialistica di medicina legale e del lavoro e 100 unità di personale a tempo indeterminato, appartenente all'Area C, livello economico 1, profilo amministrativo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 25.542.660 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo dei fondi speciali di parte corrente iscritti alla tabella A di cui al comma 1 dell'articolo 99.

5-ter. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementato per l'anno 2020 di venti milioni di euro. Ai maggiori oneri di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

---

#### **47.2000/7 (testo 2)**

CASTELLONE

*All'emendamento 47.2000 aggiungere, in fine, le seguenti parole:*  
«Conseguentemente, dopo l'articolo 55 inserire il seguente:

#### **«Art. 55-bis.**

*(Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza)*

1. Per le finalità di cui alla legge 22 marzo 2019, n. 29, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2020. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite tra le regioni secondo modalità individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

*Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 99, comma 2 è ridotto di pari importo.*

---

**47.0.14 (testo 3)**

GARRUTI, FLORIDIA, SANTILLO, DELL'OLIO, MATRISCIANO, PUGLIA, DONNO

*All'articolo 47, comma 3, dopo le parole: «individua, promuove e gestisce», aggiungere le parole «mediante la competente struttura per l'innovazione della Presidenza del Consiglio dei ministri».*

*All'articolo 47 aggiungere i seguenti commi:*

«4. Per lo svolgimento delle funzioni nelle materie dell'innovazione tecnologica, dell'attuazione dell'agenda digitale e della trasformazione digitale del Paese con particolare riferimento alle infrastrutture digitali materiali e immateriali, alle tecnologie e servizi di rete, allo sviluppo ed alla diffusione dell'uso delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, alla diffusione dell'educazione e della cultura digitale anche attraverso il necessario raccordo e coordinamento con le organizzazioni internazionali ed europee operanti nel settore, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in aggiunta al contingente di personale di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2010, di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo, comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di provenienza, composto da sette unità con qualifica non dirigenziale, proveniente dai ministeri, ad esclusione dei Ministeri dell'interno, della difesa, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, limitatamente al personale docente e a quello tecnico amministrativo, ovvero da altre pubbliche amministrazioni. Il trattamento economico è corrisposto secondo le modalità previste dall'art. 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Alla copertura dei relativi oneri si provvede attingendo agli stanziamenti ordinari di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri. I posti del personale in comando non si considerano disponibili ai fini di nuove assunzioni.

5. L'articolo 8, comma 1-quater, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n.12 è sostituito dal seguente:

"1-quater. A supporto delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-ter, opera un contingente di personale formato da esperti in possesso di specifica ed elevata competenza nello sviluppo e gestione di processi complessi di trasformazione tecnologica e delle correlate iniziative di comunicazione e disseminazione, nonché di significativa esperienza in progetti di trasformazione digitale, ivi compreso lo sviluppo di programmi e piattaforme digitali con diffusione su larga scala. Il contingente opera alle dirette dipendenze delle strutture di cui al comma 1-ter ed è composto da personale in posizione di fuori ruolo, comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da ministeri, ad esclusione dei Ministeri dell'interno, della difesa, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'istruzione,

dell'università e della ricerca, limitatamente al personale docente e a quello tecnico amministrativo, ovvero da altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il trattamento economico è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il contingente di esperti è altresì composto da personale di società pubbliche partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze, in base a rapporto regolato su base convenzionale, ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e nei limiti complessivi dello stanziamento di cui al comma 1-quinquies, sono definiti la consistenza numerica e le modalità di formazione del contingente, la tipologia del rapporto di lavoro e le modalità di chiamata, la durata e il regime giuridico del rapporto intercorrente con i componenti del contingente, le specifiche professionalità richieste e il compenso spettante per ciascuna professionalità."

3. All'articolo 8, comma 1-quinquies, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole: "da 1-bis a" sono sostituite dalle seguenti: "1-ter e" e dopo le parole: "1-quater" sono aggiunte le seguenti: "anche per spese di missione e per l'acquisto di servizi immediatamente correlate ai progetti di cui al comma 1-ter,".

4. All'articolo 8, comma 3, primo periodo del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole: "anche utilizzando le competenze e le strutture" sono sostituite dalle parole: "che le esercita avvalendosi"; le parole: ", nonché lo sviluppo e l'implementazione del punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005 e della piattaforma di cui all'articolo 50-ter del medesimo decreto legislativo n. 82 del 2005" sono sostituite dalle parole: ". Per la progettazione, sviluppo, gestione e implementazione del punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005 e della piattaforma di cui all'articolo 50-ter del medesimo decreto legislativo n. 82 del 2005, la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale della società di cui al comma 2".

5. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 le parole: "l'AgID" sono sostituite dalle parole: «la Presidenza del Consiglio dei ministri.»».

*Conseguentemente dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 47-bis.***(Misure per l'Innovazione)*

1. Al fine di rendere più semplice, efficiente, sicura ed economica la notificazione con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni della pubblica amministrazione, con risparmio per la spesa pubblica e minori oneri per i cittadini, la Presidenza del Consiglio dei ministri, tramite la società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 febbraio 2019, n. 12, sviluppa una piattaforma digitale per le notifiche. La società di cui al primo periodo affida lo sviluppo della piattaforma, anche attraverso il riuso di infrastrutture tecnologiche esistenti, alla società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Ai fini del presente articolo, si intende per:

a) "gestore della piattaforma", la società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 febbraio 2019, n. 12;

b) "piattaforma", la piattaforma digitale di cui al comma 1, utilizzata dalle amministrazioni per effettuare, con valore legale, le notifiche di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni;

c) "amministrazione", le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli agenti della riscossione e, limitatamente agli atti emessi nell'esercizio di attività ad essi affidati ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), del medesimo decreto;

d) "destinatari", le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti, le associazioni e ogni altro soggetto pubblico o privato, residenti o aventi sede legale nel territorio italiano ovvero all'estero se titolari di codice fiscale attribuito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, ai quali le amministrazioni notificano atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni;

e) "delegati", le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti, le associazioni e ogni altro soggetto pubblico o privato, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ai quali i destinatari conferiscono il potere di accedere alla piattaforma per reperire, consultare e acquisire, per loro conto, atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni notificati dalle amministrazioni;

f) "delega", l'atto con il quale i destinatari conferiscono ai delegati il potere di accedere, per loro conto, alla piattaforma.

3. Ai fini della notificazione di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, le amministrazioni rendono disponibili telematicamente sulla piat-

taforma i corrispondenti documenti informatici. La formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici resi disponibili sulla piattaforma avviene nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e delle linee guida adottate in esecuzione dello stesso decreto legislativo. Il gestore della piattaforma assicura l'autenticità, l'integrità, l'immodificabilità, la leggibilità e la reperibilità dei documenti informatici resi disponibili dalle amministrazioni e, a sua volta, li rende disponibili ai destinatari, ai quali assicura l'accesso alla piattaforma, personalmente o a mezzo delegati, per il reperimento, la consultazione e l'acquisizione dei documenti informatici resi disponibili ai fini della notificazione dalle amministrazioni. Ciascuna amministrazione, mediante regolamento, individua le modalità per garantire l'attestazione di conformità agli originali analogici delle copie informatiche di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni. Gli agenti della riscossione e i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b*), numeri 1), 2), 3) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 individuano e nominano i dipendenti delegati ad attestare la conformità agli originali analogici delle copie informatiche di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni.

4. Il gestore della piattaforma rende disponibili ai destinatari, in apposita area riservata sulla piattaforma, i documenti informatici oggetto di notificazione. Assicura altresì, con le modalità previste dal regolamento di cui al comma 12 e al di fuori dei casi di cui al comma 6, il servizio di avvisatura digitale, mediante il quale invia ai destinatari della notificazione che abbiano indicato un recapito digitale avvisi di cortesia, in formato elettronico, dell'avvenuto inoltro sulla piattaforma dei documenti informatici a loro destinati.

5. I destinatari accedono alla piattaforma al fine di prendere conoscenza dei documenti informatici oggetto di notificazione nei loro confronti e resi disponibili sulla piattaforma. Con le modalità previste dal regolamento di cui al comma 12, i destinatari possono conferire apposita delega per l'accesso alla piattaforma a uno o più delegati, previo consenso di questi ultimi. I delegati, sino alla revoca della delega, accedono alla piattaforma nell'interesse del destinatario delegante ed informano il destinatario sulla esistenza di documenti informatici oggetto di notificazione, dei quali acquisiscono copia che mettono a disposizione del destinatario. L'amministrazione rimane estranea al rapporto tra destinatario delegante e delegato.

6. Per i documenti informatici da notificare ai soggetti di cui all'articolo 16, commi 6 e 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, in legge dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2, e di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 2012, n. 221, ovvero ai soggetti che, con le modalità previste dal regolamento di cui al comma 12, hanno chiesto di ricevere le notificazioni delle amministrazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui sono intestatari ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata di

uno dei soggetti di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero del coniuge, della parte dell'unione civile, di un parente o affine entro il quarto grado di cui all'articolo 63, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, specificamente incaricati di ricevere le notifiche per conto degli interessati, il gestore della piattaforma, nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 febbraio 2005, n. 68 ed alle relative regole tecniche, invia i documenti informatici depositati dalle amministrazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta certificata (INI-PEC) o all'indirizzo di posta certificata comunicato dal destinatario nella richiesta di ricezione delle notificazioni a mezzo posta elettronica certificata. Se la casella di posta elettronica risulta satura, il gestore della piattaforma effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, il gestore della piattaforma rende disponibile in apposita area riservata per ciascun destinatario della piattaforma un avviso di mancato recapito del messaggio di posta elettronica certificata, secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 12.

7. La notificazione si perfeziona:

a) per l'amministrazione, alla data in cui il documento informatico è reso disponibile sulla piattaforma;

b) per il destinatario, fuori dai casi di cui al comma 6, indipendentemente dalla data di accesso alla piattaforma:

1) alla data del 30 giugno, per i documenti informatici resi disponibili sulla piattaforma nei mesi di gennaio, febbraio e marzo;

2) alla data del 30 settembre, per i documenti informatici resi disponibili sulla piattaforma nei mesi di aprile, maggio e giugno;

3) alla data del 31 dicembre, per i documenti informatici resi disponibili sulla piattaforma nei mesi di luglio, agosto e settembre;

4) alla data del 31 marzo, per i documenti informatici resi disponibili sulla piattaforma nei mesi di ottobre, novembre e dicembre;

c) per il destinatario, nei casi di cui al comma 6, alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette al gestore della piattaforma o, nei casi di casella postale satura, non valida o non attiva, nel quindicesimo giorno successivo a quello del deposito in apposita area riservata dell'avviso di mancato recapito del messaggio di posta elettronica certificata.

8. Il deposito del documento informatico sulla piattaforma impedisce qualsiasi decadenza dell'amministrazione e interrompe la prescrizione.

9. Il gestore della piattaforma, con le modalità previste dal regolamento di cui al comma 12, forma e rende disponibili sulla piattaforma,

alle amministrazioni e ai destinatari, attestazioni opponibili ai terzi in ordine alla data di deposito dei documenti informatici sulla piattaforma da parte delle amministrazioni, alla data di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata di cui al comma 6 e alla data di avvenuta pubblicazione dell'avviso di mancato recapito di cui allo stesso comma 6.

10. Il malfunzionamento della piattaforma, qualora renda impossibile alle amministrazioni l'inoltro telematico dei documenti informatici destinati alla notificazione o ai destinatari e delegati l'accesso, il reperimento, la consultazione e l'acquisizione dei documenti informatici depositati, comporta:

a) la sospensione del termine di prescrizione dei diritti dell'amministrazione correlati agli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione, scadenti nel periodo di malfunzionamento, sino al settimo giorno successivo alla comunicazione di avvenuto ripristino delle funzionalità della piattaforma;

b) la proroga del termine di decadenza di diritti, poteri o facoltà dell'amministrazione o dei destinatari correlati agli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione, scadenti nel periodo di malfunzionamento, sino al settimo giorno successivo alla comunicazione di avvenuto ripristino delle funzionalità della piattaforma.

11. Le spese di notificazione tramite piattaforma da porre a carico del destinatario sono destinate alle amministrazioni e al gestore della piattaforma. Il regolamento di cui al comma 12 disciplina le modalità di determinazione delle spese e i criteri di riparto.

12. Con uno o più decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il Garante per la protezione dei dati personali:

a) è definita l'infrastruttura tecnologica della piattaforma e il piano dei test per la verifica del corretto funzionamento;

b) sono stabilite le regole tecniche e le modalità con le quali le amministrazioni identificano i destinatari e rendono disponibili telematicamente sulla piattaforma i documenti informatici oggetto di notificazione;

c) sono stabilite le modalità con le quali, il gestore della piattaforma attesta e certifica, con valore legale opponibile ai terzi, la data e l'ora in cui i documenti informatici delle amministrazioni sono depositati sulla piattaforma e resi disponibili ai destinatari;

d) sono individuati i casi di malfunzionamento della piattaforma e le modalità con le quali il gestore della piattaforma attesta il malfunzionamento e comunica il ripristino della funzionalità della piattaforma;



e) sono stabilite le modalità di accesso alla piattaforma e di consultazione degli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni da parte dei destinatari e dei delegati;

f) sono stabilite le modalità con le quali i destinatari conferiscono o revocano ai delegati la delega di cui al comma 5, secondo periodo;

g) sono stabiliti i tempi e le modalità di conservazione dei documenti informatici resi disponibili sulla piattaforma;

h) sono stabilite le regole tecniche e le modalità con le quali i destinatari attivano il servizio di avvisatura digitale previsto dal comma 4, secondo periodo;

i) sono individuati gli atti, i provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni a cui non si applicano le disposizioni di cui al presente articolo;

l) sono individuati i destinatari che, in ragione di particolari condizioni personali, hanno facoltà di optare per le notificazioni con modalità diverse da quella tramite piattaforma;

m) sono fissate le modalità di determinazione delle spese di notifica e di riparto delle stesse tra le amministrazioni e il gestore della piattaforma, nel rispetto di quanto previsto dal comma 11;

n) sono disciplinate le modalità di adesione delle amministrazioni alla piattaforma;

o) sono disciplinate le modalità con le quali i destinatari diversi da quelli di cui al comma 6 esercitano la facoltà di ricevere le notificazioni a mezzo piattaforma (c.d. opt-in);

p) sono disciplinate le modalità successive alla fase di sperimentazione di cui al comma 16 con le quali i destinatari diversi da quelli di cui al comma 6 esercitano la facoltà di non ricevere le notificazioni a mezzo piattaforma.

13. Con atto della competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, ultimati i test e le prove tecniche di corretto funzionamento della piattaforma, sono fissati i termini e le modalità con cui le amministrazioni possono aderire alla piattaforma. Le amministrazioni che aderiscono alla piattaforma utilizzano quest'ultima per la notificazione dei loro atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni diretti a tutti i destinatari che hanno esercitato la facoltà di cui al comma 12 lettera o). Le amministrazioni che aderiscono alla piattaforma possono effettuare le notifiche anche ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile o secondo le modalità previste dalle leggi speciali.

14. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il "Nucleo per il monitoraggio della piattaforma per le notifiche digitali della pubblica amministrazione" a cui è affidato il compito di effettuare il monitoraggio della verifica dell'utilizzo della piattaforma, anche segnalando ogni opportuna modifica normativa sulla base dei risultati del monitoraggio.

15. Trascorsi 24 mesi dall'avvio delle procedure di verifica e monitoraggio di cui al comma 14, il Ministro competente presenta una relazione al Parlamento sull'esito dei risultati ottenuti.

16. In caso di esito positivo delle procedure di verifica e monitoraggio di cui ai commi precedenti, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fissa la data, anche differenziata per singola amministrazione, a decorrere dalla quale le amministrazioni che hanno aderito alla piattaforma sono obbligate ad effettuare, per tutte o alcune tipologie di atti indicate nello stesso decreto, le notificazioni esclusivamente utilizzando la piattaforma medesima. Dalla data fissata dal decreto di cui al periodo precedente, e per le stesse tipologie di atti ivi indicate, i destinatari ricevono la notificazione tramite piattaforma, salvo la espressa manifestazione di volontà in senso contrario.

17. La notificazione a mezzo della piattaforma di cui al comma 1 non si applica:

a) agli atti del processo civile, penale, per l'applicazione di misure di prevenzione, amministrativo, tributario e contabile e ai provvedimenti e alle comunicazioni ad essi connessi;

b) agli atti della procedura di espropriazione forzata disciplinata dal titolo II, - capi II e IV, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, diversi da quelli di cui agli articoli 50, commi 2 e 3, e 77, comma 2-bis;

c) agli atti e ai destinatari individuati dal regolamento di cui al comma 12.

18. All'articolo 50, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole "trascorsi centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trascorso un anno".

19. Le amministrazioni adempiono alle attività e agli obblighi previsti dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza: nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

20. Per la realizzazione della piattaforma di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Agli oneri derivanti dal precedente periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.».

---

**47.0.21 (testo 4)**

VERDUCCI, MANCA, ERRANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 47-bis.**

1. In occasione del centenario della fondazione del Partito Comunista Italiano, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, alla Struttura di missione per gli anniversari nazionali e gli eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale, sono assegnate, per gli anni 2020 e 2021, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, a valere sui pertinenti capitoli di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, risorse finalizzate alla promozione di iniziative culturali e celebrative connesse a tale ricorrenza.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero dell'Autorità politica delegata, ove nominata, ad avvalersi della suddetta Struttura di missione, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 1 in favore delle istituzioni interessate, nonché di enti pubblici e privati senza fine di lucro, e l'ammontare massimo dei medesimi contributi».

**47.0.1000 (testo 2)**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**«Art. 47-bis.**

*(Razionalizzazione delle infrastrutture digitali delle pubbliche amministrazioni centrali)*

1. Al fine di conseguire risparmi di spesa e di accrescere la qualità, la sicurezza, l'efficienza energetica e la continuità operativa dei Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) della pubblica amministrazione centrale, come definiti dall'articolo 33-*septies*, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 2012, n. 221, ad esclusione dei CED di cui al comma 3 dello stesso articolo 33-*septies*, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, adotta un atto di indirizzo, coordinamento e impulso per la razionalizzazione e il consolidamento degli stessi CED.

2. La competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri dà attuazione all'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 1 e adotta ogni atto necessario a tal fine. Agli atti di cui al primo periodo non si applica l'articolo 14-*bis*, comma 2, lettere *c*), *f*) e *g*), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

---

### Art. 49.

#### 49.0.2001/3 (testo 2)

ROSSOMANDO, GALLONE, PIARULLI, CIRINNÀ, MIRABELLI, MODENA, PAPTHEU, RIZZOTTI, VALENTE

*All'emendamento 49.0.2001, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. È autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 al fine di rafforzare la rete volta all'assistenza delle vittime di reato, e in particolare la tutela sociale e assistenziale delle stesse, assicurando i diritti di informazione, sostegno emotivo e psicologico, protezione e consigli anche per prevenire forme di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazioni e di ritorsioni, nonché al fine di favorire un coordinamento nazionale dei servizi di assistenza alle vittime, in conformità a quanto previsto dalla direttiva UE 2012/29 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012».

*Conseguentemente in fondo di cui all'articolo 99 comma 2 è ridotto di pari importo.*

---

### Art. 55.

#### 55.1 (testo 2)

CASTELLONE, ERRANI, MAUTONE, MORONESE, FLORIDIA, ANGRISANI, PUGLIA, COLTORTI, Giuseppe PISANI, DONNO

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, dopo le parole:* «dei medici di medicina generale», *aggiungere le seguenti:* «nonché dei pediatri di libera scelta»;

b) *al comma 1, dopo le parole: «Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano» aggiungere, in fine, le seguenti: «Con il medesimo decreto sono definite la distribuzione delle risorse alle Regioni, di cui al presente articolo, in quota capitaria, e le modalità con cui le medesime Regioni, all'interno degli Accordi integrativi Regionali, individuano le attività assistenziali all'interno dei quali verranno utilizzati i dispositivi medici di supporto, privilegiando ambiti relativi alla fragilità e alla cronicità, anche prevedendo l'utilizzo di strumenti di telemedicina finalizzati alla second opinion, senza nuovi e maggior oneri per la finanza pubblica»;*

c) *al comma 2, dopo le parole: «dalle aziende medesime» aggiungere, infine, le seguenti: «avendo cura di misurare l'attività svolta attraverso indicatori di processo»;*

d) *dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-bis. Al fine di alimentare i flussi informativi sanitari istituzionali di cui al precedente comma 1, le regioni, previa intesa col Ministero della salute, dotano ciascuna tipologia di medici di un *software* gestionale clinico unico. In ogni caso tutte le informazioni sulla storia clinica dei pazienti raccolte nelle banche dati nelle disponibilità di tali tipologie di medici vengono conferite nei predetti flussi informativi sanitari e, a tal fine, le regioni attingono al contributo di cui al comma 1.».

---

### 55.0.3 (testo 3)

MARCUCCI, MIRABELLI, FERRARI, COLLINA, MANCA, BOLDRINI, BINI, IORI, VERDUCCI, TARICCO, NATURALE, PESCO, ACCOTO, DELL'OLIO, GALLICCHIO, LEONE, MARCO PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, STEFANO

*Aggiungere infine il presente comma:*

«2-bis. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 521, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ulteriormente incrementata di 5,425 milioni di euro per l'anno 2020, 10,850 milioni di euro per l'anno 2021, 16,492 milioni di euro per l'anno 2022, 22,134 milioni di euro per l'anno 2023 e 24,995 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

*Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 99 è ridotto di pari importo e dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

«2-bis. Una quota fino a 25 milioni a decorrere dall'anno 2020, dell'incremento di cui al comma 2, è destinata al finanziamento di bandi di ammissione di medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni».

---

**55.0.3 (testo 2)**

MARCUCCI, MIRABELLI, FERRARI, COLLINA, MANCA, BOLDRINI, BINI, IORI, VERDUCCI, TARICCO, NATURALE, PESCO, ACCOTO, DELL'OLIO, GALLICCHIO, LEONE, Marco PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, STEFANO

*Aggiungere in fine il presente comma:*

«1-bis. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 521, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ulteriormente incrementata di 5,425 milioni di euro per l'anno 2020, 10,850 milioni di euro per l'anno 2021, 16,492 milioni di euro per l'anno 2022, 22,134 milioni di euro per l'anno 2023 e 24,995 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

*Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo.*

**55.0.29 (testo 3)**

COLLINA, FERRARI, LAUS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 55-bis.**

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 406, sono aggiunti i seguenti:

"406-bis. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, la sperimentazione di cui al comma 403 è prorogata al biennio 2021-2022 per le regioni individuate ai sensi del comma 404 ed estesa, per il medesimo periodo, alle restanti regioni a statuto ordinario.

406-ter. Allo scopo di consentire la proroga nonché l'estensione della sperimentazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui al comma 406-bis, è autorizzata la spesa di euro 25.300.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662".

2. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

"e-bis) in attuazione del piano nazionale della cronicità di cui all'intesa del 15 settembre 2016 sancita in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano al fine di favorire la presa in cura dei pazienti cronici e di concorrere all'efficientamento della rete dei servizi, prevede la possibilità di usufruire presso le farmacie, in collaborazione con i medici di me-

dicina generale e con i pediatri di libera scelta e comunque nel rispetto di prescrizioni mediche, di un servizio di accesso personalizzato ai farmaci. A tal fine attraverso le procedure della ricetta elettronica di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 179 del 2012, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta che effettuano le prescrizioni possono intrattenere ogni forma di collaborazione con le farmacie prescelte dal paziente per l'erogazione dei servizi, anche attraverso le funzionalità del *dossier* farmaceutico di cui all'articolo 12, comma 2-*bis* del decreto-legge n. 179 del 2012. Le farmacie, quanto alle prestazioni e ai servizi erogati dalla presente lettera, forniscono ai pazienti interessati ogni utile e completa informazione sulle cure prestate e sulle modalità di conservazione e assunzione personalizzata dei farmaci prescritti. Informano periodicamente, e ogni volta risulti necessario, il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta o il medico prescrittore sulla regolarità o meno dell'assunzione dei farmaci o su ogni altra notizia reputata utile ivi compresa la necessità di rinnovo delle prescrizioni di farmaci per garantire l'aderenza alla terapia"».

---

#### **55.0.36 (testo 2)**

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 55-bis.**

*(Disposizioni in materia di medicinali omeopatici)*

1. All'articolo 1, comma 590, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 dopo le parole: "31 dicembre 2019" è aggiunto il seguente periodo: "I medicinali interessati da un procedimento di rinnovo depositato in AIFA entro la data del 30 giugno 2017, sono mantenuti in commercio fino al completamento della valutazione da parte dell'AIFA. Gli altri medicinali omeopatici presenti nel canale distributivo al 1° gennaio 2020, sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta e comunque non oltre il 1° gennaio 2022"».

---

**55.0.44 (testo 2)**

MOLES, RIZZOTTI

*Aggiungere, infine il presente comma:*

«2-bis. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 521, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ulteriormente incrementata di 5,425 milioni di euro per l'anno 2020, 10,850 milioni di euro per l'anno 2021, 16,492 milioni di euro per l'anno 2022, 22,134 milioni di euro per l'anno 2023 e 24,995 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

*Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo e, dopo il comma 2, è inserito il seguente:*

«2-bis. Una quota fino a 25 milioni a decorrere dall'anno 2020, dell'incremento di cui al comma 2, è destinata al finanziamento di bandi di ammissione di medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni».

---

**55.0.45 (testo 2)**

MOLES, RIZZOTTI

*Aggiungere, infine, il presente comma:*

«2-bis. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 521, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ulteriormente incrementata di 5,425 milioni di euro per l'anno 2020, 10,850 milioni di euro per l'anno 2021, 16,492 milioni di euro per l'anno 2022, 22,134 milioni di euro per l'anno 2023 e 24,995 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

*Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo e, dopo il comma 2, è inserito il seguente:*

«2-bis. Una quota fino a 25 milioni a decorrere dall'anno 2020, dell'incremento di cui al comma 2, è destinata al finanziamento di bandi di ammissione di medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni».

---



**55.0.125 (testo 3)**

CASTELLONE, FLORIDIA, PUGLIA, PIRRO, BOTTICI, GRANATO, Giuseppe PISANI, FAGGI, DONNO

*Aggiungere in fine il presente comma:*

«2-bis. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 521, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ulteriormente incrementata di 5,425 milioni di euro per l'anno 2020, 10,850 milioni di euro per l'anno 2021, 16,492 milioni di euro per l'anno 2022, 22,134 milioni di euro per l'anno 2023 e 24,995 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

*Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo e, dopo il comma 2, è inserito il seguente:*

«2-bis. Una quota fino a 25 milioni a decorrere dall'anno 2020, dell'incremento di cui al comma 2, è destinata al finanziamento di bandi di ammissione di medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni».

---

**55.0.126 (testo 2) (.....)**

CASTELLONE, FLORIDIA, PUGLIA, PIRRO, BOTTICI, MAUTONE, GRANATO, ANGRISANI, Giuseppe PISANI, DONNO

*Aggiungere, infine, il presente comma:*

«2-bis. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 521, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ulteriormente incrementata di 5,425 milioni di euro per l'anno 2020, 10,850 milioni di euro per l'anno 2021, 16,492 milioni di euro per l'anno 2022, 22,134 milioni di euro per l'anno 2023 e 24,995 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

*Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo e, dopo il comma 2, è inserito il seguente:*

«2-bis. Una quota fino a 25 milioni a decorrere dall'anno 2020, dell'incremento di cui al comma 2, è destinata al finanziamento di bandi di ammissione di medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni».

---

**55.0.128 (testo 2)**

FAGGI

*Aggiungere in fine, il presente comma:*

«2-bis. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 521, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ulteriormente incrementata di 5,425 milioni di euro per l'anno 2020, 10,850 milioni di euro per l'anno 2021, 16,492 milioni di euro per l'anno 2022, 22,134 milioni di euro per l'anno 2023 e 24,995 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

*Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo e, dopo il comma 2, è inserito il seguente:*

«2-bis. Una quota fino a 25 milioni a decorrere dall'anno 2020, dell'incremento di cui al comma 2, è destinata al finanziamento di bandi di ammissione di medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni».

---

**55.0.2000/17 (testo 2)**

CASTELLONE, DONNO

*All'emendamento 55. 0.2000, aggiungere infine il seguente comma:*

«1-bis. E' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il sostegno dello studio, della ricerca e della valutazione dell'incidenza dell'endometriosi nel territorio nazionale. Il Ministero della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse di cui al primo periodo, prevedendo, in particolare, che le risorse destinate alla ricerca scientifica non possano essere inferiori al 50 per cento dello stanziamento di cui al presente comma».

*Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99 è ridotto di pari importo.*

---

**Art. 58.****58.0.47 (testo 3)**

VACCARO, PUGLIA, SANTILLO, DONNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 58-bis.***(Disposizioni finanziarie per l'attuazione del programma del Reddito di cittadinanza)*

1. Dall'anno 2020, sono stanziati 35 milioni di euro al fine di consentire la presentazione delle domande di Reddito di cittadinanza (RdC) e di Pensione di cittadinanza (PdC) di cui al D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, anche attraverso i centri di assistenza fiscale in convenzione con l'INPS ai sensi dell'articolo 5 comma 1 del predetto decreto-legge, nonché per le attività legate all'assistenza nella presentazione della DSU a fini ISEE affidate ai medesimi centri di assistenza fiscale ai sensi dell'art. 11, comma 1 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.

2. Dalla medesima annualità, ai fini del finanziamento delle attività per il Reddito di Cittadinanza e la Pensione di Cittadinanza, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del precitato decreto-legge, da parte degli Istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, il Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è incrementato di 5 milioni di euro. I criteri di ripartizione del finanziamento per Reddito di Cittadinanza e della Pensione di Cittadinanza sono definiti con Regolamento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi pari a 40 milioni di euro annui, si provvede nell'anno 2020 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e a decorrere dall'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

**58.0.2000/2 (testo 3)**

MATRISCIANO, CONZATTI, VALENTE, LEONE, ALFIERI, ANGRISANI, DE LUCIA, LAFORGIA, MAIORINO, PERILLI, GINETTI, STEGER, UNTERBERGER, RIZZOTTI, RUFA, CASOLATI, PIETRO PISANI, ROMANO, DONNO

*All'emendamento 58.0.2000, capoverso «Articolo 58-bis», dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Per il triennio 2020-2022, i crediti vantati dallo Stato nei confronti degli autori di un delitto di omicidio, sorti in conseguenza della commissione del reato medesimo, commesso contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole ovvero ad esso legata da relazione affettiva non sono imputabili ai beni ereditari trasmessi ai figli minori, ovvero maggiorenni non economicamente autosufficienti nati dalle predette relazioni purchè estranei alla condotta delittuosa.

3-ter. Per il medesimo periodo di cui al comma 3-bis, i crediti vantati da Istituti previdenziali e, o Assicurativi, pubblici, nonché dagli Enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nelle ipotesi previste nel comma precedente sono parimenti non imputabili ai beni ereditari trasmessi ai figli.

3-quater. Agli oneri derivanti dai commi 3-bis e 3-ter, entro il limite di spesa 1,5 milioni di euro nell'anno 2020 di 700 mila euro nell'anno 2021 e di 500 mila euro per anno 2022, si provvede con le risorse disponibili di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 20 novembre 2017 n.167, e vengono corrisposti a domanda all'Ufficio del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, con le modalità di cui alla legge n. 122 del 2016. Le operazioni di surroga di cui al presente comma si applicano anche ai crediti di cui ai commi 3-bis e 3-ter pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

3-quinquies. All'articolo 12, comma 1, lettera b), della legge 7 luglio 2016, n. 122, dopo le parole: "in cui è stata accertata la sua responsabilità;", sono aggiunte le seguenti: "oppure quando l'autore abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva e stabile convivenza;"».

*Conseguentemente, la rubrica dell'articolo 58-bis è modificata come segue: «Prestazioni creditizie INPS e diritto di rivalsa nei confronti di orfani di femminicidio».*

---

**58.0.2001/6 (testo 2)**

PIRRO, PESCO

*All'emendamento 58.0.2001, all'articolo 58-bis, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

*4-bis.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'intera durata del contratto di lavoro a tempo parziale, che prevede periodi non interamente lavorati, è riconosciuta utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l'accesso al diritto a pensione. A tal fine, il numero delle settimane da assumere ai fini pensionistici si determina rapportando il totale della contribuzione annuale al minimale contributivo settimanale determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell'interessato corredata da idonea documentazione. I trattamenti pensionistici liquidati in applicazione della presente disposizione non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della stessa.

*Conseguentemente la rubrica del capo V è sostituita dalla seguente: «misure in materia di pensioni e lavoro».*

*E conseguentemente ancora all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole da: «214 milioni» fino alla fine del periodo con le seguenti: «192,3 milioni di euro per l'anno 2020, di 280,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 280,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 352,4 milioni di euro per l'anno 2023, di 350 milioni di euro per l'anno 2024, di 311,4 milioni di euro per l'anno 2025, di 387,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 388,6 milioni di euro per l'anno 2027, di 374,1 milioni di euro per l'anno 2028 e di 365 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.».*

---

**58.0.2001/18 (testo 2)**

PIRRO

*All'emendamento 58.0.2001, aggiungere in fine le seguenti parole: «4-bis. All'articolo 58 sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, lettera b), n. 1), le parole: "nella misura del 77 per cento" sono sostituite con le seguenti: "nella misura del 90 per cento";*

*b) al comma 1, lettera b), n. 2), le parole: "nella misura del 52 per cento", sono sostituite con le seguenti: "nella misura del 75 per cento"».*

*Conseguentemente ai maggiori oneri pari a 47 milioni di euro per l'anno 2020, 205 milioni di euro per l'anno 2021, 207 milioni di euro per l'anno 2022, 204 milioni di euro per l'anno 2023, 203 milioni di euro per l'anno 2024, 202 milioni di euro per l'anno 2025, 199 milioni di euro per l'anno 2026, 196 milioni di euro per l'anno 2027, 191 milioni di euro per l'anno 2028, 186 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 99, comma 2.*

---

**58.0.2002/7 (testo 2)**

GUIDOLIN

*All'emendamento 58.0.2002, capoverso «Art. 58-bis», al comma 3, dopo le parole: «di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di imprese editrici», inserire le seguenti: «e stampatrici».*

---

**58.0.2002/9 (testo 2)**

TOSATO

*All'emendamento 58.0.2002, capoverso «Art. 58-bis», comma 3, dopo le parole: «imprese editrici», inserire le seguenti: «e stampatrici».*

*Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma quantificati in 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 98, comma 2.*

---

**Art. 69.****69.0.23 (testo 2)**

MANGIALAVORI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 69-bis.**

1. Al comune di Vibo Valentia è attribuito un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per spese di investimento».

*Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 99 comma 2 è ridotto di pari importo.*

---

**Art. 75.**

**75.0.9 (testo 2)**

GIANNUZZI, DE LUCIA, ANGRISANI, LA MURA, RICCIARDI, DI MICCO, MAUTONE, GAUDIANO, PRESUTTO, MORONESE, ORTIS, MATRISCIANO, RUSSO, DELL'OLIO, PUGLIA, BOTTO, GRANATO, DONNO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Detrazioni fiscali per spese veterinarie)*

1. All'articolo 15, comma 1, lettera *c-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: "le spese veterinarie, fino all'importo di euro 500, limitatamente alla parte che eccede euro 129,11"».

*Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99 comma 2 è ridotto di 14,2 milioni di euro per l'anno 2021 e di 8,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.*

---

**Art. 85.**

**85.0.3 (testo 2)**

RIZZOTTI, FERRO, STABILE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Detrazioni fiscali per spese veterinarie)*

1. All'articolo 15, comma 1, lettera *c-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: "le spese

veterinarie, fino all'importo di euro 500, limitatamente alla parte che eccede euro 129,11"».

*Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99 comma 2 è ridotto di 14,2 milioni di euro per l'anno 2021 e di 8,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.*

---

## Art. 89.

### 89.15 (testo 3)

SUDANO, FARAONE, RENZI, CONZATTI, COMINCINI

*All'articolo 135 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1 le parole:* «regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, il Ministro dei Trasporti e della navigazione» sono sostituite dalle parole: «regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»;

b) *il comma 2 è così sostituito:*

«2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente della Regione siciliana, indice una conferenza di servizi».

c) *al comma 3 la lettera g) è soppressa;*

d) *il comma 4 è così sostituito:*

«4. Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di servizio pubblico di cui al comma 1, lettera a), il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente della Regione siciliana, provvede all'affidamento mediante gara di appalto secondo la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008».

e) *il comma 6 è così sostituito:*

«6. All'onere derivante dall'attuazione delle previsioni di cui al presente comma, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.90».

f) *dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:*

«6-bis. All'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti modifiche:



a) alla rubrica le parole: "e le isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali" sono, abrogate;

b) al comma 1 ed alla lettera b) dello stesso comma le parole: «4 e le isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali sono abrogate»;

c) al comma 1, lettera b) le parole: "con i presidenti delle regioni autonome della Sardegna e della Sicilia" sono sostituite dalle parole: "con il presidente della regione autonoma della Sardegna";

d) al comma 1 lettera a) le parole: "e le isole minori della Sicilia" sono abrogate;

e) al comma 4 le parole: "L'1 per cento della spesa autorizzata dal presente comma e destinato alle isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali." sono abrogate';

6-ter. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 486 è abrogato.

6-quater. Sono fatti salvi gli atti ed i procedimenti già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi delle disposizioni modificate dai commi 6.bis e 6.ter del presente articolo.

g) Il comma 7 è abrogato».

*Conseguentemente lo stanziamento per l'introduzione delle tariffe sociali per i collegamenti aerei da e per la Regione Siciliana sono ridotti di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.*

---

## Art. 91.

### 91.0.2000/7 (testo corretto)

MOLLAME, MANTERO, NATURALE, LA MURA, AGOSTINELLI, PUGLIA, DI GIROLAMO, ANGRISANI, BOTTICI, MININNO, ABATE, DONNO

*All'emendamento 91.0.2000, dopo il capoverso «Art. 91-bis» aggiungere il seguente;*

### «Art. 91-ter.

*(Nuove disposizioni in materia di canapa)*

1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 62-quater è inserito il seguente:

**"Art. 62-quinquies.***(Imposta di fabbricazione sulla biomassa di canapa)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la biomassa di canapa (*Cannabis sativa* L.), composta dall'intera pianta di canapa o di sue parti, è sottoposta ad imposta di fabbricazione applicando al prezzo di vendita le aliquote percentuali in misura pari ad euro, 12,00 per mille chilogrammi, per ogni punto percentuale (%p/p) di cannabidiolo (CBD) presente nella biomassa.

2. L'imposta è applicata con le seguenti modalità:

a) l'imposta è dovuta sui prodotti immessi nel mercato nel territorio dello Stato ed è esigibile con l'aliquota vigente alla data in cui viene effettuata l'immissione nel mercato di cui alla lettera c);

b) obbligato al pagamento dell'imposta è:

1) il fabbricante per i prodotti ottenuti nel territorio nazionale;

2) il soggetto che effettua la prima immissione nel mercato per i prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea;

c) l'immissione nel mercato si verifica:

1) per i prodotti nazionali, all'atto della cessione sia agli utilizzatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;

2) per i prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea, all'atto del ricevimento da parte del soggetto acquirente avverso nel momento in cui si considera effettuata, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la cessione, del venditore residente in altro Stato membro, a soggetti che agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione;

3) per i prodotti che risultano mancanti alle verifiche e per i quali non è possibile accertare il regolare esito, all'atto della loro constatazione;

d) i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta devono essere muniti di una licenza fiscale, che li identifica, rilasciata dal competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Gli stessi soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale nella misura di euro 258,00 e a prestare una cauzione di importo pari all'imposta dovuta mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione, presentata ai fini del pagamento dell'imposta;

e) l'imposta dovuta viene determinata sulla base e degli emendamenti richiesti dall'Agenzia delle Dogane e dai Monopoli, che devono essere indicati nelle dichiarazioni ai fini dell'accertamento. Per la presentazione delle dichiarazioni e per il pagamento della relativa imposta si applicano le modalità e i termini previsti dalle vigenti disposizioni.

3. Per i prodotti d'importazione l'imposta di cui al comma 1 è dovuta dall'importatore e viene accertata e riscossa dall'Ufficio competente dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con le modalità previste per i diritti di confine.

4. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di procedere a verifiche e riscontri presso i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 e presso gli impianti di trasformazione e i destinatari dei prodotti soggetti a tassazione.

5. Per l'imposta di cui al comma 1, si applicano le disposizioni degli articoli 14 e 17.

6. Per le violazioni all'obbligo del pagamento dell'imposta di cui al comma 1 sui prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea si applicano le penalità previste per il contrabbando dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e successive modificazioni.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono stabilite le condizioni e le modalità di applicazione del presente articolo anche relativamente ai prodotti acquistati all'estero da privati e da essi trasportati.

8. I termini per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, lettera *d*), e per il pagamento dell'imposta di cui al comma 1 possono essere modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

9. L'imposta di cui al comma 1 non si applica a semi, fibra o canapulo di canapa."

2. Alla legge 2 dicembre 2016 n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 1:

*a*) al comma 1, dopo le parole: "per il sostegno e la promozione della coltivazione", sono inserite le seguenti: "e della vendita";

*b*) al comma 3, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

"*a*) alla coltivazione e alla trasformazione di qualsiasi parte della pianta, compresi i fiori, le foglie, le radici e le resine, nonché alle attività connesse di cui all'articolo 2135, comma 3, del codice civile".

2) all'articolo 2:

*a*) dopo la lettera *a*) è inserita la seguente:

"*a-bis*) preparati contenenti cannabidiolo (CBD), nel rispetto del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309";

*b*) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. L'uso della canapa, composta dall'intera pianta di canapa o di sue parti, come biomassa è consentito in forma essiccata, fresca, trinciata o pellettizzata ai fini industriali, commerciali ed energetici, nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) nella biomassa di cui al precedente periodo non deve risultare superiore allo 0,5 per cento".

3. All'articolo 14, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e ria-

bilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a), il numero 6) è soppresso;
- b) alla lettera b), il numero 1) è sostituito dal seguente:

"1) la cannabis, compresi i prodotti da essa ottenuti, con una percentuale di tetraidrocannabinolo (THC) superiore allo 0,5 per cento, i loro analoghi e le sostanze ottenute per sintesi o per semi-sintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacologico".

4. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentita l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di applicazione del presente articolo.

5. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di cui all'articolo 62-*quinquies*, comma 7, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come introdotto dal presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

*Conseguentemente, al medesimo emendamento, sostituire le parole: «aggiungere il seguente», con le seguenti: «aggiungere i seguenti».*

---

## Art. 92.

### 92.2 (testo 2)

ENDRIZZI, MORONESE, MATRISCIANO, GUIDOLIN, DELL'OLIO, PUGLIA, PIRRO, BOTTICI, BOTTO, CAMPAGNA, DONNO

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: «apparecchi da divertimento e intrattenimento e gioco a distanza», con le seguenti: «apparecchi di cui al comma 6, lettere a) e b) dell'articolo 110 del regio decreto del 18 giugno 1931 n. 773 e gioco con vincita in denaro a distanza»;*

b) *al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:*

- 1) *sostituire la parola: «250.000» con la seguente: «200.000»;*
- 2) *sostituire la parola: «1.400» con la seguente: «1.800»;*

c) *al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modifiche:*

- 1) *sostituire la parola: «58.000» con la seguente: «50.000»;*
- 2) *sostituire la parola: «15.500» con la seguente: «18.000»;*

d) al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «2.800» con la seguente: «2.500» e la parola: «30.000» con la seguente: «35.000»;

e) al comma 1 lettera e), sostituire la parola: «50», con la seguente: «40» e la parola: «2.000.000» con la seguente: «2.500.000»;

f) Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Fatta salva la disciplina in materia di tutela della *privacy*, l'utilizzo e l'analisi dei dati registrati e trasmessi dagli apparecchi di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo sono riservati:

– al Ministero della Salute e all'Osservatorio per il Contrasto delle Diffusione del Gioco d'Azzardo e il Fenomeno della dipendenza grave per finalità di studio, monitoraggio e tutela della salute e dei cittadini;

– all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per le finalità di pubblicazione dei *report* sul proprio sito e documentazione richiesta da Governo e organi parlamentari;

– alla suddetta Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, alle Forze dell'Ordine ed ai soggetti istituzionali preposti, per i compiti di controllo e verifica degli adempimenti concessori ed esigenze di prevenzione e repressione del gioco illegale.

Con decreto del Ministro dell'Interno da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i criteri e le garanzie necessarie al rispetto del presente comma per tutti i soggetti coinvolti nella gestione della rete telematica e nei sistemi di conservazione dei dati suddetti;

g) al comma 3, apportare le seguenti modifiche:

*sostituire le parole:* «ai soggetti che già esercitano attività di raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi sede legale ovvero operativa», *con le seguenti:* «ai soggetti aventi sede legale nello Spazio economico europeo»;

h) *sopprimere comma 4.*

---

## Art. 94.

### 94.10 (testo 3)

COLLINA, ERRANI

*Al comma 1, sostituire il capoverso 7-bis, con il seguente:* «7-bis. A decorrere dal 1 ° gennaio 2020, le esenzioni dal pagamento dell'aliquota previste dai commi 3,6, 6-bis e 7, si applicano unicamente alle concessioni di coltivazione con una produzione annua inferiore o pari a 10 milioni di

Smc di gas in terraferma e con una produzione inferiore o pari a 30 milioni di Smc gas in mare.

7-ter. Per i versamenti dovuti per gli anni dal 2020 al 2022, al netto delle produzioni di cui al comma 2, per ciascuna concessione con una produzione annuale superiore a 10 milioni di Smc di gas in terraferma e con una produzione annuale superiore a 30 milioni di Smc di gas in mare, nonché per i versamenti dovuti per gli anni dal 2020 al 2022 per ciascuna concessione di coltivazione di olio in terraferma e in mare, il valore dell'aliquota di prodotto corrispondente ai primi 25 milioni di Smc di gas e alle prime 20.000 tonnellate di olio prodotti annualmente in terraferma e ai primi 80 milioni di Smc di gas e 50.000 tonnellate di olio prodotti annualmente in mare è interamente versato all'entrata del bilancio dello Stato con le modalità di cui al comma 10, primo periodo».

*Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99 comma 2 è ridotto di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.*

---

## Art. 95.

### 95.2000/14

I RELATORI

*All'emendamento 95.2000, sopprimere le seguenti parole: «al comma 4, lettera b), secondo periodo, sono eliminate le parole: "situati nel territorio comunale"».*

---

## Art. 101.

### 101.1 (testo 3)

ALFIERI, GIACOBBE, ZANDA

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il fondo istituito dall'articolo 1, comma 621, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è esteso ai Paesi non africani d'importanza prioritaria per i movimenti migratori e rinominato "Fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani e con altri Paesi d'importanza prioritaria per i movimenti migratori"».

---

**101.15 (testo 2) (...)**

FAZZOLARI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo il comma 3, inserire infine il seguente:*

«3-bis. Ai cittadini di origine italiana di nazionalità venezuelana che hanno presentato richiesta del possesso dello *status civitatis* italiano alla data di entrata in vigore della presente legge è concesso il permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3, ovvero il permesso di soggiorno per esigenze di carattere umanitario. A tal fine è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2020».

*Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99 comma 2 è ridotto di pari importo.*

**101.0.37 (testo 2)**

IWOBI, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 101-bis.**

1. Al fine di attuare l'articolo 6 del Memorandum firmato tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e Lake Chad Basin Commission, viene co-finanziato lo studio di fattibilità del "Progetto Transaqua" per euro 1.500.000,00 per il 2021 tramite il Fondo per la cooperazione sui movimenti migratori»;

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «305 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «303,5 milioni di euro per l'anno 2021».*

**Art. 103.****103.Tab.2.50.5 (testo 2)**

IL RELATORE

*Alla Tabella n. 2 - Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze apportare la seguente variazione:*

*Missione 33 - Fondi da ripartire, programma 1 - Fondi da assegnare, U.d.V. 23.1*

2020

CP: 58.000.000;  
CS: 58.000.000.

2021

CP: 57.800.000;  
CS: 57.800.000.

2022

CP: 57.300.000;  
CS: 57.300.000.

*Alla* Tabella n. 10 - Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti *apportare la seguente variazione:*

*Missione* 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, *programma* 2 - Indirizzo politico, U.d.V. 5.1

2020

CP: 1.500.000;  
CS: 1.500.000.

2021

CP: -;  
CS: -.

2022

CP: -;  
CS: -.

*Alla* Tabella n. 13 - Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo *apportare le seguenti variazioni:*

*Missione* 21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, *programma* 13 - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale, U.d.V. 1.7

2020

CP: 530.000;  
CS: 530.000.

2021

CP: 530.000;  
CS: 530.000.

2022

CP: 530.000;  
CS: 530.000.



*Missione 21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma 15 - Tutela del patrimonio culturale, U.d.V. 1.9*

2020

CP: 330.000;

CS: 330.000.

2021

CP: 245.000;

CS: 245.000.

2022

CP: -;

CS: -.

*Missione 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma 2 - Indirizzo politico, U.d.V. 4.1*

2020

CP: 692.000;

CS: 692.000.

2021

CP: 692.000;

CS: 692.000.

2022

CP: 692.000;

CS: 692.000.

*Missione 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma 3 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, U.d.V. 4.2*

2020

CP: 5.831.298;

CS: 5.831.298.

2021

CP: 8.310.096;

CS: 8.310.096.

2022

CP: 8.310.096;

CS: 8.310.096.

*Conseguentemente:*

*Alla Tabella n. 1 - Stato di previsione dell'entrata apportare la seguente variazione:*

Entrate extratributarie - Entrate ricorrenti - Entrate derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali, U.d.V. 2.1.2

2020

CP: 1.500.000;  
CS: 1.500.000.

2021

CP: -;  
CS: -.

2022

CP: -;  
CS: -.

*Alla Tabella n. 2 - Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

*Missione 29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, programma 3 - Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali, U.d.V. 1.2*

2020

CP: - 8.500.000;  
CS: - 8.500.000.

2021

CP: - 8.500.000;  
CS: - 8.500.000.

2022

CP: - 8.500.000;  
CS: - 8.500.000.

*Missione 7 - Ordine pubblico e sicurezza, programma 5 - Concorso della Guardia di finanza alla sicurezza pubblica, U.d.V. 5.1*

2020

CP: - 1.500.000;  
CS: - 1.500.000.

2021

CP: - 1.500.000;  
CS: - 1.500.000.

2022

CP: - 1.500.000;

CS: - 1.500.000.

*Missione 33 -Fondi da ripartire, programma 2 - Fondi di riserva e speciali, U.d.V. 23.2*

2020

CP: - 7.383.298;

CS: - 7.383.298.

2021

CP: - 9.777.096;

CS: - 9.777.096.

2022

CP: - 9.532.096;

CS: - 9.532.096.

Alla Tabella n. 5 -Stato di previsione del Ministero della giustizia *apportare* la seguente variazione:

*Missione 6 - Giustizia, programma 1 -Amministrazione penitenziaria, U.d.V. 1.1*

2020

CP: - 3.000.000;

CS: - 3.000.000.

2021

CP: - 3.000.000;

CS: - 3.000.000.

2022

CP: - 3.000.000;

CS: - 3.000.000.

Alla Tabella n. 8- Stato di previsione del Ministero dell'interno *apportare le seguenti variazioni:*

*Missione 7 - Ordine pubblico e sicurezza, programma 8 - Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, U.d.V. 3.1*

2020:

CP: - 8.500.000;

CS: - 8.500.000.

2021

CP: - 8.500.000;

CS: - 8.500.000.

2022

CP: - 8.500.000;  
CS: - 8.500.000.

*Missione 7 - Ordine pubblico e sicurezza, programma 10 - Pianificazione e coordinamento Forze di polizia, U.d.V. 3.3*

2020

CP: - 1.000.000;  
CS: - 1.000.000.

2021

CP: - 1.000.000;  
CS: - 1.000.000.

2022

CP: - 1.000.000;  
CS: - 1.000.000.

*Missione 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma 3 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, U.d.V. 6.2*

2020

CP: - 9.000.000;  
CS: - 9.000.000.

2021

CP: - 6.000.000;  
CS: - 6.000.000.

2022

CP: - 6.000.000;  
CS: - 6.000.000.

*Alla Tabella n. 10 - Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare la seguente variazione:*

*Missione 7 - Ordine pubblico e sicurezza, programma 7 - Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste, U.d.V. 4.1*

2020

CP: - 1.000.000;  
CS: - 1.000.000.

2021

CP: - 1.000.000;  
CS: - 1.000.000.

2022

CP: - 1.000.000;  
CS: - 1.000.000.

*Alla Tabella n. 11 - Stato di previsione del Ministero della difesa apportare le seguenti variazioni:*

*Missione 5 - Difesa e sicurezza del territorio, programma 1 -Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza, U.d.V. 1.1*

2020

CP: - 16.000.000;  
CS: - 16.000.000.

2021

CP: - 13.000.000;  
CS: - 13.000.000.

2022

CP: - 13.000.000;  
CS: - 13.000.000.

*Missione 32-Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma 3 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, U.d.V. 3.2*

2020

CP: - 12.000.000;  
CS: - 12.000.000.

2021

CP: - 18.000.000;  
CS: - 18.000.000.

2022

CP: - 18.000.000;  
CS: - 18.000.000.

*Alla Tabella n. 6 - Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale apportare la seguente variazione:*

*Missione 16 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo, programma 5 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy, U.d.V. 3.1*

2020

CP: 285.312.860;  
CS: 359.785.977.

2021

CP: 192.913.751;  
CS: 194.413.931.

2022

CP: 189.923.121;  
CS: 189.923.301.

*Conseguentemente:*

*Alla Tabella n. 3 - Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:*

Missione 16 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo, *programma 5 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy*, U.d.V. 3.2

2020

CP: - 192.560.646;  
CS: - 267.065.583.

2021

CP: - 120.604.773;  
CS: - 122.107.323.

2022

CP: - 120.109.565;  
CS: - 120.109.565.

*Missione 11 - Competitività e sviluppo delle imprese, programma 5 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo*, U.d.V. 1.1

2020

CP: 128.991;  
CS: 128.991.

2021

CP: 128.991;  
CS: 128.991.

2022

CP: 128.991;  
CS: 128.991.

*Missione 11 - Competitività e sviluppo delle imprese, programma 6 - Vigilanza sul sistema cooperativo, sulle società e sistema camerale*, U.d.V. 1.2

2020

CP: 7.817.970;  
CS: 7.817.970.

2021

CP: 5.817.970;  
CS: 5.817.970.

2022

CP: 5.817.970;  
CS: 5.817.970.

*Missione 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma 3 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, U.d.V. 7.2*

2020

CP: 2.243.481;  
CS: 2.275.301.

2021

CP: 2.206.717;  
CS: 2.209.087.

2022

CP: 2.202.139;  
CS: 2.201.959.

*Alla Tabella n. 6 - Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, apportare la seguente variazione:*

*Missione 4 - Italia in Europa e nel mondo, programma 9 - Promozione della cultura e della lingua italiana, U.d.V. 1. 7*

2020

CP: - 102.942.656;  
CS: - 102.942.656.

2021

CP: - 80.462.656;  
CS: - 80.462.656.

2022

CP: - 77.962.656;  
CS: - 77.962.656.

*Alla Tabella n. 7 - Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca apportare la seguente variazione:*

*Missione 22 - Istruzione scolastica, programma 1 - Programmazione e coordinamento dell'istruzione, U.d.V. 1.1*

2020

CP: - 721.796.664;

CS: - 893.796.664.

2021

CP: - 514.216.664;

CS: - 514.216.664.

2022

CP: - 589.456.664;

CS: - 589.456.664.

*Conseguentemente:*

*Alla medesima Tabella n. 7 - Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, apportare la seguente variazione:*

*Missione 22 - Istruzione scolastica, programma 8 - Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica, U.d.V. 1.2*

2020

CP: 721.796.664;

CS: 893.796.664.

2021

CP: 514.216.664;

CS: 514.216.664.

2022

CP: 589.456.664;

CS: 589.456.664.

*Alla Tabella n. 9 - Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apportare le seguenti variazioni:*

*Missione 17 - Ricerca e innovazione, programma 3 - Ricerca in materia ambientale, U.d.V. 2.1:*

2020

CP: - 91.176.931;

CS: - 91.176.931.



2021

CP: - 91.176.890;

CP: - 91.176.890.

2022

CP: - 91.176.851;

CS: - 91.176.851.

*Missione 18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma 11 - Coordinamento generale, informazione e comunicazione, U.d.V. 1.4*

2020

CP: - 10.325.314;

CS: - 10.325.314.

2021

CP: - 10.822.252;

CS: - 10.822.252.

2022

CP: - 8.530.437;

CS: - 8.530.437.

*Missione 18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma 15 - Promozione dell'economia circolare e gestione dei rifiuti, U.d.V. 1. 7*

2020

CP: - 2.580.195;

CS: - 2.691.195.

2021

CP: - 2.434.195;

CS: - 2.434.195.

2022

CP: - 2.424.195;

CS: - 2.424.195.

*Conseguentemente:*

Alla medesima Tabella n. 9 - Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare *apportare le seguenti variazioni:*

*Missione 18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma 12 - Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico, U.d.V. 1.5*

2020

CP: 2.340.681;

CS: 2.340.681.

2021

CP: 2.000.000;

CS: 2.000.000.

2022

CP: 700.000;

CS: 700.000.

*Missione 18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma 13 - Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino, U.d.V. 1.6*

2020

CP: 2.580.195;

CS: 2.691.195.

2021

CP: 2.434.195;

CS: 2.434.195.

2022

CP: 2.424.195;

CS: 2.424.195.

*Missione 18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma 19 - Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche, U.d.V. 1.9*

2020

CP: 4.102.787;

CS: 4.102.787.

2021

CP: 4.000.000;

CS: 4.000.000.

2022

CP: 3.000.000;

CS: 3.000.000.

*Missione 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma 3 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, U.d.V. 3.2*

2020

CP: 95.058.777;

CS: 95.058.777.

2021

CP: 95.999.142;

CS: 95.999.142.

2022

CP: 96.007.288;

CS: 96.007.288.

*Alla Tabella n. 12 - Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali apportare le seguenti variazioni:*

*Missione 31-Turismo, programma 1- Sviluppo e competitività del turismo, U.d.V. 3.1*

2020

CP: - 43.506.905;

CS: - 43.506.905.

2021

CP: - 43.505.838;

CS: - 43.505.838.

2022

CP: - 43.504.857;

CS: - 43.503.867.

*Missione 9 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma 2 - Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale, U.d.V. 1.1*

2020

CP: 139.405;

CS: 139.405.

2021

CP: 139.405;

CS: 139.405.

2022

CP: 139.405;  
CS: 139.405.

*Missione 9 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma 6 - Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione, U.d.V. 1. 3*

2020

CP: 139.405;  
CS: 139.405.

2021

CP: 139.405;  
CS: 139.405.

2022

CP: 139.405;  
CP: 139.405.

*Conseguentemente:*

Alla Tabella n. 12 - Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali *apportare la seguente variazione:*

*la Missione 18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma 18 - Tutela e valorizzazione turistica dei territori rurali, montani e forestali, U.d.V. 4.1*

*viene ridenominata:*

*Missione 18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma 18 - Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali, U.d.V. 4.1*

Alla Tabella n. 13 - Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo *apportare la seguente variazione:*

*Missione 31 - Turismo, programma 1 - Sviluppo e competitività del turismo, U.d.V. 3.1*

2020

CP: 43.228.095;  
CS: 43.228.095.

2021

CP: 43.227.028;  
CS: 43.227.028.

2022

CP: 43.226.047;  
CS: 43.225.057.

*Alla Tabella n. 13 - Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo apportare le seguenti variazioni:*

*Missione 21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma 9 - Tutela e valorizzazione dei beni archivistici, U.d.V. 1. 4*

2020

CP: - 87.617;  
CS: - 87.617.

2021

CP: - 87.617;  
CS: - 87.617.

2022

CP: - 87.617;  
CS: - 87.617.

*Missione 21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma 10 - Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria, U.d.V. 1.6*

2020

CP: - 48.783.437;  
CS: - 48.783.437.

2021

CP: - 45.782.216;  
CS: - 45.782.216.

2022

CP: - 42.592.216;  
CP: - 42.592.216.

*Missione 21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma 13 - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale, Ud. V 1. 7*

2020

CP: - 300.000;  
CS: - 300.000.

2021

CP: - 300.000;  
CS: -300.000.

2022

CP: - 300.000;  
CS: - 300.000.

*Missione 21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma 14 - Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale, U.d.V. 1. 8*

2020

CP: - 8.469.818;  
CS: - 8.473.295.

2021

CP: - 6.469.818;  
CS: - 6.469.818.

2022

CP: - 6.469.818;  
CS: - 6.469.818.

*Missione 21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma 15 - Tutela del patrimonio culturale, U.d.V. 1.9*

2020

CP: - 1.065.000;  
CS: - 1.065.000.

2021

CP: - 1.065.000;  
CS: - 1.065.000.

2022

CP: - 1.065.000;  
CS: - 1.065.000.

*Missione 21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma 20 - Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per le emergenze, U.d.V. 1.20*

2020

CP: 1.144.744;  
CS: 1.144.744.

2021

CP: 1.144.717;  
CS: 1.144.717.

2022

CP: 1.145.273;  
CS: 1.145.273.

*Missione 17 - Ricerca e innovazione, programma 4 - Ricerca educa-  
zione e formazione in materia di beni e attività culturali, U.d.V. 2.1*

2020

CP: 50.125.305;  
CS: 50.125.305.

2021

CP: 47.124.084;  
CS: 47.124.084.

2022

CP: 43.934.084;  
CS: 43.934.084.

*Missione 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni  
pubbliche, programma 3 - Servizi e affari generali per le amministrazioni  
di competenza, U.d.V. 4.2*

2020

CP: 8.427.997;  
CS: 8.431.474.

2021

CP: 6.427.997;  
CS: 6.427.997.

2022

CP: 6.427.997;  
CS: 6.427.997.

*Missione 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni  
pubbliche, programma 8 - Affidamento di appalti e concessioni, indirizzo  
e supporto all'attività contrattuale, U.d.V. 4.3*

2020

CP: - 992.174;  
CS: - 992.174.

2021

CP: - 992.147;

CP: - 992.147.

2022

CP: - 992.703;

CP: - 992.703.

---

### **Coord. 1**

I RELATORI

#### **Art. 8.**

*Al comma 10, lettera g), capoverso 148, sostituire le parole: «dal decreto del Ministero dell'interno» con le seguenti: «con decreto del Ministero dell'interno».*

*Al comma 22, sostituire le parole: «ai sensi del comma 6» con le seguenti: «ai sensi del comma 21».*

*Al comma 26, lettera b), capoverso 1078, sostituire le parole: «al fondo di cui al comma 1076» con le seguenti: «alla dotazione finanziaria di cui al comma 1076».*

#### **Art. 9.**

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 120, le parole: "per i quali la regione non abbia conseguito il collaudo entro il 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "per i quali la regione non abbia conseguito il collaudo entro il 31 dicembre 2021 e che risultino iniziati e non collaudati al 31 dicembre 2014"».

#### **Art. 11.**

*Al comma 7, lettera c-bis), sostituire le parole: «nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla lettera c) è istituita una sezione speciale» con le seguenti: «la sezione speciale, che è istituita nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla lettera c),».*



**Art. 15.**

*Al comma 1, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97».*

**Art. 20.**

*Al comma 2, dopo le parole: «è utilizzabile in tre quote annuali» inserire le seguenti: «di pari importo».*

**Art. 22.**

*Al comma 4, sostituire le parole: «nel periodo indicato» con le seguenti: «entro i termini indicati».*

**Art. 42.**

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo periodo, le parole: ", che stabilisce altresì le modalità di fruizione dell'enzimazione di cui alla lettera a)," sono soppresse».*

**Art. 50.**

*Al comma 3, sostituire le parole da: «All'articolo 2, comma 6-ter» fino a «sono sostituiti dai seguenti: "» con le seguenti: «All'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008, il comma 6-ter è sostituito dal seguente: "6-ter.» e sopprimere la lettera b).*

**Art. 66.**

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «comuni ricompresi nell'ambito delle predette isole» aggiungere le seguenti: «, di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448».*

**Art. 72.**

*Al comma 9, ultimo periodo, sostituire le parole: «su proposta del Ministero dell'economia» con le seguenti: «su proposta del Ministro dell'economia».*

*Al comma 22, al terzo periodo premettere le seguenti parole: «Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze,».*

#### **Art. 79.**

*Al comma 15, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112».*

#### **Art. 84.**

*Al comma 1, sostituire le parole: «n) dopo il comma 49 è inserito il seguente: "49-bis. I commi» con le seguenti: «2. I commi».*

#### **Art. 92.**

*Al comma 2, sostituire le parole: «e la differenza tra l'offerta presentata ed il versamento effettuato» con le seguenti: «e la seconda, pari alla differenza tra l'offerta presentata ed il versamento effettuato,»*

#### **Art. 95.**

*Al comma 4, lettera c), numero 5), sostituire le parole: «. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare» con le seguenti: «; 6) su decisione del singolo comune, l'unità immobiliare».*

*Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: «applicando i coefficienti aggiornati con decreto» con le seguenti: «applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto».*

*Al comma 10, lettera b), ultimo periodo, sostituire le parole: «riduzione di cui al presente comma» con le seguenti: «riduzione di cui alla presente lettera».*

#### **Art. 96.**

*Al comma 12, sopprimere le parole: «di norma».*

*Al comma 25, sostituire le parole: «I soggetti iscritti all'albo» con le seguenti: «I soggetti iscritti alla sezione separata» e dopo le parole: «e quelli» inserire le seguenti: «iscritti all'albo».*

**Art. 97.**

*Al comma 1, sostituire le parole: «di seguito denominato "canone"» con le seguenti: «ai fini di cui al presente comma e ai commi da 2 a 21 denominato "canone"».*

*Conseguentemente, ai commi 24, 25 e 28, dopo la parola: «canone» inserire le seguenti: «di cui al comma 22».*

*Al comma 20, sostituire le parole: «come modificato dalla presente legge» con le seguenti: «come modificato dall'articolo 96, comma 3, della presente legge».*

**Emendamenti**

*All'emendamento 47.9 (testo 3), comma 3-ter, sostituire le parole: «0,4 per cento», con le seguenti: «0,04 per cento».*

*All'emendamento 60.0.121 (testo 3), al capoverso «Art. 60-bis», sopprimere il comma 4.*

*All'emendamento 28.2000, apportare le seguenti modificazioni:*

*a. Prima della lettera a), inserire le seguenti:*

*0a) al comma 2, sostituire le parole: «indirizza le», con la seguente: «delle»;*

*01a) al comma 3, sopprimere la lettera a);*

*Dopo la lettera b), inserire le seguenti:*

*b-bis) al comma 6, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «Vengono selezionati tra studiosi, italiani o stranieri, di elevata qualificazione scientifica con una profonda conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all'estero e con pluriennale esperienza in enti o organismi, pubblici o privati, operanti nel settore della ricerca, appartenenti a una pluralità di aree disciplinari, all'interno di una rosa di venticinque nominativi, preventivamente selezionati da una commissione di valutazione. La Commissione di valutazione, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è composta da cinque membri di alta qualificazione, designati, uno ciascuno, dal Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, dal presidente del Consiglio direttivo dell'ANVUR, dal vice presidente del Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPRE), dal presidente dell'European Research Council, dal presidente degli European Science Foundation. Costituisce requisito preferenziale l'aver esperienza nella gestione di progetti complessi o di infrastrutture strategiche di ricerca»;*

*b-ter) al comma 7, dopo le parole: «il direttore» aggiungere le seguenti: «presiede il comitato direttivo».*

